



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Psicologia Generale

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia forense e Criminologia clinica
interateneo con la Scuola IMT Alti Studi di Lucca

IL GIUDICE IMPARZIALE: MITO O REALTÀ?

UNO STUDIO SPERIMENTALE SUI BIAS COGNITIVI NEL CONVINCIMENTO GIUDIZIARIO

*The Impartial Judge: Myth or Reality? An experimental study on cognitive biases in
judicial decision-making*

Relatore:

Prof.ssa Alice Ferrato

Correlatore:

Prof.ssa Cristina Scarpazza

Laureanda: SIMONA SODANO

Matricola: 2152911

A.A. 2025/2026

INDICE

INTRODUZIONE	8
SEZIONE 1: INQUADRAMENTO GIURIDICO	10
CAPITOLO 1: IL RUOLO DEL GIUDICE PENALE TRA INTERPRETAZIONE, CONVINCIMENTO E ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA'	10
1.1 Il giudice come garante della legalità sostanziale.....	10
1.2 Il libero convincimento del giudice penale	11
1.3 Interpretazione della norma penale e contenuto del giudizio di responsabilità	13
1.4 Concetti giuridici indeterminati e concretizzazione giudiziale.....	14
1.5 Formazione del convincimento giudiziale e dimensione cognitiva della decisione	16
CAPITOLO 2: I PRINCIPI SOSTANZIALI CHE ORIENTANO LA DECISIONE DEL GIUDICE.....	20
2.1 Funzione del diritto penale nello Stato Costituzionale: tutela dei beni giuridici, prevenzione, garanzia individuale	20
2.2 Il principio di legalità e i limiti dell'interpretazione giudiziale	22
2.3 Il principio di colpevolezza: accertamento dell'elemento soggettivo e margini valutativi	26
2.4 La presunzione di innocenza come regola sostanziale e non solo processuale	28
CAPITOLO 3: LA DISCREZIONALITA GIUDIZIALE NELLA RISPOSTA PUNITIVA	30
3.1 Valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti	30
3.2 Proporzionalità della pena e funzioni costituzionali della sanzione	32
SEZIONE 2: LE BASI PSICOLOGICHE DELLA DECISIONE GIUDIZIARIA	37
CAPITOLO 1: INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DEL GIUDIZIO	37
1.1 Il processo decisionale umano: sistemi intuitivi ed analitici	37
1.2 Bias cognitivi: definizione, cause, effetti.....	40
1.2.1 <i>Confirmation bias</i>	44

1.2.2 <i>Belief perseverance</i>	45
1.2.3 <i>Role-induced bias</i> (ruolo accusatorio vs. ruolo difensivo).....	48
1.3 Le tre fonti del pro-prosecution bias: Il modello teorico di Berryessa et al. (2023)	51
1.4 <i>L'intuitive prosecutor mindset</i>	54
1.5 Il “ <i>tough-on crime</i> ” come valore identitario nei giudici ex procuratori	55
1.6 Impatti documentati: severità della pena, valutazione delle prove, deferenza al PM	59
1.6.1 Severità della pena	59
1.6.2 Valutazione delle prove e decisioni probatorie	60
1.6.3 Deferenza al pubblico ministero	61
SEZIONE 3: IL PROGETTO SPERIMENTALE.....	63
CAPITOLO 1: OBIETTIVI E IPOTESI DI RICERCA.....	63
1.1 Razionale dello studio.....	63
1.2 Obiettivi e ipotesi sperimentali	65
CAPITOLO 2: METODO	68
2.1 Partecipanti e procedura di reclutamento.....	68
2.2.1 Manipolazione del <i>mindset</i>	69
2.2.2 <i>Manipulation check</i>	70
2.2.3 Il caso giudiziario	71
2.2.4 La <i>bench card</i>	75
2.3 Analisi statistiche	76
CAPITOLO 3: RISULTATI.....	79
3.1 Descrizione del campione e verifica della randomizzazione	79
3.2 Verifica della manipolazione (<i>Manipulation check</i>).....	80
3.3 Effetti del <i>mindset</i> sulla valutazione delle prove e sul verdetto (H1).....	81

3.4 Effetti del <i>mindset</i> sulla certezza decisionale (H2).....	82
3.5 Effetti sulla determinazione della pena e sulla <i>bench card</i> (H3)	83
3.6 Analisi di regressione: il contributo delle variabili demografiche e del <i>mindset</i> ..	85
3.6.1 Regressione logistica sul verdetto di colpevolezza	85
3.6.2 Regressione sulla probabilità di colpevolezza	87
3.6.3 Regressione sulla certezza decisionale.....	89
3.6.4 Regressione sulla durata della pena iniziale.....	91
3.6.5 Sintesi dei risultati.....	91
CAPITOLO 4: DISCUSSIONE	93
4.1 L’esito delle ipotesi e il mancato effetto della manipolazione	93
4.2 L’effetto sulla severità della pena: una significatività da spiegare	94
4.3 Le differenze tra gruppi professionali: giuristi e psicologi.....	95
4.4 Genere ed età come predittori dell’attribuzione di colpevolezza.....	97
4.5 Implicazioni teoriche per il modello di Berryessa et al. (2023).....	98
4.6 Implicazioni pratiche per il sistema giudiziario.....	99
4.7 Limiti dello studio e direzioni future	100
4.8 Sintesi conclusiva	101
BIBLIOGRAFIA.....	103

INTRODUZIONE

Il sistema giudiziario si posa su un presupposto fondamentale: che il giudice sia imparziale. Questa imparzialità, sancita dall'articolo 111 della Costituzione italiana come requisito strutturale del giusto processo, non si riferisce solo a un ideale normativo, ma ad una condizione pratica da cui dipende la legittimità della risposta punitiva dello Stato. Eppure, la domanda che questo lavoro si propone di affrontare è se tale imparzialità possa essere minata dalla realtà cognitiva della decisione giudiziaria (Berryessa et. al., 2023). Negli ultimi decenni, la psicologia cognitiva e le scienze comportamentali hanno accumulato un corpus di evidenze a sostegno dell'idea che il processo decisionale umano non sia neutro. Tversky e Kahneman (1974) hanno dimostrato che il giudizio umano è sistematicamente influenzato da euristiche cognitive che, pur essendo funzionali in molti contesti, producono errori prevedibili e ricorrenti. Anche i giudici, come tutti gli esseri umani, sono soggetti a *bias* cognitivi, distorsioni sistematiche del pensiero che si generano al di fuori della consapevolezza e che possono orientare il processo decisionale in tutte le sue fasi (Guthrie et. al., 2000). Tra questi, il *pro-prosecution bias* — la tendenza a valutare i fatti in modo coerente con l'ipotesi accusatoria — occupa una posizione rilevante, soprattutto per le implicazioni che comporta sul piano della giustizia sostanziale (Scarpazza & Ghidini, 2023). Il presente lavoro integra diritto penale e psicologia cognitiva, con l'obiettivo di esplorare se i *bias* cognitivi, e in particolare *l'intuitive prosecutor mindset*, possano condizionare la decisione giudiziaria. La ricerca si articola in tre sezioni distinte. La prima sezione offre un inquadramento giuridico del tema: si analizza il ruolo del giudice penale all'interno del sistema costituzionale italiano, con particolare attenzione al principio del libero convincimento e alla sua funzione di garanzia (Ferrajoli, 1989), ai principi che orientano la valutazione della responsabilità penale e agli spazi di discrezionalità che caratterizzano la commisurazione della pena — individuati come i contesti in cui la vulnerabilità ai *bias* è strutturalmente più elevata (Berryessa et. al., 2023). La seconda sezione ricostruisce le basi psicologiche della decisione giudiziaria. A partire dalla teoria dei sistemi duali di elaborazione — il pensiero intuitivo e quello analitico (Kahneman, 2012; Evans & Stanovich, 2013) — si esaminano i principali *bias* documentati in ambito forense: il *confirmation bias* (Nickerson, 1998), il *belief perseverance* (Anderson et. al., 1980) e il *role-induced bias* (Engel & Glöckner, 2013). Il nucleo teorico di questa sezione è il modello proposto da Berryessa, Dror e McCormack

(2023), che individua tre fonti distinte del pro-prosecution *bias* nei giudici — la selezione, la socializzazione professionale e l'attivazione situazionale del mindset accusatorio — e che costituisce il riferimento principale per le ipotesi sperimentali del lavoro. La terza sezione presenta il progetto empirico. Tramite un disegno sperimentale con manipolazione del *mindset* e somministrazione di un caso giudiziario standardizzato a un campione eterogeneo ($N = 363$), lo studio ha testato l'effetto dell'attivazione di un orientamento accusatorio sulla valutazione delle prove, sulla decisione di colpevolezza e sulla determinazione della pena. I risultati hanno portato alla luce significativi effetti legati al gruppo professionale di appartenenza e alla fase discrezionale della commisurazione della pena (*sentencing*); con importanti implicazioni sulle politiche di formazione giudiziaria (Dror, 2020).

SEZIONE 1: INQUADRAMENTO GIURIDICO

CAPITOLO 1: IL RUOLO DEL GIUDICE PENALE TRA INTERPRETAZIONE, CONVINCIMENTO E ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ

1.1 Il giudice come garante della legalità sostanziale

Nel sistema costituzionale italiano, il giudice penale non si limita ad una applicazione meccanica della norma, si configura invece come garante della legalità sostanziale. Tale funzione trova il suo fondamento nel principio *nullum crimen, poena sine lege* sancito dall'art. 25, co.2¹, Cost., in armonia con l'indipendenza e l'autonomia funzionale del giudicante ex art.101 Cost². In questa prospettiva, il giudice non è esclusivamente un esecutore della legge, ma il soggetto chiamato a verificare la conformità ai principi costituzionali, assicurando che l'esercizio della potestà punitiva avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali³. La legalità sostanziale, infatti, si distingue da quella meramente formale in quanto non si esaurisce nella sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta, ma implica una verifica di compatibilità della norma e della sua applicazione con i principi costituzionali. In particolare, rilevano, la tutela della dignità della persona (art.2 Cost.)⁴, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)⁵ e i principi sanciti dall'art. 27 Cost., con specifico riguardo alla personalità della responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla finalità rieducativa della pena⁶. In questa prospettiva, il giudice è

¹ Art. 25, co.2, Cost. "(2) Viene qui disciplinato il principio di legalità delle pene il quale si articola nei principi di riserva di legge, tassatività, determinatezza ed irretroattività. La riserva di legge implica che solo la legge ordinaria, emanata dal Parlamento quale organo che esprime la volontà popolare, possa emanare norme incriminatrici; in particolare, è ammesso che fonti regolamentari possano introdurre solo delle specificazioni tecniche (c.d. riserva tendenzialmente assoluta). Questa volontà deve essere espressa in modo completo, cioè la fattispecie deve essere determinata nei suoi elementi essenziali: solo così si consente ai singoli di conoscere quali condotte siano lecite e quali non lo siano e si evita che i giudici possano usare discrezionalità nell'applicare la legge. A queste esigenze risponde anche la tassatività, che indica la necessità che il sistema sia chiuso, atteso che la legge penale è insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 prel.). Infine, irretroattività significa divieto di applicare la norma incriminatrice a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (art. 11 prel.; art. 2 c.p.)"

² Corte cost., 24.1.1956, n. 1.

Art 101 Cost. "La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge."

³ Ferrajoli, L. (1989). Diritto e ragione: teoria del garantismo penale.

⁴ Art. 2 Cost. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"

⁵ Art. 3 Cost. "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"

⁶ Art. 27 Cost. "La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].

Non è ammessa la pena di morte."

chiamato a interpretare la norma penale in modo conforme alla Costituzione, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, che valorizza l'interpretazione adeguatrice quale strumento di armonizzazione tra legge ordinaria e principi supremi⁷. Ad esempio, nella sentenza n.393 del 1975, la Corte costituzionale ha affermato che l'analogia è ammissibile solo se favorevole all'imputato, ribadendo il principio di tipicità e la riserva di legge penale⁸. Inoltre, un ulteriore esempio, fa riferimento alla sentenza n.364 del 1988, con cui la Corte ha escluso la responsabilità oggettiva in materia di colpa medica, imponendo al giudice di accertare l'elemento soggettivo del reato per conformità costituzionale⁹. Tale attività interpretativa, tuttavia, non si esprime in un potere creativo libero, ma resta vincolata ai limiti della legalità penale, tra cui il divieto di analogia in *malam partem* e la riserva di legge. La dottrina ha evidenziato come il giudice, pur essendo soggetto esclusivamente alla legge, svolge una funzione di garanzia nei confronti dei diritti fondamentali dell'imputato¹⁰. Ne deriva che la funzione giurisdizionale non può essere circoscritta ad un mero automatismo applicativo, ma richiede un'attività interpretativa razionale, motivata e controllabile, come imposto dall'art. 111 Cost¹¹.

1.2 Il libero convincimento del giudice penale

Il principio del libero convincimento del giudice penale costituisce un corollario pratico della legalità sostanziale¹². Disciplinato dall'art. 533 c.p.p., riconosce al magistrato la facoltà di valutare liberamente le prove raccolte nel processo¹³. Tale principio non implica

^{7 7} Corte cost., sent. n. 356/1996; Corte cost., sent. n. 1/2014

⁸ Corte costituzionale, sent. n. 393/1975, in *Mass. Giur. It.*, 1975, p. 1365.

⁹ Corte costituzionale, sent. n. 364/1988, in *Mass. Giur. It.*, 1988, p. 2212.

¹⁰ Zagrebelsky, G. (1992). *Il diritto mite: legge, diritti, giustizia*

Fiandaca, G., & Musco, E. (1995). *Diritto penale*. Zanichelli.

¹¹ Art. 111 Cost.: La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2, 14 c.2, 15 c.2, 21 c.3].

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3, VI c.2].

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].

¹² Iacoboni, A. (2006). *Prova legale e libero convincimento del giudice*. Giuffrè Editore.

¹³ Art. 533 c.p.p.

però libero arbitrio: il giudice è tenuto maturare una convinzione basata su un ragionamento analitico, coerente e motivato ai sensi dell'art. 125 c.p.p. e al controllo di legittimità degli organi di impugnazione (Cassazione) e di autovalutazione interna¹⁴. Tale impostazione evidenzia come il convincimento giudiziale non sia il risultato di un procedimento meccanico, ma di un'attività valutativa complessa, nella quale le prove non conducono necessariamente a una verità certa, ma rendono i fatti più o meno probabili o verosimili¹⁵. La giurisprudenza ha chiarito che il libero convincimento deve essere motivato, ossia ancorato a un itinerario argomentativo che consenta la ricognizione dei dati di fatto e la loro qualificazione giuridica, evitando salti logici o preclusioni irrazionali¹⁶. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.26310/2005, hanno affermato che il giudice deve evitare salti logici, inferenze arbitrarie e conclusioni apodittiche, con il fine di garantire la trasparenza e la razionalità della decisione¹⁷. Dottrinalmente, la distinzione tra convinzione intima (psicologica) e convinzione dichiarata (giuridica) è fondamentale¹⁸. La convinzione intima riguarda la formazione interna del convincimento del giudice, mentre la convinzione dichiarata fa riferimento alla rappresentazione pubblica della decisione, che deve essere argomentata e verificabile¹⁹. Nel processo accusatorio, il libero convincimento opera da contrappeso rispetto alla dialettica accusa-difesa, ponendo il giudice in una posizione di terzo imparziale al quale spetta ricondurre una sintesi razionale di ciò che emerge dalle prove²⁰. Perché tale funzione di garanzia si realizzi pienamente il convincimento deve essere motivato, razionale e verificabile, al fine di prevedere errori giudiziari e abusi del potere punitivo. L'applicazione del libero convincimento si interseca con la disciplina della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", principio consolidato dalla giurisprudenza e dalla dottrina garantista italiana²¹. Questo principio non è una formula retorica, in quanto il dubbio ragionevole è quello che un osservatore razionale, posto di fronte agli stessi elementi probatori, non riuscirebbe a dissolvere attraverso un ragionamento logico e coerente. La condanna è legittima solo quando non avanzi alcuna ipotesi alternativa plausibile: non basta che la colpevolezza appaia probabile, occorre che ogni altra ricostruzione alternativa risulti priva di riscontro nelle altre prove acquisite²².

¹⁴ Ferrua, P. (2004). L'uso strumentale delle garanzie produce effetti rovinosi sul processo. *D & G. DIRITTO E GIUSTIZIA*, 14-17.

¹⁵ *Ivi*.

¹⁶ *Ivi*.

¹⁷ Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 26310/2005, sul libero convincimento motivato

¹⁸ Papagno, C. (2009). *L'interpretazione del giudice penale tra regole probatorie e regole decisorie* (Vol. 109). Giuffrè Editore.

¹⁹ *Ivi*.

²⁰ Papagno, C. (2009). *L'interpretazione del giudice penale tra regole probatorie e regole decisorie* (Vol. 109). Giuffrè Editore.

²¹ Iacoboni, A. (2006). *Prova legale e libero convincimento del giudice*. Giuffrè Editore.

²² Ubertis, G. (2009). Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio). *Criminalia*, 324.

La Cassazione ha ribadito questo legame in modo esplicito: con la sentenza n. 5678/2022, ha chiarito che l'assenza di motivazione nella valutazione del nesso causale può comportare l'annullamento della sentenza²³.

1.3 Interpretazione della norma penale e contenuto del giudizio di responsabilità

L'interpretazione della norma penale rappresenta il naturale proseguimento del libro convincimento del giudice. Essa costituisce il momento in cui il magistrato traduce la ricostruzione fattuale in decisione giuridica, garantendo che la sussunzione del fatto nella norma sia conforme ai principi costituzionali e ai limiti della legalità sostanziale²⁴. Secondo Findaca e Musco (2019), l'interpretazione della norma penale non si esaurisce in una mera applicazione logico-formale, ma implica un'attività valutativa orientata a delimitare la tipicità sostanziale, impedendo derive analogiche illegittime e preservando la funzione di garanzia del diritto penale²⁵. Tale attività si svolge nel rispetto dei principi di stretta legalità (art. 1 c.p. e art 25 Cost.), privilegiando sempre una interpretazione restrittiva che salvaguardi la certezza del diritto²⁶. Il contenuto del giudizio di responsabilità penale si esplica in una valutazione tripartita:

1. La tipicità postula la corrispondenza sostanziale tra fatto-reato e fattispecie astratta. Antolisei (2003), distingue tra “tipicità formale” (sussunzione letterale) e “tipicità sostanziale” (conformità ai valori costituzionali tutelati)²⁷.
2. L'antigiuridicità richiede l'assenza di cause di giustificazione, tra cui la legittima difesa (art. 52 c.p.) e lo stato di necessità (art. 54 c.p.), con il giudice chiamato a una ponderazione assiologica degli interessi in conflitto²⁸.
3. La colpevolezza, infine, esige la dimostrazione del dolo o della colpa cosciente, escludendo responsabilità oggettive in virtù del principio personalistico sancito dall'art.27, co.1, Cost., come definitivamente chiarito dalla Corte cost. N. 364/1988²⁹.

L'interpretazione della norma penale avviene attraverso diversi metodi complementari: letterale, sistematico, teleologico e conforme alla Costituzione³⁰. L'obiettivo è sempre

²³ Cass., Sez. VI, 24 aprile 2024, n. 45506, citata in: Falato, F. (2024). Principio del ragionevole dubbio e libero convincimento del giudice cautelare. *Archivio penale*, (3), 5.

²⁴ Palazzo, F. (2016). *Corso di diritto penale: Parte generale* (6a ed.). Giappichelli.

²⁵ Fiandaca, G., & Musco, E. (2019). *Diritto penale: Parte generale* (8a ed.). Zanichelli.

²⁶ Ivi..

²⁷ Antolisei, F., & Conti, L. (Aggiornatore). (2003). *Manuale di diritto penale: Parte generale* (16a ed.). Giuffrè.

²⁸ Ivi.

²⁹ Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988. Fiandaca, G., & Musco, E. (2019). *Diritto penale: Parte generale* (8a ed.). Zanichelli.

³⁰ Fiandaca, G., & Musco, E. (2019). *Diritto penale: Parte generale* (8a ed.). Zanichelli.

quello di garantire che il giudice, nel colmare eventuali lacune normative, non violi la certezza del diritto né estenda ingiustificatamente la sfera di punibilità. Mantovani (2020) sottolinea con l'interpretazione debba essere condotta in *bonam partem*, ossia a favore dell'imputato, evitando qualsiasi estensione punitiva non voluta dal legislatore³¹. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito questo principio. La sentenza n. 393/1975 della Corte costituzionale ha stabilito che l'analogia è ammissibile solo se favorevole all'imputato, mentre la sentenza n. 5/2000 ha precisato che l'interpretazione deve sempre rimanere ancorata al testo normativo, escludendo operazioni creative che possano eludere la riserva di legge penale³². La Cassazione penale, Sezioni Unite, nella sentenza n. 22676/2009, ha ribadito che il giudice non può supplire alle lacune legislative creando reati tramite analogia in *malam partem*, confermando l'orientamento garantista del nostro ordinamento³³. In tema di interpretazione dei limiti testuali della norma incriminatrice, la Cassazione penale, Sez. II, con sentenza n. 11483 del 25 febbraio 2025, ha annullato con rinvio una pronuncia relativa al delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ribadendo la necessità che l'accertamento della provenienza delittuosa del bene sia sorretto da motivazione puntuale e circoscritta ai confini della fattispecie tipica, senza estensioni interpretative non ancorate al dato normativo³⁴. Questi esempi mostrano come l'interpretazione penale non sia riconducibile esclusivamente ad un esercizio logico, ma ad un'attività critica e creativa del giudice, che deve coniugare il rispetto della legge con la tutela dei principi costituzionali. Il magistrato garantisce che il giudizio di responsabilità sia sempre fondato, verificabile e trasparente, evitando decisioni arbitrarie o estensioni punitive non consentite³⁵. In conclusione, l'interpretazione della norma penale costituisce il fulcro del giudizio di responsabilità, ed è attraverso essa che possiamo tradurre la discrezionalità cognitiva del giudice in una decisione normativamente vincolata e costituzionalmente orientata³⁶.

1.4 Concetti giuridici indeterminati e concretizzazione giudiziale

La concretizzazione giudiziale dei concetti giuridici indeterminati rappresenta il culmine operativo del ruolo interpretativo del giudice penale, poiché è in questa fase che la norma

³¹ Mantovani, F. (2020). *Diritto penale: Parte generale* (11a ed.). CEDAM.

³² Corte costituzionale, sentenza 27 novembre 1975, n. 393, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1975; Corte costituzionale, sentenza 8 febbraio 2000, n. 5, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000.

³³ Cass. pen., Sez. Un., 28 maggio 2009, n. 22676, in *Cassazione penale*, 2009.

³⁴ Cass. pen., Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 11483, consultabile in *DeJure* — Giuffrè Francis Lefebvre.

³⁵ Palazzo, F. (2016). *Corso di diritto penale: Parte generale* (6a ed.). Giappichelli.

³⁶ Fiandaca, G., & Musco, E. (2019). *Diritto penale: Parte generale* (8a ed.). Zanichelli

generale e astratta incontra la peculiarità della fattispecie concreta³⁷. Tali concetti - presenti nell'art. 650 c.p. ("pericolo concreto di diffusione"), nell'art 43 c.p. ("colpa grave"), nell'art. 323 c.p. ("abuso di potere") e nell'art. 648-bis c.p. ("origine illecita dei beni") - sono caratterizzati da un grado di indeterminatezza semantica tale da richiedere una concretizzazione guidata da ragionevolezza e valori costituzionali³⁸. La dottrina tedesca ha elaborato la categoria *unbestimmte Rechtsbegriffe* (concetti giuridici indeterminati) per descrivere quei termini normativi il cui significato non è univocamente desumibile dal testo legislativo, richiedendo al giudice un'opera di integrazione valutativa che deve tuttavia restare ancorata ai limiti della fattispecie tipica, evitando interpretazioni arbitrarie o estensive³⁹. La Corte costituzionale ha progressivamente sviluppato una articolata giurisprudenza coerente con il principio di legalità sostanziale, imponendo al giudice di circoscrivere la portata della norma e di garantire prevedibilità per il cittadino⁴⁰. In particolare, nella sentenza n. 278/2019, la Consulta ha precisato che la fattispecie incriminatrice deve consentire previsioni razionali dei comportamenti punibili, verificando che la valutazione legislativa di pericolosità non risulti irrazionale o arbitraria rispetto all'*id quod plerumque accidit*; principio ulteriormente confermato nella sentenza n. 139/2023 in materia di porto di armi improprie, ove la Corte ha circoscritto il concetto di "pericolo concreto" entro i limiti di un apprezzamento giudiziale fondato su dati di esperienza generalizzati⁴¹. La dottrina ha elaborato diverse strategie per garantire che la concretizzazione dei concetti indeterminati resti legittima e proporzionata. In primo luogo, l'identificazione del *nucleo duro semantico*, ossia del contenuto minimo oggettivamente desumibile dalla norma: il giudice individua il contenuto essenziale della fattispecie basandosi sul diritto vivente e sui principi costituzionali⁴². In secondo luogo, la ponderazione proporzionale degli interessi costituzionali in gioco — dignità umana, proporzionalità della pena, tutela dei diritti fondamentali (artt. 27 e 25 Cost.) — che orienta la valutazione del giudice nella risoluzione dei conflitti assiologici sottostanti alla norma⁴³. In terzo luogo, l'adattamento motivato alla fattispecie concreta: l'applicazione

³⁷ Donini, M. (2004). *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà* (pp. IX-XIII). Giuffrè.

³⁸ Donini, M. (2004). *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà* (pp. IX-XIII). Giuffrè.

³⁹ Esser, J. (2022). Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts: rechtsvergleichende Beiträge zur Rechtsquellen- und Interpretationslehre.

⁴⁰ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

⁴¹ Corte costituzionale, sentenza 20 novembre 2019, n. 278, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2019; Corte costituzionale, sentenza 10 luglio 2023, n. 139, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2023.

⁴² Cfr. M. Donini, *op. cit.*; F. Palazzo, *op. cit.*

⁴³ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

deve essere esplicitamente giustificata nel percorso motivazionale, così da consentire il controllo giurisdizionale di legittimità⁴⁴.

Donini (2004) definisce questo approccio come operazione "nomopoietica garantista": il giudice non sostituisce la norma, ma la concretizza e lo fa entro i confini della riserva di legge penale (art. 25 Cost.) e del principio di legalità sostanziale⁴⁵. Sul piano dottrinale, il dibattito si polarizza tra approcci positivisti, come quello di Antolisei (2003), che ammettono l'indeterminatezza solo se "ragionevolmente prevedibile" dal destinatario della norma, e approcci garantisti, come quello di Ferrajoli, secondo cui ogni concetto aperto dovrebbe essere sottoposto al controllo additivo della Corte costituzionale per preservare la tassatività della fattispecie⁴⁶. La dimensione europea ha ulteriormente rafforzato il vincolo di prevedibilità: l'art. 7 CEDU impone che le norme penali siano formulate con sufficiente precisione da permettere al cittadino di prevedere le conseguenze della propria condotta. La Corte EDU, già nel caso *Cantoni c. Francia* del 15 novembre 1996, ha elaborato il criterio della prevedibilità ragionevole, stabilendo che la chiarezza della norma va valutata tenendo conto dell'interpretazione giurisprudenziale consolidata e della possibilità per il destinatario di avvalersi di adeguata consulenza legale⁴⁷. La Consulta ha recepito questi principi integrando la concretizzazione giudiziale con i valori costituzionali e i diritti dell'imputato, come testimoniato dalla sentenza n. 278/2019 e dalla successiva sentenza n. 98/2021, che ha ribadito il divieto assoluto di interpretazione analogica in *malam partem* quale limite insuperabile per il giudice penale⁴⁸.

1.5 Formazione del convincimento giudiziale e dimensione cognitiva della decisione

La formazione del convincimento giudiziale rappresenta il momento conclusivo e più complesso del processo decisionale penale, in cui il giudice integra la ricostruzione dei fatti, l'interpretazione della norma, e la concretizzazione dei concetti giuridici indeterminati in una decisione motivata. Tale processo non può essere ridotto ad una mera operazione logico-deduttiva ma si configura come un'attività cognitiva articolata, nella quale elementi razionali, esperienziali e psicologici concorrono alla costruzione del

⁴⁴ Cfr. F. Palazzo, *op. cit.*

⁴⁵ Donini, M. (2004). *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà* (pp. IX-XIII). Giuffrè.

⁴⁶ Antolisei, F., & Conti, L. (1991). *Manuale di diritto penale, parte generale*. (No Title).

⁴⁷ Corte EDU, *Cantoni c. Francia*, 15 novembre 1996, ricorso n. 17862/91, in *Raccolta delle sentenze e decisioni*, 1996-V.

⁴⁸ Corte costituzionale, sentenza 20 novembre 2019, n. 278, *cit.*; Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2021, n. 98, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2021.

giudizio finale⁴⁹. In questa prospettiva, la dottrina ha evidenziato come il libero convincimento del giudice, lungi dall'essere arbitrario, si configuri come un procedimento razionalmente strutturato e controllabile, fondato sull'obbligo di motivazione e sul sindacato di legittimità⁵⁰. Come evidenziato dalla dottrina processualpenalistica, in particolar da Umbertis (2015) nell'ambito dell'epistemologia giudiziaria, il convincimento giudiziale si sviluppa attraverso una sequenza di fasi cognitive che trasformano i dati probatori in decisione giuridica, garantendo la verificabilità del ragionamento⁵¹. In una prima fase il giudice acquisisce i dati probatori; infine, li traduce in qualificazione giuridica attraverso la motivazione della sentenza⁵². Tale processo può essere approfondito alla luce delle teorie della decisione elaborate dalla psicologia cognitiva. Un primo riferimento è il **modello razionale o normativo**, secondo cui il giudice opererebbe come un decisore perfettamente logico, valutando le prove secondo criteri probabilistici e aggiornando progressivamente il proprio giudizio. Tale impostazione trova riscontro nella teoria della probabilità bayesiana, valorizzata da Taruffo (2009) nell'analisi del ragionamento probatorio⁵³. Tuttavia, come dimostrato da Kahneman e Tversky, questo modello risulta parziale, poiché non considera i limiti cognitivi che caratterizzano ogni processo decisionale umano⁵⁴. Accanto ad esso si colloca il **modello euristico**, secondo cui il giudice ricorre a scorciatoie cognitive (*heuristics*) per semplificare la complessità della decisione, con la conseguente possibilità di errori sistematici nella valutazione delle prove⁵⁵. Particolarmente rilevante nel contesto giudiziario è infine il **modello narrativo** (*story model*), elaborato da Pennington e Hastie (1962), secondo cui il giudice costruisce una rappresentazione coerente dei fatti e valuta le prove in funzione della loro compatibilità con tale narrazione⁵⁶. In questa prospettiva, la decisione non deriva da un calcolo astratto, ma da un processo di costruzione di significato in cui la coerenza interna del racconto assume un ruolo centrale nella determinazione del giudizio finale.

⁴⁹ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Zanichelli, Bologna, 2019; F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 6ª ed., Giappichelli, Torino, 2016.

⁵⁰ Mantovani, F. (2020). *Diritto penale: Parte generale* (11ª ed.). CEDAM.

⁵¹ G. Umbertis, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, Giuffrè, 2015. L'opera affronta sistematicamente il tema dell'accertamento dei fatti nel processo penale come attività cognitiva strutturata, analizzando il percorso logico-argomentativo che conduce dalla prova alla decisione giuridica motivata.

⁵² Taruffo, M. (2009). *La semplice verità: il giudice e la costruzione dei fatti*. Laterza.

⁵³ Taruffo, M. (2009). *La semplice verità: il giudice e la costruzione dei fatti*. Laterza.

⁵⁴ Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. *science*, 185(4157), 1124-1131.

⁵⁵ Ivi.

⁵⁶ Pennington, N., & Hastie, R. (1992). Explaining the evidence: Tests of the Story Model for juror decision making. *Journal of personality and social psychology*, 62(2), 189.

La ricerca empirica ha documentato come il convincimento giudiziale sia strutturalmente esposto a distorsioni cognitive sistematiche che possono deviarlo dai parametri normativi di riferimento. Guthrie, Rachlinski e Wistrich, in un'indagine condotta su 167 giudici federali statunitensi, hanno dimostrato che i giudici sono soggetti alle medesime distorsioni cognitive degli altri decisori umani nonostante la formazione giuridica specialistica, evidenziando in particolare la vulnerabilità al *bias* di ancoraggio, al *hindsight bias* e all'effetto *framing*⁵⁷. Questi fenomeni, che saranno oggetto di analisi approfondita nei capitoli successivi, rilevano in questa sede come premessa per comprendere l'esigenza di garanzie processuali strutturate a presidio della razionalità della decisione. Il sistema processuale penale prevede a tal fine strumenti specifici volti a contenere i limiti cognitivi del decisore e a garantire la qualità del convincimento. Il primo e più rilevante è l'**obbligo di motivazione**, sancito dall'art. 111, co. 6, Cost., che impone al giudice di esplicitare il percorso logico-argomentativo seguito, rendendo la decisione verificabile e controllabile ab externo. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che la motivazione non costituisce un mero adempimento formale, ma l'espressione stessa della razionalità della giurisdizione: essa trasforma il convincimento interiore del giudice in un atto pubblico e sindacabile, sottratto all'arbitrio individuale⁵⁸. In secondo luogo, il **principio del contraddittorio**, anch'esso sancito dall'art. 111 Cost., svolge una funzione epistemica fondamentale: imponendo il confronto dialettico tra ipotesi alternative sostenute da soggetti portatori di interessi contrapposti, esso riduce strutturalmente il rischio che il giudice pervenga alla decisione attraverso un percorso cognitivo unilaterale o prematuro⁵⁹. Il contraddittorio agisce, in altri termini, come meccanismo istituzionale di correzione delle distorsioni cognitive, costringendo il giudice a confrontarsi con elementi probatori e argomenti che potrebbero confutare la propria ipotesi iniziale⁶⁰. Infine, il **controllo di legittimità** della Corte di cassazione garantisce che il convincimento sia fondato su argomentazioni logiche e non contraddittorie, intervenendo nei casi di motivazione apparente, perplessa o manifestamente illogica, e assicurando così la coerenza sistemica del ragionamento giudiziale⁶¹. La formazione del convincimento giudiziale rappresenta dunque il punto di convergenza tra dimensione giuridica e dimensione cognitiva della decisione penale. Essa dimostra come il libero

⁵⁷ Guthrie, C., Rachlinski, J. J., & Wistrich, A. J. (2000). Inside the judicial mind. *Cornell L. Rev.*, 86, 777.

⁵⁸ Art. 111, co. 6, Cost. Sul ruolo della motivazione come garanzia di razionalità della giurisdizione.

Taruffo, M. (2026). *La motivazione della sentenza civile*. Roma TrE-Press.

⁵⁹ Art. 111, co. 2, Cost. Cfr. F. Palazzo, *op. cit.*

⁶⁰ Guthrie, C., Rachlinski, J. J., & Wistrich, A. J. (2000). Inside the judicial mind. *Cornell L. Rev.*, 86, 777.

⁶¹ Cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 47289/2003, *cit.*

convincimento non sia espressione di discrezionalità arbitraria, ma il risultato di un processo strutturato, verificabile e scientificamente analizzabile, nel quale modelli decisionali, garanzie processuali e limiti cognitivi si integrano in un equilibrio dinamico. La consapevolezza di tale struttura costituisce, come si vedrà nelle sezioni successive, il presupposto necessario per comprendere in che modo i *bias* cognitivi — e il *prosecution bias* in particolare — possano incidere sul convincimento giudiziale pur in presenza di un sistema processuale dotato di solide garanzie formali⁶².

⁶² M. Taruffò, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari, 2009.
Taruffò, M. (2009). *La semplice verità: il giudice e la costruzione dei fatti*. Laterza.

CAPITOLO 2: I PRINCIPI SOSTANZIALI CHE ORIENTANO LA DECISIONE DEL GIUDICE

2.1 Funzione del diritto penale nello Stato Costituzionale: tutela dei beni giuridici, prevenzione, garanzia individuale

Nel quadro dello Stato costituzionale di diritto, il diritto penale si configura come uno strumento di *extrema ratio*, la cui legittimazione è subordinata al rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali che delimitano l'esercizio del potere punitivo⁶³. In tale prospettiva, non può essere considerato meramente un apparato repressivo, ma assume una funzione complessa orientata alla tutela dei beni giuridici, alla prevenzione dei reati e alla garanzia dei diritti fondamentali dell'individuo⁶⁴. Questa impostazione riflette il passaggio da una concezione autoritaria del diritto penale a un modello costituzionalmente orientato, nel quale l'intervento punitivo è legittimo soltanto se necessario, proporzionato e rispettoso dei diritti fondamentali della persona⁶⁵. In continuità con quanto emerso nel capitolo precedente, tale assetto incide direttamente sul ruolo del giudice, il quale, pur essendo titolare del libero convincimento nella valutazione delle prove, è vincolato a criteri di razionalità, logicità e motivazione che impediscono che la decisione si traduca in un atto arbitrario: il convincimento giudiziale non si esaurisce in una dimensione soggettiva, ma deve essere sempre giustificato attraverso un percorso argomentativo controllabile⁶⁶.

1. La funzione primaria del diritto penale è rappresentata dalla tutela dei beni giuridici, ossia di quegli interessi fondamentali per la convivenza sociale e per lo sviluppo della persona⁶⁷. Tale funzione costituisce il fondamento della legittimazione penale, in quanto consente di delimitare l'ambito di intervento dello Stato, escludendo la punibilità di condotte prive di offensività concreta⁶⁸. In questa prospettiva, il principio di offensività assume un ruolo centrale, imponendo che la sanzione penale sia giustificata dalla lesione o dalla messa in pericolo

⁶³ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 11ª ed., Laterza, Roma-Bari, 2014; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 11ª ed., CEDAM, Padova, 2020.

⁶⁴ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Zanichelli, Bologna, 2019; Pulitanò, D. (2021). *Diritto penale* (8ª ed.). Giappichelli.

⁶⁵ Ivi.

⁶⁶ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 11ª ed., Laterza, Roma-Bari, 2014; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 11ª ed., CEDAM, Padova, 2020.

⁶⁷ Ivi.

⁶⁸ Manes, V. (2005). *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza* (pp. 1-329). G. Giappichelli Editore.

effettiva del bene giuridico tutelato⁶⁹. La giurisprudenza costituzionale ha ribadito tale impostazione, affermando che la fattispecie incriminatrice deve essere connotata dalla necessaria offensività e che, ove la condotta risulti in concreto assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, viene meno la riconducibilità del fatto concreto alla fattispecie astratta (Corte cost., sent. n. 360/1995)⁷⁰. Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice è tenuto a verificare e motivare, se il comportamento messo in atto sia effettivamente capace di mettere a rischio il bene giuridico tutelato, secondo il principio di offensività valutato in concreto. (Cass. pen., Sez. Un., n. 16896/2019)⁷¹.

2. Accanto alla funzione di tutela, il diritto penale svolge una funzione preventiva, tradizionalmente distinta in prevenzione generale e prevenzione speciale^{72 73}. La funzione preventiva incontra limiti rigorosi in quanto la Corte costituzionale ha stabilito che esigenze di prevenzione cautelare non possono giustificare l'utilizzo di misure maggiormente afflittive⁷⁴sent. n. 265/2010)^{75 76}sent. n. 313/1990).
3. La terza funzione è quella di garanzia individuale. Il diritto penale, infatti, non solo protegge beni giuridici, ma delimita e limita il potere punitivo dello Stato attraverso un sistema di principi fondamentali — il principio di legalità, il principio di colpevolezza e il principio di proporzionalità della pena — che costituiscono altrettanti argini all'arbitrio legislativo e giudiziario⁷⁷. In tale prospettiva, il diritto penale si configura come *diritto penale minimo*, che interviene solo quando strettamente necessario e nel rispetto delle garanzie fondamentali dell'individuo⁷⁸. La Corte costituzionale ha affermato in modo costante che la responsabilità penale deve essere fondata su un elemento soggettivo, escludendo ogni forma di responsabilità oggettiva (Corte cost., sent. n. 364/1988), e che la pena deve essere proporzionata e orientata alla rieducazione (Corte cost., sent. n. 313/1990)⁷⁹. In tale contesto, il ruolo del giudice assume una

⁶⁹ *Ivi*.

⁷⁰ Corte costituzionale, sentenza 25 luglio 1995, n. 360, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1995.

⁷¹ Cass. pen., Sez. Un., 14 febbraio 2019 (dep. 2020), n. 16896, in *Cassazione penale*, 2020.

⁷² Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*

⁷³ Cfr. D. Pulitanò, *Diritto penale*, cit.; F. Mantovani, *op. cit.*

⁷⁴ D. Pulitanò, *op. cit.*, p. 23: «allo stato attuale delle conoscenze, sembra non potersi negare che l'ordinamento penale, globalmente considerato, contribuisca alla prevenzione dei reati».

⁷⁵ Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 2010, n. 265, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2010. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, affermando che le esigenze di prevenzione devono essere bilanciate con i principi di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario dei diritti fondamentali.

⁷⁶ Art. 27, co. 3, Cost. Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*

⁷⁷ Cfr. L. Ferrajoli, *op. cit.*; F. Mantovani, *op. cit.*

⁷⁸ Cfr. L. Ferrajoli, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*

⁷⁹ Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, cit.; Corte costituzionale, sentenza 2 luglio 1990, n. 313, cit.

funzione centrale: egli è chiamato non solo ad applicare la legge, ma a verificarne la conformità ai principi costituzionali, attraverso un processo decisionale che deve essere razionale, motivato e controllabile. Il libero convincimento non rappresenta pertanto una libertà arbitraria, ma una libertà vincolata alla razionalità e alla giustificazione argomentativa. Le funzioni del diritto penale nello Stato costituzionale — tutela dei beni giuridici, prevenzione e garanzia — non operano isolatamente, ma costituiscono un sistema integrato che orienta l'intervento punitivo e ne definisce i limiti. L'equilibrio tra queste dimensioni rappresenta il presupposto essenziale della legittimità della pena e costituisce il fondamento teorico per l'analisi dei principi che saranno approfonditi nei paragrafi successivi⁸⁰.

2.2 Il principio di legalità e i limiti dell'interpretazione giudiziale

Il principio di legalità costituisce uno dei cardini del diritto penale moderno e rappresenta il principale presidio contro l'arbitrio del potere punitivo. Esso esprime l'esigenza che la sottoposizione dell'individuo alla sanzione penale avvenga soltanto entro confini predeterminati dalla legge, in modo da garantire la libertà personale, la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle condotte e il controllo democratico sulla potestà punitiva⁸¹. Il fondamento normativo del principio si rinviene, nel nostro ordinamento, nell'art. 25, co. 2, Cost., secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, nonché nell'art. 1 c.p., che recepisce la formula classica del *nullum crimen, nulla poena sine lege*⁸². La dottrina penalistica è concorde nel ritenere che il principio di legalità non si esaurisca in un'affermazione di carattere formale, ma si articoli in una pluralità di corollari destinati a incidere sia sulla produzione legislativa sia sull'attività interpretativa del giudice⁸³. Tali corollari vengono tradizionalmente individuati nella riserva di legge (*lex scripta*), nel divieto di retroattività (*lex praevia*), nel principio di determinatezza o tassatività (*lex certa*) e nel divieto di analogia in malam partem (*lex stricta*)⁸⁴. Ciascuno di essi svolge una funzione specifica, ma tutti concorrono a un medesimo risultato: impedire che la sanzione penale sia frutto

⁸⁰ Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*; F. Palazzo, *op. cit.*

⁸¹ G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Bologna, Zanichelli, 2019; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 11ª ed., Roma-Bari, Laterza, 2014.

⁸² Art. 25, co. 2, Cost.; art. 1 c.p. Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 11ª ed., Padova, CEDAM, 2020.

⁸³ Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*; D. Pulitanò, *Diritto penale*, 8ª ed., Torino, Giappichelli, 2021.

⁸⁴ Piccirilli, G. (2019). *La "riserva di legge": evoluzioni costituzionali, influenze sovratutali* (pp. 1-306). Giappichelli.

di valutazioni discrezionali o creative, sottratte al controllo della legge e incompatibili con un ordinamento democratico⁸⁵.

Il primo corollario è la **riserva di legge**, in forza della quale soltanto la legge, espressione della volontà parlamentare, può prevedere fatti costituenti reato e relative sanzioni. Essa risponde a un'esigenza garantista — sottrarre la materia penale a fonti subordinate e a interventi giurisprudenziali creativi — riconducendo la scelta di criminalizzazione a una decisione politica democraticamente legittimata e formalmente controllabile⁸⁶.

Il secondo corollario è rappresentato dal **principio di irretroattività** della legge penale sfavorevole, espresso dalla formula *lex praevia*. Esso impone che la legge penale sia anteriore al fatto e vieta che una condotta, lecita al momento della sua realizzazione, venga successivamente assoggettata a pena in base a una disciplina sopravvenuta più severa⁸⁷. Tale principio assicura, oltre che la certezza del diritto, anche la tutela della fiducia che il cittadino ripone nell'ordinamento giuridico: la Corte costituzionale ha precisato che la prevedibilità delle conseguenze penali della propria condotta costituisce il presupposto per la libera autodeterminazione individuale e che il principio di irretroattività — posto a tutela del cittadino contro gli arbitri del legislatore — ha carattere assoluto e non è suscettibile di deroghe (Corte cost., sent. n. 394/2006)⁸⁸. La stessa impostazione è accolta anche a livello sovranazionale dall'art. 7 CEDU, che vieta l'applicazione retroattiva della legge penale più gravosa e collega la legalità alla prevedibilità della norma incriminatrice⁸⁹.

Il terzo corollario, particolarmente rilevante ai fini del rapporto tra legge e giudice, è il **principio di determinatezza**, spesso affiancato a quello di tassatività. Esso richiede che la norma penale sia formulata in termini sufficientemente chiari, precisi e comprensibili, così da consentire ai consociati di conoscere ex ante il contenuto del precetto e al giudice di applicarlo senza sconfinare nell'arbitrio⁹⁰. La determinatezza incide su un duplice piano: da un lato tutela il cittadino, permettendogli di prevedere le conseguenze penali

⁸⁵ Piccirilli, G. (2019). *La "riserva di legge": evoluzioni costituzionali, influenze sovrazionali* (pp. 1-306). Giappichelli.

⁸⁶ Corte cost., sent. n. 487/1989.

Piccirilli, G. (2019). *La "riserva di legge": evoluzioni costituzionali, influenze sovrazionali* (pp. 1-306). Giappichelli.

⁸⁷ Caponi, R. (1990). La nozione di retroattività della legge. *Giurisprudenza Costituzionale*, 4, 1332-1368.

⁸⁸ Corte costituzionale, sentenza 24 ottobre 2006, n. 394, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2006.

Caponi, R. (1990). La nozione di retroattività della legge. *Giurisprudenza Costituzionale*, 4, 1332-1368.

⁸⁹ Art. 7 CEDU. Cfr. Corte EDU, *Cantoni c. Francia*, 15 novembre 1996, ricorso n. 17862/91, *cit.*

Caponi, R. (1990). La nozione di retroattività della legge. *Giurisprudenza Costituzionale*, 4, 1332-1368.

⁹⁰ Zanotti, M. (2012). Principio di determinatezza e tassatività. In *Introduzione al sistema penale*. G. GIAPPICHELLI.

delle proprie azioni; dall'altro vincola il giudice, impedendogli di supplire con interpretazioni creative a carenze del legislatore⁹¹. La Corte costituzionale ha precisato che il principio di tassatività soddisfa plurime istanze: quella di circoscrivere il ruolo creativo dell'interprete, in ossequio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione dallo "Stato delle leggi" allo "Stato dei giudici"; e quella di presidiare la libertà del cittadino, il quale può conoscere in ogni momento cosa gli è lecito e cosa gli è vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare (Corte cost., sent. n. 327/2008)⁹². Fiandaca e Musco sottolineano come il principio di determinatezza non richieda una precisione assoluta — irrealizzabile nel linguaggio normativo — ma esiga comunque che il legislatore utilizzi formule linguistiche capaci di delimitare l'area del penalmente rilevante entro margini accettabili di certezza⁹³. In questo senso, la determinatezza non elimina l'interpretazione, ma ne circoscrive il campo, impedendo che il significato della norma venga costruito *ex novo* dal giudice⁹⁴.

Strettamente connesso alla determinatezza è il quarto corollario: il **divieto di analogia in *malam partem***, espresso dalla formula *lex stricta*. Il giudice penale non può estendere la portata della norma incriminatrice a casi non espressamente previsti dal legislatore sulla base di una semplice somiglianza di ratio o di struttura⁹⁵. L'analogia sfavorevole è vietata perché si tradurrebbe, di fatto, in una creazione giudiziale del precetto penale, incompatibile con la riserva di legge e con la funzione garantista del principio di legalità⁹⁶. In altri termini, se si ammettesse l'analogia in *malam partem*, la sfera del penalmente rilevante non dipenderebbe più dalla legge, ma dalla valutazione del giudice, con conseguente compromissione della certezza del diritto e della libertà individuale⁹⁷. La Corte costituzionale ha ribadito con fermezza che il divieto di applicazione analogica della legge penale a sfavore del reo costituisce un limite insuperabile per il giudice, che nessuna interpretazione può surrogarsi integralmente alla *praevia lex scripta* (Corte cost., sent. n. 98/2021)⁹⁸. Diversamente, la dottrina e la giurisprudenza ammettono, entro limiti

⁹¹ Zanotti, M. (2012). Principio di determinatezza e tassatività. In *Introduzione al sistema penale*. G. GIAPPICHELLI.

⁹² Corte costituzionale, sentenza 1° agosto 2008, n. 327, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2008.

⁹³ Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

⁹⁴ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; F. Palazzo, *op. cit.*

⁹⁵ Cupelli, C. (2021). Divieto di analogia in *malam partem* e limiti dell'interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza 98 del 2021. *Giur. cost.*, 4, 1805.

⁹⁶ Cupelli, C. (2021). Divieto di analogia in *malam partem* e limiti dell'interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza 98 del 2021. *Giur. cost.*, 4, 1805.

⁹⁷ Cupelli, C. (2021). Divieto di analogia in *malam partem* e limiti dell'interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza 98 del 2021. *Giur. cost.*, 4, 1805.

⁹⁸ Corte costituzionale, sentenza 21 maggio 2021, n. 98, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2021. Cfr. anche Cass. pen., Sez. Un., 28 maggio 2009, n. 22676, in *Cassazione penale*, 2009.

rigorosi, l'interpretazione estensiva e, in ambito favorevole all'imputato, l'analogia in *bonam partem*, purché non si traduca in un'elusione del dato normativo⁹⁹.

Proprio su questo terreno si colloca il tema dei **limiti dell'interpretazione giudiziale**. Il giudice penale non può esimersi dall'interpretare la norma, poiché il linguaggio legislativo richiede sempre un'attività di concretizzazione¹⁰⁰. Tuttavia, tale attività non è libera in senso assoluto, essa deve muoversi entro i confini segnati dal testo, dalla sistematica dell'ordinamento e dalla funzione di garanzia propria della materia penale¹⁰¹. Mantovani osserva che l'interpretazione penale, pur potendo servirsi dei tradizionali criteri letterale, logico, sistematico e teleologico, incontra un limite invalicabile nella impossibilità di ampliare l'area del penalmente rilevante oltre quanto consentito dal significato plausibile della disposizione¹⁰². Anche l'**interpretazione conforme a Costituzione**, che pure rappresenta una tecnica imprescindibile incontra in materia penale limiti più stringenti che in altri settori dell'ordinamento¹⁰³. Essa consente al giudice di privilegiare, tra le possibili letture della norma, quella compatibile con i principi costituzionali¹⁰⁴. La Corte costituzionale ha chiarito che qualora il testo non consenta una lettura costituzionalmente conforme senza forzature, il giudice non può correggere creativamente la norma, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale, poiché nessuna interpretazione può surrogarsi integralmente alla *praevia lex scripta* (Corte cost., sent. n. 327/2008)¹⁰⁵.

I limiti dell'interpretazione giudiziale si riflettono direttamente sulla struttura della decisione e sull'obbligo di motivazione. Il libero convincimento del giudice riguarda la valutazione delle prove, ma non può tradursi in una libertà di ridefinire il contenuto del precetto penale¹⁰⁶. La motivazione assume pertanto una funzione essenziale di garanzia in quanto essa deve rendere verificabile non solo il percorso probatorio, ma anche quello interpretativo, consentendo di controllare che la decisione non abbia oltrepassato i confini del principio di legalità¹⁰⁷. Il principio di legalità, con i suoi quattro corollari, costituisce dunque il principale argine contro l'arbitrio nell'esercizio della potestà punitiva e il più significativo limite all'attività interpretativa del giudice penale.¹⁰⁸

⁹⁹ Cupelli, C. (2021). Divieto di analogia in *malam partem* e limiti dell'interpretazione in materia penale: spunti dalla sentenza 98 del 2021. *Giur. cost.*, 4, 1805.

¹⁰⁰ Cfr. F. Palazzo, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹⁰¹ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*

¹⁰² Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, cit.

¹⁰³ Cfr. F. Palazzo, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹⁰⁴ Cfr. D. Pulitanò, *op. cit.*; F. Mantovani, *op. cit.*

¹⁰⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 327/2008, cit. La Corte ha precisato che nessuna interpretazione giurisprudenziale può «surrogarsi integralmente alla *praevia lex scripta*», e che il giudice, di fronte a un testo non suscettibile di lettura conforme a Costituzione senza forzature, deve sollevare questione di legittimità costituzionale.

¹⁰⁶ Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*; F. Mantovani, *op. cit.*

¹⁰⁷ Cfr. M. Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, CEDAM, 1975; G. Ubertis, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, Giuffrè, 2015.

¹⁰⁸ Cfr. L. Ferrajoli, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

2.3 Il principio di colpevolezza: accertamento dell'elemento soggettivo e margini valutativi

Il principio di colpevolezza rappresenta uno dei fondamenti imprescindibili del diritto penale nello Stato costituzionale, in quanto esprime l'esigenza che la responsabilità penale sia fondata su un rimprovero personale per il fatto commesso e non su una mera relazione causale tra soggetto ed evento. Esso trova il proprio fondamento nell'art. 27, co. 1, Cost., secondo cui «la responsabilità penale è personale», disposizione che, nella lettura consolidata della giurisprudenza costituzionale, implica la necessità dell'accertamento di un elemento soggettivo e l'esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva (Corte cost., sent. n. 364/1988)¹⁰⁹. In questa prospettiva, il principio di colpevolezza si traduce nella regola del *nulla poena sine culpa*, il quale delimita in modo rigoroso l'ambito della punibilità¹¹⁰.

La colpevolezza si configura come una categoria complessa, la quale implica la verifica dell'imputabilità, dell'elemento soggettivo e dell'esigibilità della condotta conforme al diritto¹¹¹. In particolare, l'accertamento dell'elemento soggettivo, disciplinato dall'art. 43 c.p., costituisce il nucleo centrale del giudizio di responsabilità, richiedendo di stabilire se l'agente abbia agito con dolo, colpa o preterintenzione¹¹². Tuttavia, tale accertamento presenta rilevanti difficoltà, soprattutto con riferimento al dolo, poiché implica la ricostruzione di uno stato psichico interno — la coscienza e volontà dell'evento — che non è direttamente percepibile dall'esterno¹¹³. Ne consegue che il giudice è chiamato a svolgere un'operazione inferenziale, attraverso la quale desume la volontà dell'agente da elementi esterni e oggettivi, quali le modalità della condotta, il contesto fattuale e le massime di esperienza. In questo senso, la dottrina ha evidenziato come il dolo non costituisca un dato empiricamente osservabile, ma il risultato di un processo inferenziale fondato su indizi¹¹⁴.

È proprio in questo contesto che emergono i **margini valutativi** del giudice, che rappresentano uno degli aspetti più delicati del principio di colpevolezza. L'accertamento dell'elemento soggettivo richiede dunque una valutazione complessa nella quale il giudice esercita inevitabilmente un certo grado di discrezionalità¹¹⁵. Tale discrezionalità deriva

¹⁰⁹ Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1988. La sentenza ha affermato che l'art. 27, co. 1, Cost. implica la necessità dell'accertamento di un elemento soggettivo e l'esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva, costituzionalizzando il principio *nulla poena sine culpa*.

¹¹⁰ Cfr. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 11ª ed., Roma-Bari, Laterza, 2014; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 11ª ed., Padova, CEDAM, 2020.

¹¹¹ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹¹² Art. 43 c.p. Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹¹³ Cfr. G.P. Demuro, *Il dolo. Vol. II: L'accertamento*, Milano, Giuffrè, 2010; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹¹⁴ Cfr. G.P. Demuro, *op. cit.*; M. Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2011.

¹¹⁵ Cfr. G.P. Demuro, *op. cit.*; M. Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2011.

dalla natura inferenziale del dolo e dalla necessità di ricorrere a criteri di esperienza, con il rischio che il giudizio venga influenzato da valutazioni *ex post* o da schemi interpretativi non esplicitati¹¹⁶. La giurisprudenza ha cercato di delimitare tali margini con crescente rigore. La Corte di cassazione, già a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite del 12 ottobre 1993, n. 748, ha affermato che in tema di elemento soggettivo del reato possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà, precisando che il dolo deve essere desunto da circostanze oggettive e non può essere affermato in modo apodittico¹¹⁷. Tale impostazione è stata ulteriormente sviluppata e sistematizzata dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite nel caso *ThyssenKrupp* (Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343), nella quale la Corte ha elaborato un articolato catalogo di "indicatori del dolo eventuale" — tra cui le caratteristiche della condotta, la percezione soggettiva del rischio, i dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei processi interiori — imponendo al giudice un'indagine sul fatto unitariamente inteso e sul suo grado di probabilità di verificarsi, con esclusione di qualsiasi affermazione apodittica dell'elemento soggettivo¹¹⁸.

L'accertamento della colpevolezza si intreccia inoltre con il principio dell'**oltre ogni ragionevole dubbio**, sancito dall'art. 533 c.p.p., secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di condanna solo se la responsabilità dell'imputato risulta provata al di là di ogni dubbio ragionevole. Questo standard probatorio assume un rilievo particolarmente significativo proprio in relazione all'elemento soggettivo, in quanto impone che ogni incertezza sulla volontà o sulla prevedibilità dell'evento sia risolta a favore dell'imputato¹¹⁹. In linea con il principio garantista del *favor rei*, le Sezioni Unite hanno chiarito che nei casi incerti, in cui non è processualmente accertabile la consistenza empirico-psicologica del coefficiente soggettivo della volontà, la soluzione privilegiata deve essere quella di rinunciare all'imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, ove prevista dalla legge¹²⁰. Un ulteriore elemento, che verrà approfondito nei capitoli successivi, è rappresentato dalla dimensione cognitiva della decisione giudiziale. L'accertamento dell'elemento soggettivo è infatti particolarmente esposto al rischio di

¹¹⁶ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*

¹¹⁷ Cass. pen., Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 748, in *Cassazione penale*, 1994. La pronuncia ha individuato vari livelli crescenti di intensità della volontà nell'elemento soggettivo del reato, affermando che il dolo deve essere desunto da circostanze oggettive attraverso una catena inferenziale solida e non può essere affermato in modo apodittico.

¹¹⁸ Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343 (*ThyssenKrupp*), in *Cassazione penale*, 2015. La sentenza ha elaborato un catalogo di indicatori per l'accertamento del dolo eventuale, imponendo al giudice un'indagine penetrante sul fatto unitariamente inteso — le caratteristiche della condotta, il grado di probabilità dell'evento, la percezione soggettiva del rischio — con esclusione di qualsiasi affermazione apodittica dell'elemento soggettivo e con rinvio alla colpa cosciente nei casi di incertezza, in ossequio al principio del *favor rei*.

¹¹⁹ Art. 533 c.p.p. Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹²⁰ Cass. pen., Sez. Un., n. 38343/2014, *cit.*; cfr. anche D. Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2013.

distorsioni cognitive che possono condurre il giudice a sovrastimare la volontà o la prevedibilità dell'evento sulla base del suo verificarsi. Per questa ragione, la dottrina più recente sottolinea l'esigenza di una motivazione particolarmente rigorosa nell'accertamento della colpevolezza, che espliciti il percorso logico seguito dal giudice e consenta il controllo esterno della decisione¹²¹.

2.4 La presunzione di innocenza come regola sostanziale e non solo processuale

La presunzione di innocenza trova il proprio fondamento nell'art. 27, co. 2, Cost., secondo cui «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», nonché nell'art. 6, par. 2, CEDU¹²². Sul piano processuale, la presunzione di innocenza opera anzitutto come **regola di giudizio**, imponendo che la condanna possa essere pronunciata solo quando la responsabilità dell'imputato sia accertata oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. 533 c.p.p.¹²³. In questa prospettiva, essa opera come criterio decisorio vincolante che impone al giudice di risolvere ogni incertezza a favore dell'imputato e di verificare non solo la coerenza interna della ricostruzione accusatoria, ma anche l'assenza di plausibili ipotesi alternative che rendano il fatto diversamente spiegabile¹²⁴.

Tuttavia, la riduzione della presunzione di innocenza a mera regola probatoria rischia di impoverirne la portata. La dottrina ha evidenziato come essa rappresenti un **principio sostanziale**, che incide direttamente sulla configurazione della responsabilità penale e sui limiti dell'intervento punitivo¹²⁵. In questa prospettiva, la presunzione di innocenza si pone in rapporto con il principio di colpevolezza: mentre quest'ultimo richiede un rimprovero personale, la presunzione di innocenza impone che tale rimprovero sia dimostrato e non presunto¹²⁶. Essa opera pertanto come limite al legislatore, impedendo l'introduzione di presunzioni di colpevolezza, inversioni dell'onere della prova o fattispecie che prescindano dall'accertamento effettivo dell'elemento soggettivo¹²⁷. La Corte costituzionale ha chiarito che il principio di non colpevolezza costituisce un parametro di legittimità delle norme penali, in quanto impedisce la costruzione di modelli di responsabilità fondati su automatismi o su presunzioni assolute non superabili: tale

¹²¹ C. Guthrie, J.J. Rachlinski, A.J. Wistrich, Inside the Judicial Mind, in *Cornell Law Review*, 86, 2001.

¹²² Art. 27, co. 2, Cost.; art. 6, par. 2, CEDU. Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Bologna, Zanichelli, 2019; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 11ª ed., Padova, CEDAM, 2020.

¹²³ Art. 533 c.p.p. Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*; F. Mantovani, *op. cit.*

¹²⁴ Cfr. D. Pulitanò, *op. cit.*; G. Ubertis, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, Giuffrè, 2015.

¹²⁵ Cfr. L. Ferrajoli, *op. cit.*; F. Mantovani, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*

¹²⁶ Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*; F. Mantovani, *op. cit.*

¹²⁷ Cfr. L. Ferrajoli, *op. cit.*; Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 2010, n. 265, *cit.*, sul divieto di presunzioni assolute di adeguatezza della misura cautelare.

orientamento è stato ribadito con la recente sentenza n. 24/2025, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità di rigidi automatismi nell'esecuzione delle pene in quanto incompatibili con la presunzione di innocenza e con la finalità rieducativa¹²⁸. La dimensione sostanziale della presunzione di innocenza trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha elaborato un "secondo aspetto" del principio, distinto da quello strettamente processuale. Nella sentenza *Allen c. Regno Unito* del 2013, la Grande Camera ha chiarito che la presunzione di innocenza non riguarda soltanto il processo, ma si estende a tutte le manifestazioni del potere pubblico, vietando che individui prosciolti o nei cui confronti sia stato interrotto il procedimento vengano trattati come colpevoli da pubblici ufficiali o autorità (Corte EDU, GC, *Allen c. Regno Unito*, 12 luglio 2013)¹²⁹. Tale elaborazione ha trovato recepimento nell'ordinamento italiano attraverso il D.lgs. n. 188/2021, che ha attuato la Direttiva UE 2016/343 e introdotto l'art. 115-bis c.p.p., il quale vieta alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con pronuncia irrevocabile¹³⁰.

In merito alla decisione giudiziale, la presunzione di innocenza incide profondamente sulla formazione del convincimento del giudice in quanto impone un atteggiamento epistemico di neutralità, che esclude ogni precomprensione colpevolista e richiede che il giudizio sia costruito esclusivamente sulla base delle prove acquisite nel contraddittorio¹³¹. In tal senso, la presunzione di innocenza orienta l'intero processo valutativo, imponendo un metodo rigoroso di analisi delle prove¹³².

¹²⁸ Corte costituzionale, sentenza 7 marzo 2025, n. 24, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2025. La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità di una preclusione biennale automatica alla concessione dei permessi premio, affermando che la presunzione di innocenza implica un generale divieto di considerare l'individuo colpevole nell'ambito di qualsiasi procedimento parallelo sino all'accertamento definitivo della colpevolezza, e che ogni decisione incidente sulla libertà personale richiede una valutazione individualizzata caso per caso. Cfr. anche Corte cost., sent. n. 182/2021, *cit.*

¹²⁹ Corte EDU, Grande Camera, *Allen c. Regno Unito*, 12 luglio 2013, ricorso n. 25424/09. La sentenza ha affermato che la presunzione di innocenza presenta una portata non strettamente endoprocessuale e che il suo "secondo aspetto" mira a proteggere le persone prosciolte dall'essere trattate come colpevoli da pubblici ufficiali o autorità anche al di fuori del procedimento penale.

¹³⁰ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/343, che ha introdotto l'art. 115-bis c.p.p. Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹³¹ Cfr. G. Uberti, *op. cit.*; M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

¹³² Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*

CAPITOLO 3: LA DISCREZIONALITÀ GIUDIZIALE NELLA RISPOSTA PUNITIVA

3.1 Valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti

La valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti costituisce uno dei principali ambiti di esplicazione della discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena, configurandosi come momento essenziale del processo di individualizzazione della risposta sanzionatoria. Il sistema delineato dal codice penale, agli artt. 61 ss., 62 ss. e 69 c.p., affida al giudice un potere valutativo articolato che si esplica nell'accertamento della sussistenza delle circostanze, nella ponderazione della loro incidenza concreta e nel successivo giudizio di bilanciamento¹³³. Le circostanze del reato rappresentano uno strumento di adeguamento della pena al caso concreto, funzionale alla realizzazione del principio di colpevolezza e delle finalità rieducative della sanzione penale sancite dall'art. 27, co. 3, Cost.: esse consentono di superare la rigidità della pena edittale introducendo un meccanismo di modulazione che tiene conto sia della gravità oggettiva del fatto sia delle caratteristiche soggettive dell'autore¹³⁴. Sotto il profilo strutturale, la valutazione delle circostanze si articola in tre fasi distinte, lungo ciascuna delle quali la discrezionalità giudiziale si manifesta in forme diverse¹³⁵.

1. La prima fase consiste nell'accertamento dell'esistenza della circostanza aggravante o attenuante. Essa implica una verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi previsti dalla norma e si colloca sul piano della ricostruzione fattuale. Eppure, la presenza di clausole elastiche o di elementi normativi dal contenuto indeterminato — quali la "crudeltà" (art. 61, n. 4, c.p.) o l'abuso di condizioni di inferiorità" — introduce margini di valutazione che rendono tale fase non del tutto vincolata al dato normativo¹³⁶.
2. La seconda fase concerne la valutazione della sua incidenza concreta sulla pena. In questa sede il giudice è chiamato a stabilire il "peso" della circostanza, graduandone l'intensità in relazione al disvalore del fatto e alla colpevolezza

¹³³ Artt. 61, 62, 62-bis, 69 c.p. Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Bologna, Zanichelli, 2019; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 11ª ed., Padova, CEDAM, 2020.

¹³⁴ Art. 27, co. 3, Cost.; artt. 61 ss. e 62 ss. c.p. Cfr. D. Pulitanò, *Diritto penale*, 8ª ed., Torino, Giappichelli, 2021; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹³⁵ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹³⁶ Art. 61, n. 4, c.p. Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*; F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 6ª ed., Torino, Giappichelli, 2016.

dell'agente, secondo i parametri dell'art. 133 c.p.¹³⁷. Tale momento assume rilievo centrale con riferimento alle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., le quali costituiscono uno degli strumenti principali di individualizzazione della pena. La Corte di cassazione ha precisato che il riconoscimento delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto interamente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi dell'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Cass. pen., Sez. 2, n. 23903/2020)¹³⁸. Tale concessione non costituisce un diritto che discende automaticamente dalla mancanza di profili sfavorevoli, ma richiede elementi di segno positivo: la natura eminentemente qualitativa di tale giudizio lo rende particolarmente esposto a variabilità applicativa anche a fronte di situazioni analoghe.

3. La terza fase è rappresentata dal giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, disciplinato dall'art. 69 c.p., che costituisce il momento di massima espressione della discrezionalità giudiziale. Come chiarito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, le decisioni concernenti il bilanciamento tra circostanze costituiscono espressione di un apprezzamento discrezionale proprio del giudice di merito, sottratto al controllo di legittimità ogniqualvolta risulti adeguatamente motivato e non si traduca in puro arbitrio o in un percorso argomentativo palesemente illogico (Cass. S.U., n. 10713/2010, *Contaldo*)¹³⁹ pen., Sez. VI, n. 38770/2024). La ratio di tale impostazione risale alla stessa genesi dell'istituto: la disciplina dell'art. 69 c.p. è ispirata dalla necessità che il giudice abbia una visione completa e organica del reo e del reato commesso, in modo che la pena da applicare in concreto sia il risultato di un giudizio complessivo e sintetico¹⁴⁰.

La dottrina ha sottolineato come la motivazione della sentenza si configuri come lo strumento di controllo della discrezionalità giudiziale in questa materia, in quanto consente di rendere trasparente il percorso logico seguito dal giudice¹⁴¹.

¹³⁷ Art. 133 c.p. Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*

¹³⁸ Cass. pen., Sez. 2, 15 luglio 2020, n. 23903, CED Rv. 279549-02.

¹³⁹ Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 10713 (*Contaldo*), CED Rv. 245931. La sentenza ha affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze è espressione di un potere discrezionale tipico del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione, anche limitata all'affermazione che la soluzione adottata è la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena.

¹⁴⁰ Cass. pen., Sez. VI, 19 settembre 2024, n. 38770

¹⁴¹ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; M. Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, CEDAM, 1975.

3.2 Proporzionalità della pena e funzioni costituzionali della sanzione

Il principio di proporzionalità della pena si colloca al centro del sistema penale contemporaneo, rappresentando uno dei principali criteri di orientamento della discrezionalità giudiziale nella fase di commisurazione della sanzione. Esso implica la necessaria corrispondenza tra la gravità del fatto e la misura della pena, imponendo che la risposta punitiva sia adeguata al disvalore concreto del reato e alla colpevolezza dell'autore¹⁴². Sebbene non espressamente consacrato in una singola disposizione costituzionale, il principio di proporzionalità è stato progressivamente elaborato dalla giurisprudenza costituzionale quale sintesi di diversi parametri: il principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, co. 1, Cost. e la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, co. 3, Cost.¹⁴³. Esso si impone pertanto non solo al legislatore nella determinazione delle pene, ma anche al giudice nella concreta applicazione della sanzione. La Corte costituzionale ha sistematicamente dichiarato l'illegittimità di discipline sanzionatorie che impediscono un'adeguata individualizzazione della pena: un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto — affermano le pronunce nn. 86/2024, 120/2023 e 46/2024 — pregiudica il principio di individualizzazione della pena e viola il precetto rieducativo di cui all'art. 27, co. 3, Cost., il quale vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione¹⁴⁴.

Nel sistema codicistico, il principio di proporzionalità trova attuazione principalmente attraverso gli artt. 132 e 133 c.p., che attribuiscono al giudice il compito di determinare la pena tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole¹⁴⁵. L'art. 133 c.p. individua una serie di criteri — la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo e il luogo dell'azione, nonché l'intensità del dolo o il grado della colpa — che consentono di adeguare la pena al caso concreto, realizzando un bilanciamento tra proporzione e individualizzazione¹⁴⁶. La dottrina penalistica ha sottolineato come la

¹⁴² Cfr. D. Pulitanò, *Diritto penale*, 8ª ed., Torino, Giappichelli, 2021; G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 10ª ed., Milano, Giuffrè, 2022.

¹⁴³ Artt. 3, 27 co. 1, 27 co. 3, Cost. Cfr. D. Pulitanò, *op. cit.*; F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 6ª ed., Torino, Giappichelli, 2016.

¹⁴⁴ Corte costituzionale, sentenza 22 marzo 2024, n. 46, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2024 (illegittimità pena minima appropriazione indebita); Corte costituzionale, sentenza 24 maggio 2023, n. 120, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2023 (illegittimità art. 629 c.p. per sproporzione del minimo edittale); Corte costituzionale, sentenza 2024, n. 86, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2024. In tutte e tre le pronunce la Corte ha affermato che un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto pregiudica il principio di individualizzazione della pena e contrasta con la finalità rieducativa dell'art. 27, co. 3, Cost.

¹⁴⁵ Artt. 132 e 133 c.p. Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *op. cit.*; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 11ª ed., Padova, CEDAM, 2020.

¹⁴⁶ Art. 133 c.p. Cfr. D. Pulitanò, *op. cit.*; F. Palazzo, *op. cit.*

proporzionalità non si esaurisca in un criterio meramente quantitativo, ma assuma una dimensione qualitativa strettamente connessa alle funzioni costituzionali della sanzione¹⁴⁷. Il sistema penale contemporaneo ha superato le concezioni monofunzionali della pena, accogliendo una prospettiva pluralistica che riconosce alla sanzione una molteplicità di finalità tra loro complementari. La **funzione retributiva** esprime l'esigenza che la pena costituisca una risposta proporzionata al fatto commesso, garantendo il rispetto del principio di colpevolezza e impedendo l'irrogazione di sanzioni arbitrarie o eccessive¹⁴⁸. La **funzione di prevenzione generale** si rivolge alla collettività e consiste nella capacità della norma penale di orientare i comportamenti sociali attraverso la minaccia e l'effettiva applicazione della sanzione; la dottrina distingue tra prevenzione generale negativa, fondata sull'effetto intimidatorio, e prevenzione generale positiva, che mira a rafforzare la fiducia nell'ordinamento e la validità delle norme¹⁴⁹. La **funzione di prevenzione speciale** è rivolta al singolo autore del reato e concerne l'esigenza di evitare che egli commetta nuovi illeciti, realizzandosi attraverso effetti dissuasivi individuali, neutralizzatori e rieducativi¹⁵⁰. La **funzione rieducativa** assume un ruolo centrale nell'ordinamento costituzionale italiano, imponendo che la pena sia orientata al reinserimento sociale del condannato e non si risolva in una mera afflizione¹⁵¹. In questa prospettiva, la proporzionalità deve essere intesa anche come adeguatezza della sanzione rispetto alle finalità costituzionali che essa è chiamata a perseguire: la pena proporzionata non è soltanto quella corrispondente alla gravità del fatto, ma anche quella idonea a realizzare un equilibrio tra esigenze repressive e finalità rieducative¹⁵². Un ulteriore sviluppo del principio di proporzionalità si rinviene nel criterio del **minimo sacrificio necessario** della libertà personale, secondo cui la pena deve incidere sui diritti fondamentali del condannato solo nella misura strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità del sistema penale¹⁵³. Tale principio rafforza l'idea di una discrezionalità giudiziale orientata non alla massimizzazione della sanzione, ma alla ricerca della soluzione meno afflittiva tra quelle compatibili con le esigenze di giustizia: esso riflette, sul piano della commisurazione concreta, la concezione del diritto penale come *extrema ratio*¹⁵⁴. La discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena si

¹⁴⁷ Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*

¹⁴⁸ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *op. cit.*

¹⁴⁹ Cfr. D. Pulitanò, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹⁵⁰ Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*; G. Fiandaca, E. Musco, *op. cit.*

¹⁵¹ Art. 27, co. 3, Cost. Cfr. Corte costituzionale, sentenza 2 luglio 1990, n. 313, *cit.*; Corte costituzionale, sentenza 7 marzo 2025, n. 24, *cit.*

¹⁵² Cfr. D. Pulitanò, *op. cit.*; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *op. cit.*

¹⁵³ Cfr. L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, 11ª ed., Roma-Bari, Laterza, 2014; D. Pulitanò, *op. cit.*

¹⁵⁴ Cfr. L. Ferrajoli, *op. cit.*; F. Palazzo, *op. cit.*

configura pertanto come un'attività di bilanciamento costituzionalmente orientato, nella quale il giudice compone esigenze potenzialmente confliggenti: proporzione al fatto, personalizzazione della sanzione, prevenzione e rieducazione¹⁵⁵. La complessità di tale operazione rende il processo decisionale strutturalmente esposto al rischio di influenze extragiuridiche. Se la commisurazione della pena rappresenta il momento di massima espansione della discrezionalità giudiziale, essa costituisce al contempo il punto in cui emergono con maggiore evidenza i limiti strutturali del modello decisionale penalistico. In questa fase il giudice è chiamato non tanto ad applicare regole predeterminate, quanto a operare una sintesi tra criteri eterogenei, spesso privi di una gerarchia normativa esplicita¹⁵⁶. Ciò che rileva, in questa prospettiva, non è tanto l'ampiezza della discrezionalità — già fisiologica nel sistema — quanto la qualità epistemologica del processo decisionale che la sostiene: la commisurazione della pena si fonda su giudizi che non sono integralmente verificabili né replicabili, in quanto implicano valutazioni qualitative e prognostiche difficilmente riconducibili a parametri oggettivi.¹⁵⁷

Un primo elemento di vulnerabilità strutturale risiede nella dimensione prognostica insita nella valutazione del reo. Il giudizio sulla futura condotta del soggetto — rilevante ai fini della valutazione della capacità a delinquere ex art. 133, co. 2, c.p. — non si basa su dati empiricamente controllabili, ma su inferenze probabilistiche che possono essere influenzate da schemi cognitivi impliciti e da aspettative formate nel corso del processo¹⁵⁸. In questo senso, la decisione sulla pena si colloca in una zona di confine tra giudizio giuridico e giudizio predittivo, con un conseguente aumento del rischio di errore sistematico¹⁵⁹.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dal fatto che il sistema non stabilisce quanto debba pesare la gravità del fatto rispetto alla personalità del reo, né fornisce criteri per la comparazione tra elementi qualitativamente diversi. Questa lacuna rappresenta una caratteristica strutturale del modello, che affida al giudice il compito di costruire autonomamente il bilanciamento¹⁶⁰. È proprio in questo spazio di incertezza che i *bias* cognitivi trovano terreno fertile: in assenza di criteri decisionali rigidamente strutturati, il

¹⁵⁵ Cfr. D. Pulitanò, *op. cit.*; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *op. cit.*

¹⁵⁶ Cfr. D. Pulitanò, *Diritto penale*, 8ª ed., Torino, Giappichelli, 2021; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 10ª ed., Milano, Giuffrè, 2022.

¹⁵⁷ Taruffo, M. (2009). *La semplice verità: il giudice e la costruzione dei fatti*. Laterza.

¹⁵⁸ Art. 133, co. 2, c.p. Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, 8ª ed., Bologna, Zanichelli, 2019; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, 11ª ed., Padova, CEDAM, 2020.

¹⁵⁹ Cfr. G. Ubertis, *op. cit.*; I.E. Dror, Cognitive and Human Factors in Expert Decision Making: Six Fallacies and the Eight Sources of Bias, in *Analytical Chemistry*, 92, 2020, pp. 7998-8004. Lo studio di Dror analizza sistematicamente le fonti di distorsione cognitiva nel ragionamento esperto, con applicazioni dirette ai contesti forensi e giudiziali.

¹⁶⁰ Cfr. D. Pulitanò, *op. cit.*; F. Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*, 6ª ed., Torino, Giappichelli, 2016.

decisore tende a ricorrere alle euristiche, ovvero a scorciatoie di pensiero che semplificano il processo valutativo a scapito della sua razionalità¹⁶¹.

Tra queste, l'*anchoring effect* assume particolare rilevanza nella determinazione della pena. La ricerca sperimentale ha documentato come la richiesta del pubblico ministero funga da ancora cognitiva capace di orientare sistematicamente la decisione del giudice sulla pena — fenomeno che sarà analizzato in dettaglio nella Sezione 2, par. 1.6.3¹⁶².

Un ulteriore profilo di vulnerabilità riguarda il ruolo dell'**esperienza professionale** nella formazione del giudizio. Berryessa et. al., (2023) nel loro modello teorico pubblicato su *Legal and Criminological Psychology*, hanno individuato tre fonti principali del *pro-prosecution bias* nei giudici con trascorso da pubblici ministeri: la socializzazione professionale, che genera un *prosecutorial mindset* fondato sulla focalizzazione sulla colpevolezza e sulla protezione della collettività; la selezione professionale e auto-selezione nella magistratura giudicante; e l'azione di *bias* inconsapevoli — *confirmation bias* e *role-induced bias* — che modellano il comportamento giudiziale attraverso schemi cognitivi consolidati nel ruolo requirente¹⁶³. In termini giuridici, ciò non si traduce necessariamente in una violazione delle regole di diritto, ma in una diversa modulazione del processo valutativo che può incidere sul peso attribuito ai fattori rilevanti nella commisurazione della pena: il rischio non è quello di decisioni formalmente illegittime, ma di decisioni sistematicamente orientate, nelle quali la discrezionalità viene esercitata entro schemi cognitivi non esplicitati¹⁶⁴.

In questo quadro, la **motivazione della sentenza** svolge una funzione centrale, ma non risolutiva. Essa consente di rendere esplicito il percorso decisionale e di sottoporlo al controllo di legittimità, ma non è sempre in grado di intercettare i processi cognitivi impliciti che hanno orientato la decisione¹⁶⁵. Come evidenziato in dottrina, la motivazione può razionalizzare *ex post* una decisione già formata, senza necessariamente eliminarne le componenti intuitive: essa descrive il percorso seguito, ma non garantisce che tale percorso sia stato privo di distorsioni cognitive¹⁶⁶. La commisurazione della pena si

¹⁶¹ Cfr. A. Tversky, D. Kahneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, in *Science*, 185, 1974, pp. 1124-1131; C. Guthrie, J.J. Rachlinski, A.J. Wistrich, Inside the Judicial Mind, in *Cornell Law Review*, 86, 2001.

¹⁶² B. Englich, T. Mussweiler, Sentencing Under Uncertainty: Anchoring Effects in the Courtroom, in *Journal of Applied Social Psychology*, 31, 2001, pp. 1535-1551. Nello studio, 16 giudici professionali con una media di 15,4 anni di esperienza emettevano pene medie di 35,75 mesi quando la richiesta del PM era alta, e di 28,00 mesi quando era bassa, per lo stesso identico caso di reato.

¹⁶³ C.M. Berryessa, I.E. Dror, B. McCormack, Prosecuting from the Bench? Examining Sources of Pro-Prosecution Bias in Judges, in *Legal and Criminological Psychology*, 28, 2022, n. 1, pp. 1-14.

¹⁶⁴ Cfr. C.M. Berryessa et al., *op. cit.*; G. Gulotta, *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*, Milano, Giuffrè, 2011.

¹⁶⁵ Cfr. M. Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, CEDAM, 1975; Cass. pen., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 47289, *cit.*

¹⁶⁶ Cfr. G. Uberti, *op. cit.*; I.E. Dror, *op. cit.* Sul fenomeno della razionalizzazione *post hoc* nelle decisioni giudiziarie cfr. anche C. Guthrie, J.J. Rachlinski, A.J. Wistrich, *op. cit.*, pp. 810-815.

configura pertanto come un ambito in cui la discrezionalità giudiziale, pur necessaria e costituzionalmente orientata, si rivela strutturalmente vulnerabile. Tale vulnerabilità non deriva da un difetto del sistema, ma dalla natura stessa dell'attività valutativa richiesta al giudice, che si colloca inevitabilmente al confine tra diritto e decisione¹⁶⁷.

¹⁶⁷ Ivi.

SEZIONE 2: LE BASI PSICOLOGICHE DELLA DECISIONE GIUDIZIARIA

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE ALLA PSICOLOGIA DEL GIUDIZIO

1.1 Il processo decisionale umano: sistemi intuitivi ed analitici

Il processo decisionale umano si caratterizza per una strutturale asimmetria tra la complessità delle scelte che gli individui sono quotidianamente chiamati a compiere e le risorse cognitive disponibili¹⁶⁸. Questa asimmetria ha portato la psicologia cognitiva a elaborare dei modelli descrittivi capaci di spiegare come gli individui riescano ad arrivare a giudizi coerenti e funzionali pur in condizioni di incertezza, pressione temporale o con a disposizione informazioni incomplete¹⁶⁹. Il quadro teorico più influente in questo ambito è rappresentato dalle teorie del *dual process*, le quali postulano l'esistenza di due classi di processi cognitivi, differenziate per caratteristiche funzionali, risorse impiegate e modalità di interazione nella produzione del giudizio finale¹⁷⁰. Tversky e Kahneman (1974) identificano nelle euristiche i meccanismi attraverso i quali gli individui semplificano i compiti decisionali complessi, sostituendo la valutazione diretta di una proprietà difficile da misurare con la valutazione di una proprietà più accessibile¹⁷¹. Queste scorciatoie cognitive — tra le quali l'euristica della rappresentatività, quella della disponibilità e quella dell'ancoraggio e aggiustamento¹⁷² — permettono di formulare giudizi rapidi e generalmente adeguati, ma producono al contempo deviazioni sistematiche rispetto al percorso normativo della logica e della probabilità¹⁷³. Ciò che distingue tali deviazioni dagli errori casuali è precisamente la loro sistematicità in quanto esse tendono a manifestarsi in modo ricorrente, nella stessa direzione, attraverso

¹⁶⁸Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). Judgments of and by Representativeness. 84-98.

<https://doi.org/10.1017/cbo9780511809477.007>

¹⁶⁹ Arvai, J. (2013). Thinking, fast and slow, Daniel Kahneman, Farrar, Straus & Giroux. *Journal of Risk Research*, 16(10), 1322–1324. <https://doi.org/10.1080/13669877.2013.766389>

Viale R, Gallagher S, Gallese V. Bounded rationality, enactive problem solving, and the neuroscience of social interaction. *Front Psychol*. 2023 May 18;14:1152866. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1152866. PMID: 37275688; PMCID: PMC10232769.

¹⁷⁰ Evans, J. S. B., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. *Perspectives on psychological science*, 8(3), 223-241.

¹⁷¹ Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. *science*, 185(4157), 1124-1131.

¹⁷² L'euristica della rappresentatività porta a stimare la probabilità di un evento in base a quanto esso assomiglia a un prototipo mentale, trascurando le frequenze di base. L'euristica della disponibilità induce a giudicare la probabilità di un evento in funzione della facilità con cui esempi analoghi vengono recuperati dalla memoria, favorendo così i casi più recenti o emotivamente salienti. L'ancoraggio e aggiustamento descrive invece la tendenza a partire da un valore iniziale — anche arbitrario — e a correggere insufficientemente la stima in direzione della risposta corretta.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. *science*, 185(4157), 1124-1131.

¹⁷³ Cfr. A. Tversky, D. Kahneman, *op. cit.*

popolazioni diverse, inclusi soggetti con elevata formazione tecnica¹⁷⁴. Stanovich e West (2000), propongono una distinzione tra processi appartenenti al Sistema 1 — rapidi, automatici, a basso consumo cognitivo e indipendenti dalla memoria di lavoro — e processi appartenenti al Sistema 2 — lenti, deliberati, dipendenti dalla memoria di lavoro e impiegati nel ragionamento ipotetico e nella pianificazione¹⁷⁵. Kahneman (2012) ha successivamente sintetizzato questa distinzione, mostrando come la maggior parte delle decisioni sia dominata dal Sistema 1, mentre il Sistema 2 intervenga in modo selettivo e spesso tardivo, con una funzione di monitoraggio¹⁷⁶. In particolare, il Sistema 1 opera per associazioni e schemi appresi generando risposte di *default* in modo automatico e tendendo a produrre una soluzione immediata anche di fronte a problemi che richiederebbero un ragionamento più complesso¹⁷⁷. Il Sistema 2, fa riferimento al sistema di controllo deliberato: esso verifica, corregge o conferma le risposte del Sistema 1, ma solo quando viene effettivamente attivato — il che non è automatico¹⁷⁸. Un meccanismo particolarmente rilevante in questa prospettiva è la sostituzione attributiva (*attribute substitution*), descritta da Kahneman e Frederick (2002) secondo cui di fronte ad un problema complesso, il soggetto tende inconsapevolmente a sostituire la domanda originaria con una più semplice e accessibile, producendo una risposta che appare coerente ma basata su un'impostazione diversa del problema¹⁷⁹. Strettamente connesso è il fenomeno del *feeling of rightness* (FOR), identificato da Thompson et al., (2011) secondo cui le risposte generate dal Sistema 1 sono accompagnate da un'esperienza metacognitiva di correttezza che segnala al soggetto se sia necessario attivare un'elaborazione più profonda¹⁸⁰. Quando il FOR è elevato la probabilità che il Sistema 2 venga attivato con la funzione di tipo correttiva si riduce drasticamente, indipendentemente dall'accuratezza effettiva della risposta intuitiva¹⁸¹. Evans e Stanovich (2013) hanno proposto una revisione critica della terminologia originale, suggerendo di sostituire l'etichetta "sistemi" — che implica impropriamente l'esistenza di strutture neurali separate — con le categorie più precise di processi di Tipo 1 e processi di Tipo 2,

¹⁷⁴ Guthrie, Chris and Rachlinski, Jeffrey John and Wistrich, Andrew J., Inside the Judicial Mind. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=257634> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.257634>

¹⁷⁵ Stanovich KE, West RF. Advancing the rationality debate. *Behavioral and Brain Sciences*. 2000;23(5):701-717. doi:10.1017/S0140525X00623439

Stanovich, K., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate?. *Behavioral and Brain Sciences*, 23, 645 - 665. <https://doi.org/10.1017/s0140525x00003435>

¹⁷⁶ Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Italia: Mondadori.

¹⁷⁷ Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Italia: Mondadori.

¹⁷⁸ Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Italia: Mondadori.

¹⁷⁹ Kahneman, D., & Frederick, S. (2002). Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment. *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment*, 49(49-81), 74.

¹⁸⁰ Thompson, V. A., Turner, J. A. P., & Pennycook, G. (2011). Intuition, reason, and metacognition. *Cognitive psychology*, 63(3), 107-140.

¹⁸¹ Ivi.

definiti non dall'architettura cognitiva sottostante bensì dalle loro proprietà funzionali: autonomia e assenza di carico cognitivo sulla ML per i primi; dipendenza dalla memoria di lavoro e supporto del pensiero ipotetico per i secondi¹⁸². Il programma di ricerca sulle euristiche e i bias ha tuttavia incontrato una critica da parte di Gigerenzer (2011), il quale ha proposto una prospettiva alternativa denominata razionalità ecologica (*ecological rationality*)¹⁸³. Secondo Gigerenzer (2011), le euristiche non sono distorsioni del ragionamento rispetto a un ideale normativo astratto, bensì strategie adattive selezionate evolutivamente perché funzionano efficacemente negli ambienti naturali in cui si sono sviluppate: la loro razionalità è ecologica, ossia relativa alla struttura dell'ambiente decisionale¹⁸⁴. In questa prospettiva, definire un'euristica come "*bias*" presuppone l'adozione di un modello normativo che non necessariamente corrisponde alla struttura informativa dell'ambiente reale in cui il decisore opera¹⁸⁵. Un ulteriore livello di complessità nella spiegazione dei processi decisionali è introdotto dal contributo delle neuroscienze cognitive, che hanno mostrato come le emozioni costituiscano un componente funzionale del ragionamento. Damasio (1994), nella sua ipotesi dei marcatori somatici (*somatic marker hypothesis*), ha documentato che stati fisiologici ed emotivi associati a esperienze passate fungono da segnali impliciti che orientano le scelte prima e durante il ragionamento consapevole, con la funzione adattiva di ridurre lo spazio delle alternative da considerare¹⁸⁶. Di fatto, pazienti con lesioni prefrontali che compromettono la generazione di marcatori somatici mostrano un'incapacità selettiva di prendere decisioni vantaggiose pur conservando intatte le capacità di ragionamento logico-deduttivo, dimostrando che anche a livello neurobiologico la netta separazione tra emozione e ragione è infondata¹⁸⁷. Nel contesto giudiziario, questo contributo suggerisce che il convincimento del giudice non è mai puramente cognitivo: risposte emotive implicite agli elementi del caso — quali la percezione della pericolosità dell'imputato, la gravità del fatto o la credibilità dei testimoni — possono orientare il giudizio anche in assenza di una deliberazione consapevole¹⁸⁸. La manifestazione più diretta dei meccanismi descritti nel ragionamento giudiziale è rappresentata dal modello narrativo

¹⁸² Evans, J. S. B., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. *Perspectives on psychological science*, 8(3), 223-241.

¹⁸³ Gigerenzer, G. (2008). Why heuristics work. *Perspectives on psychological science*, 3(1), 20-29.

¹⁸⁴ Ivi.

¹⁸⁵ Ivi.

¹⁸⁶ Damasio, A. R. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. Putnam.

Bechara, A., & Damasio, A. R. (2005). The somatic marker hypothesis: A neural theory of economic decision. *Games and economic behavior*, 52(2), 336-372..

¹⁸⁷ Bechara, A., & Damasio, A. R. (2005). The somatic marker hypothesis: A neural theory of economic decision. *Games and economic behavior*, 52(2), 336-372.

¹⁸⁸ Gulotta, G. (2011). *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa* (Vol. 53). Giuffrè Editore.

(*story model*) di Pennington e Hastie (1992)¹⁸⁹. Secondo questo modello, il decisore non valuta le prove in modo lineare e analitico, ma costruisce attivamente una rappresentazione narrativa coerente degli eventi, una "storia", organizzando le evidenze disponibili sulla base di relazioni causali e intenzionali e valutando ciascun elemento in funzione della sua compatibilità con la narrazione in corso di costruzione¹⁹⁰. Questa fase di *story construction* è un processo essenzialmente di Tipo 1: essa avviene in modo rapido, è fortemente influenzata dagli schemi cognitivi preesistenti del decisore e può essere completata prima che inizi la verifica deliberata delle alternative¹⁹¹. La valutazione degli elementi di prova successivamente acquisiti tende a essere filtrata attraverso la storia già costruita, producendo quell'effetto di *confirmation bias*¹⁹². Nel ragionamento giudiziario, questo implica che la motivazione della sentenza — espressione dei processi di Tipo 2 — può essere costruita *ex post* per giustificare un convincimento formatosi in modo prevalentemente intuitivo, rendendo il controllo di legittimità uno strumento necessario ma non sempre sufficiente a intercettare le distorsioni cognitive¹⁹³. Nel loro insieme, questi contributi delineano un modello del processo decisionale umano caratterizzato da razionalità limitata, nella quale le decisioni derivano dall'interazione tra processi automatici, stati emotivi impliciti ed elaborazioni controllate, con una strutturale asimmetria a favore dei primi. Il pensiero intuitivo rappresenta dunque la modalità principale di funzionamento della mente, mentre il controllo analitico interviene in modo selettivo e non sempre efficace¹⁹⁴.

1.2 Bias cognitivi: definizione, cause, effetti

I *bias* cognitivi possono essere definiti come distorsioni sistematiche e inconsce del ragionamento, le quali si manifestano in modo regolare e prevedibile¹⁹⁵. Queste distorsioni rappresentano uno dei fenomeni più documentati nella letteratura psicologica e uno dei più rilevanti per l'analisi del processo decisionale in ambito forense e

¹⁸⁹Pennington, N., & Hastie, R. (1992). Explaining the evidence: Tests of the Story Model for juror decision making. *Journal of personality and social psychology*, 62(2), 189.

¹⁹⁰Pennington, N., & Hastie, R. (1993). *The story model for juror decision making* (pp. 192-221). Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁹¹Pennington, N., & Hastie, R. (1993). *The story model for juror decision making* (pp. 192-221). Cambridge: Cambridge University Press.

¹⁹²Ivi.

¹⁹³Taruffo, M. (1975). *La motivazione della sentenza civile*. CEDAM. Ubertain, G. (2015). *Profili di epistemologia giudiziaria*. Giuffrè.

¹⁹⁴Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Edizioni Mondadori.

¹⁹⁵Meterko, V., & Cooper, G. (2021). Cognitive Biases in Criminal Case Evaluation: A Review of the Research. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 37, 101-122. <https://doi.org/10.1007/s11896-020-09425-8>

giudiziario¹⁹⁶. A differenza degli errori casuali, i *bias* seguono direzioni costanti e producono effetti cumulativi che compromettono la qualità del giudizio anche in soggetti con elevata competenza tecnica, poiché operano tipicamente al di fuori della consapevolezza del decisore¹⁹⁷. La ricerca empirica ha documentato come la conoscenza teorica dei *bias* e persino la formazione specifica sul tema non garantiscano l'immunità: in un'indagine su 403 esperti forensi provenienti da 21 paesi, Kukucka et al., (2017) hanno rilevato che il 71% dei partecipanti riteneva di poter ridurre l'influenza dei *bias* attraverso il semplice sforzo volitivo, il 54% negava che i propri giudizi fossero influenzati da *bias*, e il 37% si attribuiva un tasso di accuratezza del 100%¹⁹⁸. Questi dati illustrano empiricamente quella che Dror (2016) denomina *bias blind spot*: il fenomeno per cui gli individui tendono a riconoscere i *bias* negli altri ma a negarli in sé stessi, confermando che la convinzione di essere immuni alle distorsioni cognitive è essa stessa una forma di *bias* particolarmente insidiosa nei contesti professionali¹⁹⁹.

Il riferimento teorico più solido per comprendere i *bias* nel ragionamento esperto, è il modello HEP (*Hierarchy of Expert Performance*), elaborato da Dror (2016)²⁰⁰. Il modello (Fig.1) organizza la prestazione esperta in otto livelli gerarchici che articolano due dimensioni fondamentali: la distinzione tra **osservazioni** (livelli 1-4) e **conclusioni** (livelli 5-8), e la distinzione tra **affidabilità** (*reliability*) — ovvero la consistenza e riproducibilità del giudizio in assenza di informazioni di contesto — e **biasabilità** (*biasability*) — ovvero la capacità di formulare giudizi basati su informazioni rilevanti senza essere influenzati da informazioni irrilevanti.²⁰¹ Questa struttura gerarchica è teoricamente significativa perché implica che l'affidabilità sia una condizione più basilare della biasabilità: se le osservazioni di un esperto non sono consistenti nemmeno in assenza di fattori distortenti, la questione del *bias* diventa secondaria rispetto al problema fondamentale della variabilità intrinseca del giudizio²⁰².

¹⁹⁶ Dror, I. E. (2016). A hierarchy of expert performance. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 5(2), 121-127.
Kunkler, K. S., & Roy, T. (2023). Reducing the impact of cognitive bias in decision making: Practical actions for forensic science practitioners. *Forensic Science International: Synergy*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2023.100341>

¹⁹⁷ Kukucka, J., Kassir, S. M., Zapf, P. A., & Dror, I. E. (2017). Cognitive bias and blindness: A global survey of forensic science examiners. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 452-459.

¹⁹⁸ Ivi.

¹⁹⁹ Dror, I. (2016). A Hierarchy of Expert Performance. *Journal of applied research in memory and cognition*, 5, 121-127. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2016.03.001>

Dror, I. (2017). Human expert performance in forensic decision making: Seven different sources of bias†. *Australian Journal of Forensic Sciences*, 49, 541 - 547. <https://doi.org/10.1080/00450618.2017.1281348>

²⁰⁰ Dror, I. (2016). A Hierarchy of Expert Performance. *Journal of applied research in memory and cognition*, 5, 121-127. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2016.03.001>

²⁰¹ Ivi.

²⁰² Ivi..

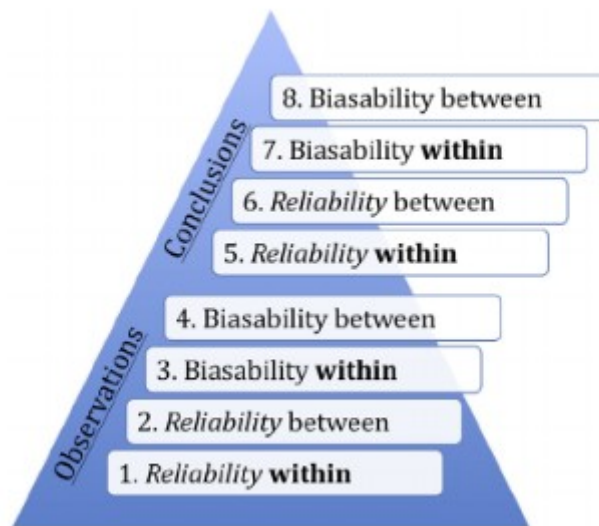


Fig 1: The Hierarchy of Expert Performance; Dror 2016

La distinzione tra osservazioni e conclusioni è particolarmente rilevante per il ragionamento giudiziario. Dror (2016) evidenzia nei suoi studi, come *fingerprint experts* mostrassero conclusioni diverse tra il 17% e l'80% dei casi quando lo stesso materiale veniva ripresentato in un contesto di informazioni contestuali irrilevanti (livelli 7-8 dell'HEP), e come persino le *osservazioni* — ad esempio il numero di *minutia* rilevate in una impronta — variassero significativamente in funzione della presenza di un confronto-bersaglio (livelli 3-4)²⁰³. Questo dimostra che la contaminazione cognitiva non opera soltanto nella fase interpretativa, ma si inserisce a livello percettivo-osservativo, rendendo le stesse evidenze oggettive soggette a variazione in funzione del contesto in cui vengono acquisite. Quando le conclusioni orientano le osservazioni anziché derivarne, ci troviamo di fronte a un meccanismo che Dror (2016) descrive come il nucleo centrale del *confirmation bias*, dove si produce un circolo vizioso in cui l'ipotesi iniziale si auto-conferma attraverso una raccolta selettiva delle evidenze²⁰⁴. Gli studi condotti da Cooper e Meterko (2019) mostrano che informazioni contestuali irrilevanti quali la storia del sospettato, la natura del crimine o la conoscenza di una confessioni, influenzano sistematicamente le conclusioni degli analisti: in 9 degli 11 studi che esaminano questa variabile con partecipanti esperti, l'esposizione a informazioni di caso produceva conclusioni distorte rispetto alla condizione di controllo²⁰⁵. Allo stesso modo, la

²⁰³ Ivi.

²⁰⁴ Ivi.

²⁰⁵ Cooper, G. S., & Meterko, V. (2019). Cognitive bias research in forensic science: A systematic review. *Forensic science international*, 297, 35-46.

conoscenza di una decisione precedente, influenzava sistematicamente le conclusioni degli analisti in tutti gli studi che esaminavano questa variabile²⁰⁶. Questi risultati supportano sia il principio della *biasabilità contestuale* alla base del modello HEP, sia la necessità di procedure strutturate — quali il *Linear Sequential Unmasking* (LSU) — che regolino l'ordine e la sequenza di esposizione alle informazioni, riducendo la contaminazione cognitiva nelle fasi iniziali dell'analisi²⁰⁷. Ditrich (2015), in un'analisi condotta con investigatori criminali di alta esperienza, ha documentato come il *selective perception and confirmation bias* — definito come la tendenza a ricercare, accettare e interpretare le informazioni in modo da confermare le proprie ipotesi — venga identificato dagli stessi pratici come una delle principali distorsioni cognitive con effetti avversi sul lavoro investigativo²⁰⁸. Accanto a questo, vengono identificati:

- Il bias di ancoraggio (*anchoring/pars per toto*) come la tendenza a sovrastimare la validità di informazioni parziali e a fondare le decisioni su un dettaglio inizialmente registrato ignorando fatti nuovi²⁰⁹.

- L'inversione dell'onere della prova (*onus probandi*), per cui la logica accusatoria sposta implicitamente la prospettiva dall'investigazione delle prove alla ricerca di conferme della colpevolezza dell'indagato²¹⁰.

Questi meccanismi, documentati nel contesto investigativo, sono molto più rilevanti nel ragionamento giudiziale, dove la struttura dell'accertamento crea le condizioni per una loro propagazione sequenziale dall'indagine al dibattimento²¹¹. Un aspetto cruciale emerso dalla letteratura riguarda il rapporto tra consapevolezza del bias e capacità di neutralizzarne gli effetti. Come confermano gli studi di Kukucka et al., (2017) la maggiore consapevolezza non implica immunità: come sottolineano gli autori, «*being aware of one's biases and motivated to correct them are necessary — but not sufficient — conditions for overcoming their effects*»²¹². Quindi sensibilizzare i giudici sull'esistenza dei bias non è sufficiente a neutralizzarli, ma si rendono necessarie misure

²⁰⁶ Ivi.

²⁰⁷ Ivi.

²⁰⁸ Ditrich, H. (2015). Cognitive fallacies and criminal investigations. *Science & Justice*, 55(2), 155-159

²⁰⁹ Ivi.

²¹⁰ Ivi.

²¹¹ Ivi.

²¹² Kukucka, J., Kassir, S. M., Zapf, P. A., & Dror, I. E. (2017). Cognitive bias and blindness: A global survey of forensic science examiners. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 452-459.

procedurali strutturate che operino sull'ambiente decisionale prima ancora che sull'individuo²¹³.

1.2.1 *Confirmation bias*

Il *confirmation bias* è definito come la tendenza a ricercare, selezionare e interpretare le informazioni in modo da confermare ipotesi o credenze preesistenti, attribuendo sistematicamente maggiore peso agli elementi coerenti rispetto a quelli contrari²¹⁴. All'interno degli studi di Nickerson (1998), il fenomeno viene collocato tra i *bias* più documentati nella letteratura psicologica, emergendo trasversalmente in contesti che vanno dal ragionamento scientifico alla valutazione clinica, dalla decisione giuridica e all'analisi forense²¹⁵. La sua natura è multidimensionale: il *confirmation bias* non si manifesta in una singola fase del giudizio ma attraversa l'intero processo cognitivo, incidendo sulla ricerca delle informazioni, sulla loro interpretazione e sulla memoria, attraverso meccanismi che si rafforzano progressivamente nel tempo²¹⁶. Per quanto riguarda i meccanismi sottostanti, il *confirmation bias* affonda le proprie radici nella necessità del sistema cognitivo di ridurre la complessità e mantenere coerenza interna, evitando il dispendio di risorse richiesto dall'elaborazione di informazioni contraddittorie²¹⁷. In questa prospettiva, esso può essere interpretato come una strategia di economia cognitiva che privilegia la stabilità rispetto all'accuratezza del giudizio. Le ipotesi iniziali fungono da cornice cognitiva all'interno della quale vengono filtrate le informazioni successive, determinando una progressiva stabilizzazione della convinzione di partenza²¹⁸. Accanto a questa dimensione strutturale, Kunda (1990) ha evidenziato una componente motivazionale altrettanto rilevante: gli individui tendono a orientare il proprio ragionamento verso conclusioni desiderate o coerenti con le proprie credenze attraverso il *motivated reasoning*, una forma di ragionamento in cui la conclusione desiderata precede e orienta la selezione delle strategie cognitive²¹⁹. Questo meccanismo non produce ragionamenti arbitrari ma conclusioni apparentemente giustificate: il decisore non può credere qualsiasi cosa voglia, ma riesce facilmente a costruire un percorso argomentativo che legittima la conclusione già raggiunta per via intuitiva. La

²¹³ Ivi.

²¹⁴ Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of general psychology*, 2(2), 175-220.

²¹⁵ Ivi.

²¹⁶ Ivi.

²¹⁷ Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. *science*, 185(4157), 1124-1131..

²¹⁸ Talluri, B., Urai, A. E., Tsetsos, K., Usher, M., & Donner, T. (2018). Confirmation Bias through Selective Overweighting of Choice-Consistent Evidence.. *Current biology : CB*, 28 19, 3128-3135.e8 . <https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.07.052>

²¹⁹ Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. *Psychological bulletin*, 108(3), 480.

relazione tra questo meccanismo e il *pro-prosecution bias* nei giudici con trascorso da pubblici ministeri — oggetto dei successivi paragrafi — risiede precisamente in questa dinamica: un *prosecutorial mindset* sedimentato dalla socializzazione professionale può funzionare come schema interpretativo preesistente che, attivato dal *confirmation bias*, orienta la raccolta e l'interpretazione delle prove in senso accusatorio anche in assenza di una intenzione consapevole²²⁰.

1.2.2 Belief perseverance

Il *belief perseverance* descrive la tendenza degli individui a mantenere le proprie convinzioni anche dopo che le informazioni su cui esse si fondavano sono state dimostrate false, contraddette da evidenze successive o esplicitamente smentite²²¹. Il fenomeno si distingue concettualmente dal *confirmation bias*: mentre quest'ultimo opera principalmente nella fase di acquisizione e interpretazione delle informazioni, il *belief perseverance* agisce a valle, ostacolando la revisione di credenze già consolidate anche quando il decisore è consapevolmente esposto a evidenze contrastanti²²². Questa distinzione è teoricamente rilevante perché implica che i due meccanismi possono operare in sequenza e si rafforzano reciprocamente: il *confirmation bias* orienta la formazione della credenza iniziale, mentre il *belief perseverance* ne garantisce la persistenza contro le evidenze contrarie, producendo un effetto cumulativo che può cristallizzare il convincimento ben prima che il processo valutativo si concluda²²³.

Per comprendere il *belief perseverance* è necessario risalire al quadro teorico che lo sottende, elaborato da Festinger (1959) nella sua teoria della dissonanza cognitiva²²⁴. Festinger (1959) postula che gli individui siano fondamentalmente motivati a mantenere coerenza tra le proprie cognizioni — pensieri, credenze, atteggiamenti, comportamenti — e che l'inconsistenza tra di esse generi un disagio psicologico aversivo che li spinge ad agire per ripristinare la consonanza²²⁵. Questa riduzione della dissonanza non implica necessariamente la revisione della credenza: più spesso l'individuo modifica la valutazione delle evidenze contrarie, reinterpretandole o attribuendo loro minore rilevanza, preservando così la coerenza interna del proprio sistema cognitivo a discapito

²²⁰ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²²¹ Anderson, C. A., Lepper, M. R., & Ross, L. (1980). Perseverance of social theories: The role of explanation in the persistence of discredited information. *Journal of personality and social psychology*, 39(6), 1037.

²²² Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of general psychology*, 2(2), 175-220

²²³ Ivi.

²²⁴ Festinger, L. (1959). *Cognitive dissonance*. New York.

²²⁵ Ivi.

dell'accuratezza del giudizio²²⁶. Confutare la credenza iniziale implica un'azione cognitivamente costosa e psicologicamente indesiderabile²²⁷.

Un secondo livello teorico è offerto dalla già analizzata nozione di *motivated reasoning* elaborata da Kunda (1990): il decisore non è passivo di fronte alle proprie credenze, ma attivamente seleziona strategie cognitive orientate a sostenere le conclusioni desiderate, costruendo percorsi argomentativi apparentemente razionali ma finalizzati alla conferma piuttosto che alla valutazione imparziale delle evidenze²²⁸. Questo implica che il *belief perseverance* non sia un semplice effetto inerziale della cognizione, ma un processo attivo in cui la motivazione alla coerenza orienta la ricerca selettiva di giustificazioni per la credenza mantenuta²²⁹. Il contributo di Anderson et al., (1980), ci mostra attraverso il paradigma del *debriefing* che credenze indotte artificialmente tendevano a persistere anche dopo la completa smentita delle informazioni su cui si fondavano²³⁰. Il meccanismo cruciale identificato dagli autori è la generazione di spiegazioni causali: quando un individuo formula una spiegazione del perché la sua credenza sia vera, questa spiegazione acquisisce una vita propria indipendente dai dati originali e continua a sostenere la credenza anche dopo che quei dati vengono invalidati²³¹. In altri termini, ciò che persiste non sono i fatti ma le strutture esplicative costruite attorno ad essi, per cui l'individuo può ammettere intellettualmente che le prove originarie erano false, pur continuando a trovare plausibile la credenza che quelle prove avevano indotto, perché la spiegazione causale rimane coerente con il proprio sistema di conoscenze pregresse. Davies (1997) ha successivamente documentato come la persistenza sia significativamente più pronunciata quando il decisore ha generato autonomamente le spiegazioni rispetto a quando gli sono state fornite dall'esterno sottolineando il ruolo centrale dell'elaborazione attiva nella stabilizzazione della credenza²³².

Una terza prospettiva teorica rilevante è quella del pensiero contraffattuale (*counterfactual thinking*) secondo cui revisionare una credenza consolidata richiede non solo l'accettazione delle nuove evidenze, ma la costruzione attiva di una rappresentazione alternativa della realtà, un'operazione cognitivamente costosa che gli individui tendono a evitare quando la credenza originaria è sufficientemente radicata o ha implicazioni

²²⁶Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. *Psychological bulletin*, 108(3), 480.

²²⁷Festinger, L. (1959). Cognitive dissonance. *New York*.

²²⁸Ivi.

²²⁹Ivi.

²³⁰Anderson, C. A., Lepper, M. R., & Ross, L. (1980). Perseverance of social theories: The role of explanation in the persistence of discredited information. *Journal of personality and social psychology*, 39(6), 1037.

²³¹Ivi.

²³²Davies, M. F. (1997). Belief persistence after evidential discrediting: The impact of generated versus provided explanations on the likelihood of discredited outcomes. *Journal of Experimental Social Psychology*, 33(6), 561-578.

pratiche rilevanti — come accade tipicamente nel ragionamento giudiziario, dove il verdetto ha conseguenze irreversibili sulla vita delle persone coinvolte²³³.

In ambito forense, Kukucka e Kassin (2014) hanno fornito una delle prove più dirette del *belief perseverance* applicato al processo penale, testando l'ipotesi che la conoscenza di una confessione potesse contaminare la valutazione di prove forensi indipendenti²³⁴. In una serie di studi, i partecipanti informati che l'imputato aveva confessato erano significativamente più inclini a concludere erroneamente che campioni di scrittura manuale del soggetto e dell'autore del reato fossero della stessa mano, e a giudicare l'imputato colpevole, rispetto al gruppo di controllo non informato della confessione. In un disegno *within-subjects*, gli stessi partecipanti valutavano le medesime prove prima e dopo la conoscenza della confessione: la credenza di colpevolezza indotta dalla confessione persisteva orientando sistematicamente la valutazione delle prove forensi in senso confermativo²³⁵. Questo risultato documenta il meccanismo attraverso cui il *belief perseverance* si traduce in distorsione processuale: in questo caso, la confessione, produce una credenza strutturalmente resistente alla revisione, capace di orientare l'interpretazione di prove che dovrebbero essere valutate indipendentemente²³⁶.

Nel processo penale, questo fenomeno assume molta importanza in quanto il giudice è esposto sin dalle fasi iniziali a informazioni fortemente orientanti — l'imputazione, l'eventuale adozione di misure cautelari, la narrazione accusatoria del pubblico ministero — che tendono a generare una rappresentazione causale della colpevolezza dell'imputato. Applicando il modello di Anderson et al., (1980), questa rappresentazione, una volta elaborata e integrata in una struttura esplicativa coerente, diventa resistente alla revisione anche di fronte a evidenze contrarie acquisite nel dibattimento. Le prove a discarico non sostituiscono la credenza ma vengono reinterpretate attraverso la cornice esplicativa già costruita, svalutate o considerate insufficienti a superare il convincimento già formato²³⁷. Questa dinamica ha conseguenze dirette sul principio processuale dell'oltre ogni ragionevole dubbio: se il *belief perseverance* ha cristallizzato un'ipotesi di colpevolezza nelle fasi pre-dibattimentali, il giudice può trovarsi nella condizione di percepire come insufficiente un livello di dubbio che, in assenza di quella cristallizzazione iniziale,

²³³Byrne, R. (2015). Counterfactual Thought.. *Annual review of psychology*, 67, 135-57 . <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-122414-033249>

²³⁴Kukucka, J., & Kassin, S. M. (2014). Do confessions taint perceptions of handwriting evidence? An empirical test of the forensic confirmation bias. *Law and human behavior*, 38(3), 256.

²³⁵Ivi.

²³⁶Ivi.

²³⁷Ubertis, G. (2021). *Profili di epistemologia giudiziaria*. Giuffrè Francis Lefebvre.

avrebbe orientato la decisione verso l'assoluzione²³⁸. La motivazione della sentenza può in questo caso svolgere una funzione di razionalizzazione *ex post* piuttosto che di controllo genuino del percorso cognitivo, confermando la preoccupazione teorica espressa da Dror (2016) riguardo all'inversione gerarchica tra conclusioni e osservazioni nel modello HEP²³⁹.

1.2.3 Role-induced bias (ruolo accusatorio vs. ruolo difensivo)

Il *role-induced bias* costituisce una distorsione cognitiva che si manifesta quando il ruolo istituzionale o processuale ricoperto dal soggetto orienta, spesso in modo inconsapevole, la selezione, l'interpretazione e la valutazione delle informazioni rilevanti per la decisione, producendo giudizi sistematicamente inclinati a favore della prospettiva incorporata in quel ruolo²⁴⁰. A differenza del *confirmation bias*, il *role-induced bias* affonda le proprie radici nella posizione funzionale assunta dall'individuo all'interno di una struttura avversariale²⁴¹. E' dunque il ruolo stesso, con i suoi obiettivi, le sue norme e le sue pratiche operative, a plasmare il processo cognitivo entro cui le prove vengono comprese e valutate²⁴². Un dato significativo emerso dalla ricerca è che questo meccanismo non richiede un pregiudizio ideologico preesistente per manifestarsi: è sufficiente l'inserimento del soggetto in una logica processuale avversariale perché si attivino forme sistematiche di identificazione con una specifica prospettiva decisionale²⁴³.

Un quadro teorico solido per comprendere il *role-induced bias* è quello elaborato da Simon et al., (2020) attraverso il modello del ragionamento per coerenza (*coherence-based reasoning*)²⁴⁴. Secondo questo modello, il processo decisionale in contesti complessi non è unidirezionale — dalle prove alla decisione — ma bidirezionale: la decisione emergente, mentre si forma, orienta a sua volta la valutazione delle prove stesse, producendo *coherence shifts*, ossia spostamenti sistematici nella valutazione degli elementi di prova verso la coerenza con la decisione in corso di formazione²⁴⁵. In termini

²³⁸ Taruffo, M. (2009). *La semplice verità: il giudice e la costruzione dei fatti*. Laterza.

²³⁹ Dror, I. E. (2016). A hierarchy of expert performance. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 5(2), 121-127.

Dror, I. E. (2016). *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*.

²⁴⁰ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁴¹ G löckner, A., & Engel, C. (2012). Role Induced Bias in Court: An Experimental Analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26, 272-284. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1676142>

²⁴² Glöckner, A., & Engel, C. (2012). Role Induced Bias in Court: An Experimental Analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26, 272-284. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1676142>

²⁴³ Ivi.

²⁴⁴ Simon, D., Ahn, M., Stenstrom, D. M., & Read, S. J. (2020). The adversarial mindset. *Psychology, Public Policy, and Law*, 26(3), 353.

²⁴⁵ Simon, D., Ahn, M., Stenstrom, D. M., & Read, S. J. (2020). The adversarial mindset. *Psychology, Public Policy, and Law*, 26(3), 353.

tecnici, il sistema cognitivo opera come un processo di *constraint satisfaction* — soddisfazione simultanea di vincoli multipli — in cui le rappresentazioni mentali di un caso tendono a organizzarsi in una configurazione coerente, nella quale tutti gli elementi si supportano reciprocamente²⁴⁶. Questo significa che, una volta che una prospettiva iniziale è stata assunta — sia essa indotta dal ruolo processuale, dall'ipotesi accusatoria o dagli schemi professionali pregressi — l'intera rappresentazione del caso tende a riorganizzarsi coerentemente con quella prospettiva, rendendo progressivamente difficile la considerazione genuina di ipotesi alternative. Simon et al., (2004) hanno documentato sperimentalmente questo fenomeno in contesti giuridici: in un loro studio, l'assegnazione casuale a un verdetto influenzava la valutazione delle prove — e non viceversa — confermando la natura bidirezionale del ragionamento e la vulnerabilità strutturale del processo decisionale giudiziario all'ipotesi iniziale²⁴⁷.

Studi di Melnikoff e Strohminger (2020) dimostrano come in dieci esperimenti preregistrati su un campione totale di 3.104 partecipanti — inclusi avvocati professionisti — l'effetto distorcente dell'assunzione di un ruolo di *advocacy* sulle credenze del decisore è automatico e non controllabile. Lo studio dimostrava che il semplice fatto di essere incentivati ad assumere una posizione *advocacy* modificava sistematicamente credenze relative a carattere, colpevolezza e meritevolezza di punizione, indipendentemente dalla volontà dei partecipanti di rimanere imparziali²⁴⁸. Il risultato più rilevante è che questo effetto si manifestava anche tra gli avvocati professionisti, specificamente addestrati a mantenere separate le proprie credenze personali dal ruolo professionale: la formazione giuridica non rende terzi dall'effetto distorcente dell'*advocacy*, confermando il carattere automatico e non deliberato del meccanismo²⁴⁹. Questo dato è teoricamente cruciale perché esclude che il *role-induced bias* possa essere ridotto attraverso il semplice appello alla consapevolezza o alla professionalità del decisore: esso opera a un livello profondo che precede il controllo deliberato²⁵⁰.

Simon et al., (2020) hanno successivamente identificato l'*adversarial mindset* come la manifestazione più sistematica del *role-induced bias* nel contesto del sistema

²⁴⁶ Simon, D., Ahn, M., Stenstrom, D. M., & Read, S. J. (2020). The adversarial mindset. *Psychology, Public Policy, and Law*, 26(3), 353.

²⁴⁷ Simon, D., Snow, C. J., & Read, S. J. (2004). The redux of cognitive consistency theories: evidence judgments by constraint satisfaction. *Journal of personality and social psychology*, 86(6), 814.

²⁴⁸ Melnikoff, D. E., & Strohminger, N. (2020). The automatic influence of advocacy on lawyers and novices. *Nature Human Behaviour*, 4(12), 1258-1264

²⁴⁹ Ivi.

²⁵⁰ Ivi.

avversariale²⁵¹. In questa ricerca, i partecipanti assegnati casualmente al ruolo dell'accusa o della difesa sviluppavano rapidamente giudizi, inferenze e strategie argomentative coerenti con la parte rappresentata, svalutando parallelamente gli elementi favorevoli alla posizione opposta. L'effetto di coerenza era presente lungo tutte le dimensioni valutative del caso: dalla valutazione delle prove, alle inferenze fattuali, alle attribuzioni di carattere all'imputato, fino alla fase sanzionatoria²⁵². La coerenza emergeva anche nelle valutazioni attribuite a terze parti — cosiddetta *imputed coherence* — dimostrando che l'*adversarial mindset* non è un effetto limitato alle proprie posizioni esplicite ma pervade l'intera rappresentazione del caso, inclusa la percezione di ciò che è ragionevole, credibile o giuridicamente convincente²⁵³. Accanto ai meccanismi cognitivi, il *role-induced bias* si alimenta di una componente identitaria che lo rende particolarmente stabile nel tempo. L'assunzione protratta di un ruolo professionale genera processi di identificazione con i valori, le norme e le pratiche operative di quel ruolo, producendo forme di *in-group favouritism* nei confronti dei soggetti e delle argomentazioni percepite come appartenenti al medesimo universo valoriale²⁵⁴. Nel caso dei pubblici ministeri, la socializzazione professionale costruisce un approccio centrato sull'identificazione dei trasgressori, sulla "vincibilità" del caso e sulla valorizzazione delle informazioni coerenti con l'ipotesi accusatoria: il ruolo non opera soltanto come posizione funzionale ma come matrice identitaria capace di orientare la percezione di ciò che appare giuridicamente convincente, ragionevole o credibile²⁵⁵.

Inoltre, all'interno della tassonomia elaborata da Dror (2020), il *role-induced bias* si colloca prevalentemente nella categoria B — fattori relativi alla persona che conduce l'analisi — e opera trasversalmente su tutti e tre i livelli del processo decisionale: a livello dei dati (quali informazioni vengono cercate e considerate rilevanti), a livello dei risultati analitici intermedi (come vengono interpretate le prove acquisite) e a livello delle conclusioni (in quale direzione viene orientato il giudizio finale)²⁵⁶.

²⁵¹ Simon, D., Ahn, M., Stenstrom, D. M., & Read, S. J. (2020). The adversarial mindset. *Psychology, Public Policy, and Law*, 26(3), 353.

²⁵² Ivi.

²⁵³ Ivi.

²⁵⁴ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁵⁵ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁵⁶ Dror, I. E. (2020). Cognitive and human factors in expert decision making: six fallacies and the eight sources of bias. *Analytical chemistry*, 92(12), 7998-8004.

1.3 Le tre fonti del pro-prosecution bias: Il modello teorico di Berryessa et al. (2023)

La letteratura contemporanea in ambito psicologico-giuridico ha evidenziato come il processo decisionale giudiziario non possa essere considerato il prodotto di una razionalità pienamente neutrale, ma piuttosto il risultato di un'interazione complessa tra fattori cognitivi, esperienziali e istituzionali che possono dar luogo a distorsioni sistematiche²⁵⁷. Tra queste, il *pro-prosecution bias* definibile come la tendenza dei giudici a orientare le proprie decisioni in senso favorevole all'accusa, indipendentemente dalle risultanze probatorie del caso, ha ricevuto crescente attenzione scientifica. In numerosi ordinamenti giuridici, la magistratura giudicante è composta in misura predominante da individui con trascorso professionale da pubblico ministero, rendendo il fenomeno potenzialmente pervasivo piuttosto che episodico²⁵⁸. Come documentato da Wistrich e Rachlinski (2017), i giudici, pur adottando regole di comportamento professionale orientate all'imparzialità, rimangono esposti a *bias* impliciti che operano al di sotto del livello di consapevolezza e che possono influenzare sistematicamente le modalità di valutazione delle prove e di determinazione della pena²⁵⁹.

In questo quadro, Berryessa et al., (2023) hanno proposto un modello teorico che mira a spiegare le origini e i meccanismi del *pro-prosecution bias*, sottolineando come esso emerga non da singole variabili isolate, ma dall'interazione dinamica tra componenti individuali e strutturali²⁶⁰. Il modello (Fig.2) individua tre principali categorie di fattori che contribuiscono allo sviluppo del *bias*:

1. I processi di selezione professionale e auto-selezione nella carriera giudiziaria;
2. La socializzazione professionale e la conseguente formazione di un *prosecutorial mindset*;
3. L'attivazione di *bias* cognitivi comuni che operano sulla base delle esperienze e degli atteggiamenti pregressi²⁶¹.

Queste componenti non agiscono in modo indipendente, ma si influenzano reciprocamente attraverso un processo cumulativo che gli autori descrivono come un

²⁵⁷Cfr. C. Guthrie, J.J. Rachlinski, A.J. Wistrich, Inside the Judicial Mind, in *Cornell Law Review*, 86, 2001; I.E. Dror, Cognitive and Human Factors in Expert Decision Making: Six Fallacies and the Eight Sources of Bias, in *Analytical Chemistry*, 92, 2020.

²⁵⁸ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁵⁹ Wistrich, A. J., & Rachlinski, J. J. (2017). Implicit bias in judicial decision making how it affects judgment and what judges can do about it. *Chapter*, 5, 17-16.

²⁶⁰ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁶¹Ivi.

effetto *snowball*, in cui ciascun fattore contribuisce a rafforzare gli altri nel tempo, rendendo il *bias* progressivamente più radicato e difficile da riconoscere dall'interno²⁶².

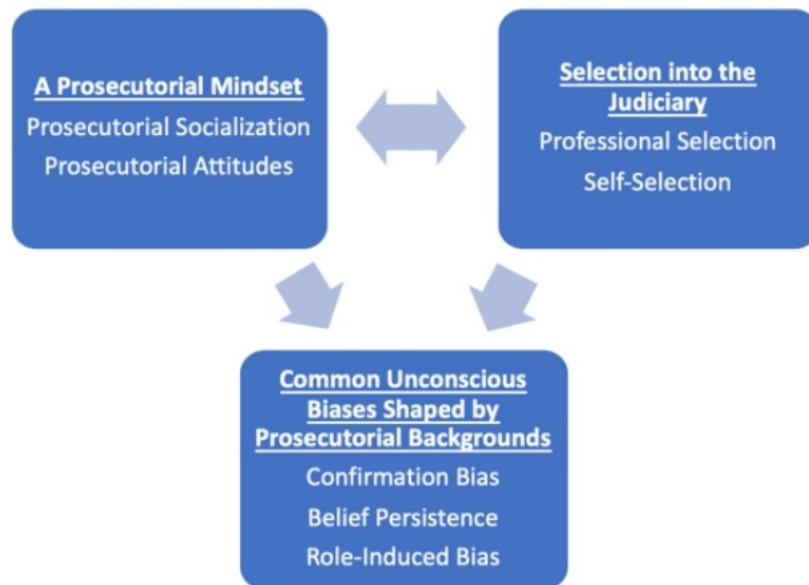


Figura 2: Modello teorico delle potenziali fonti di bias pro-accusa nei giudici con background requirente.

Un primo livello di analisi riguarda i meccanismi di selezione nella magistratura, che possono incidere profondamente sulla composizione cognitiva e attitudinale del corpo giudicante. In molti sistemi giuridici — incluso quello statunitense, ma con analogie rilevanti anche in contesti di diritto civile come quello italiano — la magistratura è caratterizzata da una significativa predominanza di individui con esperienza pregressa nel ruolo requirente, determinando una limitata diversità professionale che può tradursi in un'omogeneità di prospettive e approcci interpretativi²⁶³. Tale fenomeno è ulteriormente rafforzato da processi di auto-selezione: individui con determinati orientamenti valoriali — tendenzialmente favorevoli al controllo del crimine e all'applicazione rigorosa della sanzione — sono più propensi a intraprendere carriere prosecutoriali e, successivamente, a candidarsi per ruoli giudiziari²⁶⁴. In questo senso, la selezione professionale non rappresenta un passaggio neutro, ma un primo filtro che contribuisce a strutturare il profilo cognitivo e valoriale dei decisori giudiziari ancor prima che essi assumano la toga. Le evidenze empiriche di Harris e Sen (2026) confermano la rilevanza di questo meccanismo: documentando come il background professionale pregresso costituisca un predittore robusto degli esiti decisionali anche dopo l'assunzione del ruolo giudicante²⁶⁵.

²⁶² Ivi.

²⁶³ Ivi.

²⁶⁴ Ivi.

²⁶⁵ Harris, A. P., & Sen, M. (2026). How judges' professional experience impacts case outcomes: an examination of public defenders and criminal sentencing. *The Journal of Politics*, 88(1), 431-437.

Il secondo livello del modello riguarda i processi di socializzazione professionale, attraverso i quali gli individui interiorizzano norme, valori e pratiche operative proprie del ruolo ricoperto. Nel caso dei pubblici ministeri, tale socializzazione consolida un orientamento cognitivo centrato sull'identificazione dei trasgressori e sulla necessità di garantire la sicurezza collettiva attraverso l'applicazione della sanzione penale: ciò che Berryessa et al. (2023) denominano *prosecutorial mindset*, ossia un insieme relativamente stabile di atteggiamenti, credenze e schemi interpretativi che orientano la lettura dei fatti e delle prove in chiave accusatoria²⁶⁶. Come emerge dall'analisi condotta da Miller e Curry (2023) su giudici federali americani, i giudici con trascorso prosecutoriale tendono a descrivere il loro approccio decisionale in termini di fedeltà alla storia criminale del convenuto e di tutela della collettività, mentre i giudici con trascorso da difensori si concentrano sulla comprensione delle circostanze individuali e sulla proporzionalità della risposta punitiva²⁶⁷. Il dato cruciale è che questo *mindset* non viene automaticamente abbandonato con il passaggio al ruolo giudicante: la socializzazione professionale produce schemi cognitivi relativamente stabili che possono continuare a operare in modo implicito, orientando la lettura degli atti processuali, la valutazione della credibilità dei testimoni e la costruzione narrativa del fatto anche quando il soggetto si considera genuinamente neutrale²⁶⁸.

Il terzo livello del modello riguarda l'attivazione di *bias* cognitivi comuni che operano come meccanismi trasversali capaci di amplificare e consolidare le tendenze derivanti da *background* ed esperienze pregresse. In particolare, Berryessa et al. evidenziano il ruolo del *confirmation bias* e del *role-induced bias*²⁶⁹. La loro interazione con il *prosecutorial mindset* può dar luogo a fenomeni di persistenza delle credenze (*belief perseverance*), per cui ipotesi iniziali di colpevolezza tendono a mantenersi anche di fronte a evidenze contrarie, attraverso meccanismi di reinterpretazione selettiva o svalutazione delle informazioni disconfermanti²⁷⁰. Un aspetto particolarmente rilevante del modello è l'idea che queste tre fonti non operino in modo lineare o additivo, ma si rafforzino reciprocamente all'interno di un sistema dinamico²⁷¹. La selezione di individui con

²⁶⁶ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁶⁷ Miller, B., & Curry, B. (2023). When advocates become adjudicators: Tracing the effects of prosecutorial and public defense experience on judicial decision making. *American Politics Research*, 51(6), 796-804.

²⁶⁸ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁶⁹ Ivi.

²⁷⁰ Ivi.

²⁷¹ Ivi.

orientamenti già favorevoli all'accusa facilita l'interiorizzazione di un *mindset* prosecutorio durante la socializzazione professionale; questo *mindset*, a sua volta, rende più probabile l'attivazione di *bias* cognitivi coerenti con tale orientamento; e i *bias* cognitivi, infine, consolidano ulteriormente il *mindset* attraverso la conferma selettiva delle credenze preesistenti²⁷². Questo processo cumulativo spiega perché il *pro-prosecution bias* possa persistere nel tempo e manifestarsi in diverse fasi del processo decisionale e perché esso risulti particolarmente resistente alle strategie di autocorrezione basate sul semplice richiamo all'imparzialità²⁷³.

Kovera e Katzman (2023) hanno aperto una discussione scientifica sul modello Berryessa et al. (2023) enfatizzando la necessità di diversificare la composizione del corpo giudicante come risposta strutturale al *bias*²⁷⁴.

1.4 L'intuitive prosecutor mindset

Il concetto di *intuitive prosecutor mindset* risulta importante per comprendere le radici cognitive del *pro-prosecution bias*, poiché identifica nel funzionamento psicologico ordinario degli individui — e non in caratteristiche patologiche o in scelte deliberate di parzialità — la fonte di una tendenza sistematica a colpevolizzare e a punire²⁷⁵. L'ipotesi fondamentale è che gli esseri umani siano dotati di un orientamento cognitivo-motivazionale di base che li porta, di fronte a violazioni percepite delle norme sociali, ad attivare automaticamente processi finalizzati a identificare il responsabile, ad attribuire colpa e a giustificare una risposta sanzionatoria: una disposizione che Goldberg et al., (1999) definiscono appunto *intuitive prosecutor mindset*²⁷⁶. Goldberg et al., (1999) hanno documentato sperimentalmente le condizioni in cui la rabbia *primed* da un crimine grave si trasferisce (*carries over*) a influenzare i giudizi su atti di danno non correlati, abbassando la soglia per attribuire intento ostile e raccomandare punizioni severe²⁷⁷. La condizione critica che attiva questo effetto non è semplicemente la presenza di rabbia, ma

²⁷² Ivi.

²⁷³ Wistrich, A. J., Guthrie, C., & Rachlinski, J. J. (2004). Can judges ignore inadmissible information-the difficulty of deliberately disregarding. *U. Pa. L. Rev.*, 153, 1251.

²⁷⁴ Kovera, M. B., & Katzman, J. (2023). Diversifying the bench: A commentary on Berryessa, Dror, and McCormack (2022). *Legal & Criminological Psychology*, 28(2).

²⁷⁵ Cfr. J.H. Goldberg, J.S. Lerner, P.E. Tetlock, Rage and Reason: The Psychology of the Intuitive Prosecutor, in *European Journal of Social Psychology*, 29, 1999, pp. 781-795, DOI: 10.1002/(SICI)1099-0992(199908/09)29:5/6<781::AID-EJSP960>3.0.CO;2-3; P.E. Tetlock, P.S. Visser, R. Singh, M. Polifroni, A. Scott, S.B. Elson, P. Mazzocco, P. Rescober, People as Intuitive Prosecutors: The Impact of Social-Control Goals on Attributions of Responsibility, in *Journal of Experimental Social Psychology*, 43, 2007, pp. 195-209.

²⁷⁶ Goldberg, J. H., Lerner, J. S., & Tetlock, P. E. (1999). Rage and reason: The psychology of the intuitive prosecutor. *European Journal of Social Psychology*, 29(5-6), 781-795.

²⁷⁷ Ivi.

la combinazione di una grave violazione normativa e la percezione che il trasgressore sia rimasto impunito: quando la giustizia ha già operato, l'effetto di spillover scompare, suggerendo che il *mindset* prosecutoriale emerge specificamente come risposta alla minaccia percepita all'ordine normativo²⁷⁸. Questo dato illumina la struttura funzionale dell'*intuitive prosecutor mindset*: esso non è una mera propensione alla punizione, ma una risposta cognitivo-emotiva orientata al ristabilimento dell'equilibrio normativo, che si attiva quando tale equilibrio appare compromesso²⁷⁹. Successivi sviluppi sperimentali hanno confermato che la percezione di una minaccia all'ordine normativo attiva un insieme coerente di atteggiamenti — maggiore percezione di intenzionalità malevola, soglia più bassa per l'attribuzione di responsabilità e raccomandazioni punitive più severe — che nel loro insieme definiscono il *mindset* prosecutoriale²⁸⁰.

Come illustrato nel modello di Berryessa et al. (2023), nel pubblico ministero questa disposizione — generale e potenzialmente comune a chiunque — viene sistematicamente rinforzata dalla pratica professionale, trasformandosi da risposta situazionale in schema cognitivo stabile, potenzialmente attivo anche dopo il passaggio alla funzione giudicante²⁸¹. Il *prosecutorial mindset* così inteso non è dunque semplicemente l'applicazione professionale dell'*intuitive prosecutor mindset* generale, ma una sua versione rafforzata, specializzata e stabilizzata dalla pratica: uno schema interpretativo che orienta automaticamente l'attenzione verso gli elementi di prova a carico, favorisce interpretazioni disposizionali del comportamento dell'imputato, abbassa la soglia cognitiva per la formazione del convincimento di colpevolezza e rende più difficile l'elaborazione genuina delle evidenze a discarico²⁸².

1.5 Il “*tough-on crime*” come valore identitario nei giudici ex procuratori

L'analisi dei *bias* cognitivi ha messo in luce come il *pro-prosecution bias* possa emergere da meccanismi psicologici generali — il *confirmation bias*, il *belief perseverance*, il *role-induced bias* — amplificati dalla socializzazione professionale nel ruolo requirente. Il presente paragrafo affronta una dimensione ulteriore e complementare di questo fenomeno: la possibilità che l'orientamento accusatorio non si sedimenti soltanto come

²⁷⁸ Ivi.

²⁷⁹ Ivi.

²⁸⁰ Goldberg, J. H., Lerner, J. S., & Tetlock, P. E. (1999). Rage and reason: The psychology of the intuitive prosecutor. *European Journal of Social Psychology*, 29(5-6), 781-795.

²⁸¹ Ivi.

²⁸² Ivi.

schema cognitivo implicito, ma si consolidi come valore identitario esplicito, incorporato nella rappresentazione che il giudice ha di sé stesso, del proprio ruolo professionale e del proprio mandato nei confronti della collettività.²⁸³ Il costrutto di riferimento è quello del "*tough-on-crime*" — letteralmente "duro sul crimine" — che descrive un orientamento ideologico-valoriale orientato alla severità punitiva, alla protezione della collettività e alla priorità delle esigenze di sicurezza pubblica rispetto alle garanzie individuali dell'imputato²⁸⁴. La distinzione tra un bias cognitivo implicito e un valore identitario esplicito ha implicazioni teoriche rilevanti. Mentre i meccanismi cognitivi descritti operano prevalentemente al di fuori della consapevolezza del decisore, il *tough-on-crime* come sistema valoriale è pienamente consapevole, rivendicato pubblicamente e percepito come legittimo attributo professionale²⁸⁵. In questa prospettiva, il giudice che ha costruito la propria carriera requirente attorno all'impegno per la sicurezza pubblica e alla lotta alla criminalità non subisce passivamente una distorsione cognitiva, ma porta con sé un sistema di credenze normative che orienta attivamente le proprie scelte discrezionali — dalla valutazione delle prove, alla determinazione della pena, fino alla gestione delle richieste di misure alternative²⁸⁶. Il *tough-on-crime* diventa così un elemento costitutivo dell'identità professionale, che definisce non solo come il giudice decide, ma come concepisce il proprio ruolo e la propria funzione sociale. Berryessa et al., (2023) collocano esplicitamente questa dimensione identitaria tra le fonti del *pro-prosecution bias*, documentando come i giudici con background prosecutoriale tendano a considerare la protezione della collettività e l'applicazione rigorosa della sanzione come elementi centrali della propria funzione giudiziaria, e come questo orientamento possa tradursi in atteggiamenti sistematicamente più severi nelle decisioni che coinvolgono sicurezza pubblica²⁸⁷. Wistrich e Rachlinski (2017) confermano questo quadro, osservando come i giudici motivati da un orientamento *tough-on-crime* mostrino una propensione significativamente superiore a irrogare pene più severe, a negare la libertà provvisoria e a rigettare le mozioni della difesa rispetto ai colleghi con orientamenti più garantisti²⁸⁸. La dimensione identitaria del *tough-on-crime* acquista un peso istituzionale particolare

²⁸³ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁸⁴ Swisher, K. (2010). Pro-prosecution judges: Tough on crime, soft on strategy, ripe for disqualification. *Ariz. L. Rev.*, 52, 317.

²⁸⁵ Wistrich, A. J., & Rachlinski, J. J. (2017). Implicit bias in judicial decision making how it affects judgment and what judges can do about it. *Chapter*, 5, 17-16.

²⁸⁶ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁸⁷ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁸⁸ Wistrich, A. J., & Rachlinski, J. J. (2017). Implicit bias in judicial decision making how it affects judgment and what judges can do about it. *Chapter*, 5, 17-16.

nei sistemi giudiziari con elezione diretta dei giudici — prevalenti negli Stati Uniti, ma con implicazioni teoriche rilevanti anche per i sistemi europei in cui la cultura professionale della magistratura è influenzata da dinamiche di pressione pubblica e reputazione istituzionale. Swisher (2010), in una delle analisi sulla fenomenologia dei giudici *pro-prosecution*, documenta come in questi contesti i candidati giudiziari competano attivamente per l'etichetta di "*tough-on-crime*", utilizzandola come strumento di marketing elettorale e costruendo la propria identità pubblica attorno alla promessa di durezza punitiva²⁸⁹. Il problema centrale evidenziato da Swisher (2010) è che tali promesse non rimangono slogan elettorali, ma si traducono in orientamenti decisionali sistematici: la ricerca empirica mostra una correlazione significativa tra le campagne *tough-on-crime* e le successive condotte giudiziarie, con giudici eletti attraverso promesse di durezza punitiva che mostrano orientamenti decisivi più favorevoli all'accusa in materia di *bail rulings*, verdeti, sentenze e decisioni probatorie²⁹⁰. Swisher (2010) conclude che giudici che si sono pubblicamente impegnati a essere "duri sul crimine" offendono, in vario grado, i tre valori più comunemente riconosciuti della funzione giudiziaria — imparzialità, integrità e indipendenza — e sarebbero pertanto soggetti a obbligo di riconsiderazione in tutti i casi penali²⁹¹. Anche al di fuori dei sistemi elettivi, la cultura del *tough-on-crime* può esercitare una pressione istituzionale diffusa sulla magistratura attraverso meccanismi meno espliciti ma non meno efficaci. Ditrich (2015), nell'analisi condotta con investigatori criminali esperti, documenta come la pressione organizzativa a "risolvere" i casi — intesa come pressione a produrre condanne — costituisca uno dei fattori esterni più rilevanti che influenzano la raccolta e la valutazione delle prove, generando intra-organizzativamente quelle condizioni che nell'analisi di Berryessa et al. (2023) si collocano nella categoria B del modello HEP, ossia i fattori relativi all'ambiente professionale del decisore²⁹². In questo senso, il *tough-on-crime* non è solo una caratteristica individuale di specifici giudici, ma un orientamento culturale diffuso che può permeare le istituzioni giudiziarie nel loro complesso, creando un ambiente in cui la severità punitiva viene percepita come norma attesa e la clemenza come deviazione che richiede giustificazione²⁹³.

²⁸⁹ Swisher, K. PRO-PROSECUTION JUDGES: "TOUGH ON CRIME," SOFT ON STRATEGY, RIPE FOR DISQUALIFICATION. *ARIZONA LAW REVIEW*, 52, 317.

²⁹⁰ Swisher, K. (2010). Pro-prosecution judges: Tough on crime, soft on strategy, ripe for disqualification. *Ariz. L. Rev.*, 52, 317.

²⁹¹ Ivi.

²⁹² Ditrich, H. (2015). Cognitive fallacies and criminal investigations. *Science & Justice*, 55(2), 155-159.

²⁹³ Ivi.

Ricerche recenti sull'influenza del background professionale pregresso sulla decisione giudiziaria confermano questa dinamica: i giudici con trascorso prosecutoriale tendono ad avere accesso mentalmente più facile ai fatti del caso favorevoli alla vittima e a pesarli maggiormente nelle proprie valutazioni di condanna, mentre i giudici con trascorso da difensori mostrano il pattern inverso²⁹⁴. Questo dato — prodotto da euristiche cognitive implicite — interagisce con il sistema valoriale *tough-on-crime* in modo cumulativo: l'orientamento valoriale esplicito fornisce la legittimazione ideologica di un'inclinazione che i meccanismi cognitivi impliciti già producono indipendentemente, creando una struttura di rinforzo reciproco che rende il *pro-prosecution bias* particolarmente stabile e resistente alla revisione²⁹⁵. Rilevante per comprendere il *tough-on-crime* come valore identitario è nuovamente la teoria della dissonanza cognitiva di Festinger (1972)²⁹⁶. Un giudice che ha costruito la propria identità professionale attorno all'impegno per la sicurezza pubblica e alla durezza punitiva si trova strutturalmente in una situazione di potenziale dissonanza quando è chiamato a prendere decisioni che favoriscono l'imputato o che si discostano dalle aspettative accusatorie: assolvere, applicare una pena mite, accogliere la richiesta della difesa²⁹⁷. Queste decisioni possono generare un disagio psicologico — un costo identitario — che il sistema cognitivo è motivato a ridurre, producendo razionalizzazioni che giustificano la scelta più severa come coerente con i valori di riferimento e svalutando le evidenze a favore dell'imputato come insufficienti o inattendibili²⁹⁸. Questa dinamica è stata documentata empiricamente in un'analisi recente sulla gestione delle disparità sanzionatorie da parte di giudici e procuratori: i professionisti tendono a razionalizzare le proprie decisioni, a sviluppare "codici sanzionatori" personali e a fare affidamento sul supporto dei colleghi per gestire il disagio generato dalla consapevolezza delle proprie incoerenze, piuttosto che rivederle criticamente²⁹⁹. Il *tough-on-crime* come valore identitario introduce una dimensione di analisi che va oltre i meccanismi cognitivi impliciti: esso suggerisce che il *pro-prosecution bias* nei giudici ex procuratori non sia soltanto il residuo automatico di una socializzazione professionale, ma anche il prodotto di un sistema di credenze normative

²⁹⁴ Nir, E., & Liu, S. (2023). The influence of prior legal background on judicial sentencing considerations. *International Journal on Responsibility*, 6(1), 5.

Harris, A. P., & Sen, M. (2019). Bias and judging. *Annual Review of Political Science*, 22(1), 241-259.

²⁹⁵ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

²⁹⁶ Festinger, L. (1972). A theory of cognitive dissonance. *Social psychology: Experimentation, theory, research*, 254-257.

²⁹⁷ Ivi.

²⁹⁸ Festinger, L. (1972). A theory of cognitive dissonance. *Social psychology: Experimentation, theory, research*, 254-257.

²⁹⁹ Plesničar, M. M. (2024). The challenges of being imperfect: how do judges and prosecutors deal with sentencing disparity. *Frontiers in Sociology*, 9, 1488786.

consapevolmente mantenuto e attivamente difeso. Comprendere questa dimensione è essenziale a livello pratico per una corretta e consapevole applicazione delle strategie di *debiasing* che non puntino esclusivamente sulla consapevolezza cognitiva, ma su un cambiamento pratico e strutturale³⁰⁰.

1.6 Impatti documentati: severità della pena, valutazione delle prove, deferenza al PM

1.6.1 Severità della pena

La relazione tra *background* prosecutoriale del giudice e severità delle decisioni sanzionatorie è l'ambito più studiato della letteratura sul *pro-prosecution bias*. Nagel (1962), aveva documentato che i giudici con precedente esperienza da pubblici ministeri erano il 15% più inclini a decidere contro la difesa nei casi penali³⁰¹. Studi successivi, hanno analizzato le decisioni di giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti nel corso del XX secolo, hanno confermato come i giustizieri con *background* prosecutoriale fossero significativamente più inclini a pronunciarsi a favore dell'accusa nelle cause in materia di libertà civili e penali³⁰². Una ricerca più recente condotta da Harris e Sen (2026), dove hanno analizzato centinaia di migliaia di sentenze federali nel periodo 2010-2019, ha evidenziato come i giudici con trascorso da difensori pubblici tendano a irrogare pene mediamente più brevi e a ricorrere meno frequentemente alla detenzione rispetto ai colleghi con *background* prosecutoriale, suggerendo che l'esperienza professionale pregressa costituisce un predittore robusto degli esiti decisionali in materia sanzionatoria anche dopo l'assunzione del ruolo giudicante³⁰³. In uno studio recente di Oren et. al., (2025) sulla detenzione pre-processuale ha documentato che i giudici con precedente esperienza nelle forze dell'ordine o come pubblici ministeri adottano in media decisioni cautelari più severe, mentre i giudici con esperienza nel servizio legale ai cittadini o come difensori non mostrano il corrispondente effetto di compensazione in senso opposto

³⁰⁰ Kukucka, J., Kassin, S. M., Zapf, P. A., & Dror, I. E. (2017). Cognitive bias and blindness: A global survey of forensic science examiners. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 452-459.

³⁰¹ Nagel, S. S. (1962). Judicial backgrounds and criminal cases. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 53(3), 333-339.

³⁰² Tate, C. N. (1981). Personal attribute models of the voting behavior of US Supreme Court justices: Liberalism in civil liberties and economics decisions, 1946-1978. *American political Science review*, 75(2), 355-367.

³⁰³ Harris, A. P., & Sen, M. (2026). How judges' professional experience impacts case outcomes: an examination of public defenders and criminal sentencing. *The Journal of Politics*, 88(1), 431-437.

suggerendo un'asimmetria strutturale nell'influenza del *background* professionale sulla risposta punitiva³⁰⁴.

Un contributo di rilievo proviene dall'analisi dell'influenza del *background* professionale sul processo di *sentencing*: i giudici con trascorso prosecutoriale tendono ad avere accesso cognitivo più facile ai fatti del caso favorevoli alla vittima, a pesare più fortemente gli elementi di aggravamento e a mostrare una significativa resistenza a discostarsi dal precedente sanzionatorio consolidato, anche nei casi in cui le circostanze individuali dell'imputato giustificerebbero una risposta differenziata³⁰⁵. Simmetricamente, i giudici con trascorso da difensori tendono a focalizzarsi sulle circostanze sociali, familiari e sanitarie dell'imputato, a valorizzare le attenuanti e ad applicare pene mediamente più miti³⁰⁶.

1.6.2 Valutazione delle prove e decisioni probatorie

Un secondo ambito documentato di manifestazione del *pro-prosecution bias* riguarda le decisioni probatorie — in particolare le *evidentiary rulings* e le *suppression motions* — nelle quali il giudice è chiamato a valutare l'ammissibilità delle prove e la legittimità dei metodi investigativi utilizzati per acquisirle. Miller e Curry (2024) hanno analizzato sistematicamente le decisioni di giudici federali su mozioni di soppressione delle prove in materia di perquisizioni e sequestri (*search and seizure*), documentando che i giudici con esperienza prosecutoriale tendono a negare le mozioni di soppressione più frequentemente — con un effetto che si intensifica proporzionalmente alla durata dell'esperienza come PM —, mentre i giudici con *background* da difensori mostrano una propensione opposta a concedere tali mozioni, indipendentemente dalla durata della propria esperienza precedente³⁰⁷. Questi risultati confermano l'ipotesi per cui la socializzazione professionale nel ruolo requirente generi schemi interpretativi stabili che, trasportati nella funzione giudicante, orientano sistematicamente la valutazione della legittimità degli atti investigativi in senso favorevole all'accusa³⁰⁸. Nel contesto specificamente giudiziario, Guthrie et al., (2000) hanno documentato come i giudici mostrino vulnerabilità sistematica all'effetto di *framing* nella valutazione delle prove: la

³⁰⁴ Oren, O., & Topaz, C. M. (2025). Judicial Professional Background and Pretrial Detention Outcomes. *Journal of Law and Courts*, 1-24.

³⁰⁵ Nir, E., & Liu, S. (2023). The influence of prior legal background on judicial sentencing considerations. *International Journal on Responsibility*, 6(1), 5.

³⁰⁶ Ivi.

³⁰⁷ Miller, B., & Curry, B. (2024). Exploring the influence of wealth on judicial decision making. *Social Science Quarterly*, 105(4), 1193-1204.

³⁰⁸ Ivi.

stessa evidenza, presentata in una cornice narrativa accusatoria piuttosto che difensiva, riceve valutazioni di rilevanza probatoria significativamente diverse, con un effetto che persiste anche dopo il controllo per le caratteristiche oggettive del caso³⁰⁹. La ricerca empirica sulla perizia in tema di imputabilità — documentata da Scarpazza e Ghidini (2023) — ha rilevato tassi di errore elevati e una *inter-rater reliability* molto bassa tra valutatori diversi di fronte agli stessi casi, confermando che le distorsioni cognitive nella valutazione delle prove non sono un fenomeno teorico ma una realtà misurabile con ricadute dirette sull'esito processuale³¹⁰.

1.6.3 Deferenza al pubblico ministero

Il terzo ambito documentato riguarda la deferenza — esplicita o implicita — nei confronti delle richieste e delle posizioni del pubblico ministero. Berryessa et al., (2023) documentano come i giudici con *background* prosecutoriale tendano a trovare le ricostruzioni del PM più affidabili, più plausibili e più "naturali" rispetto a quelle della difesa, e a discostarsi dalle richieste del PM con minore frequenza e in misura minore rispetto ai colleghi con orientamenti diversi³¹¹. Questo effetto, si manifesta trasversalmente nelle diverse fasi del processo: dalla valutazione delle richieste di misure cautelari, alle decisioni sulla ricevibilità delle prove, fino alla determinazione della pena³¹². Una manifestazione particolarmente documentata di questa deferenza è l'effetto di ancoraggio della richiesta del PM sulla pena irrogata dal giudice. A tal proposito, gli studi sperimentali di English et al., (2006) hanno dimostrato che i giudici professionali tendono ad ancorare la propria decisione sulla pena alla richiesta formulata dal PM, producendo pene sistematicamente più alte quando la richiesta è alta e più contenute quando è bassa — con un effetto robusto anche quando l'ancora è palesemente irrilevante o arbitraria³¹³. Questo meccanismo assume una valenza amplificata per i giudici con *background* prosecutoriale: se il *prosecutorial mindset* genera una tendenza a percepire la richiesta del PM come intrinsecamente più ragionevole e ben calibrata, l'effetto di ancoraggio non opera su un terreno neutro ma su una cornice valutativa già orientata in senso accusatorio, producendo un effetto cumulativo che può tradursi in una deferenza

³⁰⁹ Guthrie, C., Rachlinski, J. J., & Wistrich, A. J. (2000). Inside the judicial mind. *Cornell L. Rev.*, 86, 777.

³¹⁰ Scarpazza, C., & Ghidini, G. (2023). I bias cognitivi e la loro influenza sull'esito processuale. *Giornale italiano di psicologia*, 50(4), 757-780.

³¹¹ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

³¹² Ivi.

³¹³ English, B., Mussweiler, T., & Strack, F. (2006). Playing dice with criminal sentences: The influence of irrelevant anchors on experts' judicial decision making. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32(2), 188-200.

sistematica alla prospettiva punitiva dell'accusa³¹⁴. Sul piano istituzionale, Swisher (2010) documenta come nei sistemi con elezione diretta dei giudici, la pressione elettorale costituisca un ulteriore fattore che amplifica la deferenza alla prospettiva accusatoria: i giudici soggetti a rielezione mostrano una propensione superiore a irrogare pene più severe e a favorire l'accusa nelle *bail rulings* e nelle decisioni probatorie, con un effetto che si intensifica in prossimità delle scadenze elettorali³¹⁵. Anche nei sistemi non elettivi, la pressione reputazionale e il conformismo istituzionale possono produrre effetti analoghi: i giudici tendono a mantenere orientamenti sanzionatori coerenti con quelli dei colleghi della stessa corte, generando una cultura decisionale che può amplificare e consolidare il *pro-prosecution bias* a livello sistemico³¹⁶.

³¹⁴ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

³¹⁵ Swisher, K. (2010). Pro-prosecution judges: Tough on crime, soft on strategy, ripe for disqualification. *Ariz. L. Rev.*, 52, 317.

³¹⁶ Ulmer, J. T., & Johnson, B. D. (2017). Organizational conformity and punishment. *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-), 107(2), 253-292.

SEZIONE 3: IL PROGETTO SPERIMENTALE

CAPITOLO 1: OBIETTIVI E IPOTESI DI RICERCA

1.1 Razionale dello studio

Il presente studio sperimentale si inserisce nel filone di ricerca psicologico-giuridica che indaga i meccanismi cognitivi alla base del processo decisionale in ambito penale, con particolare riferimento all'influenza dei *bias* cognitivi sulla valutazione delle prove, sulla formazione del convincimento e sulla determinazione della pena. Come emerso dall'analisi teorica sviluppata nelle sezioni precedenti, la letteratura ha documentato in modo convergente come il processo decisionale giudiziario non sia riducibile a un'operazione logico-deduttiva neutra, ma sia strutturalmente esposto a distorsioni sistematiche derivanti da fattori cognitivi, motivazionali e identitari che operano spesso al di fuori della consapevolezza del decisore³¹⁷.

Il presente lavoro si propone di contribuire empiricamente a questo filone attraverso un paradigma sperimentale controllato, che consente di isolare causalmente l'effetto di specifiche variabili cognitive sul processo valutativo in modo non realizzabile con gli studi osservazionali su sentenze reali. Il disegno sperimentale è ispirato a due contributi fondamentali della letteratura internazionale: il modello teorico di Berryessa et al., (2023) sulle tre fonti del *pro-prosecution bias* nei giudici con trascorso da pubblici ministeri, che identifica nel *role-induced bias*, nella socializzazione professionale e nei bias cognitivi comuni le radici sistematiche dell'orientamento accusatorio nella decisione giudiziaria³¹⁸; e lo studio sperimentale di Engel e Glöckner (2013) sul *role-induced bias* nel processo penale, che ha fornito la prima documentazione sperimentale controllata del fatto che l'assunzione di un ruolo processuale, produce distorsioni sistematiche nella valutazione delle prove anche in condizioni di incentivo finanziario per l'accuratezza e dopo la cessazione formale del ruolo stesso³¹⁹.

Lo studio di Engel e Glöckner (2013) costituisce il principale riferimento metodologico del presente lavoro. In tale ricerca, condotta su un campione di studenti di giurisprudenza del Max Planck Institute di Bonn, i partecipanti venivano assegnati casualmente al ruolo dell'accusa o della difesa in un processo simulato, e successivamente invitati a predire

³¹⁷ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

³¹⁸ Ivi.

³¹⁹ Engel, C., & Glöckner, A. (2013). Role-induced bias in court: An experimental analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26(3), 272-284.

l'esito giudiziario — un compito che richiedeva formalmente imparzialità indipendentemente dal ruolo precedentemente assunto³²⁰. I risultati documentarono l'esistenza di un *role-induced bias* robusto e resistente: i partecipanti che avevano assunto il ruolo accusatorio tendevano sistematicamente a sopravvalutare le prove a carico e a svalutare quelle a discarico rispetto ai partecipanti nel ruolo difensivo, con distorsioni che si manifestavano principalmente attraverso la riduzione del peso attribuito alle evidenze conflittuali con la propria posizione processuale³²¹. In linea con i modelli di *parallel constraint satisfaction* per il ragionamento giuridico elaborati da Simon (2004), gli autori interpretano questi risultati come effetti di coerenza cognitiva (*coherence effects*): una volta assunta una prospettiva processuale, il sistema cognitivo tende a riorganizzare la valutazione delle evidenze in modo da renderle coerenti con quella prospettiva, producendo distorsioni sistematiche che si stabilizzano nel tempo e che i partecipanti non correggono spontaneamente³²². Un dato particolarmente rilevante per il presente studio è che il *role-induced bias* si manifestava anche quando i partecipanti erano incentivati finanziariamente all'accuratezza e quando venivano esplicitamente istruiti a predire l'esito giudiziario in modo obiettivo — suggerendo che il *bias* opera a un livello di automatismo cognitivo che precede e resiste al controllo³²³.

Il presente studio si differenzia dal paradigma originale di Engel e Glöckner (2013) su tre aspetti metodologici. In primo luogo, anziché assegnare esplicitamente i partecipanti al ruolo dell'accusa o della difesa, adotta una **manipolazione implicita del mindset** attraverso istruzioni di ruolo che attivano schemi valoriali differenziali — orientati rispettivamente alla sicurezza pubblica e alla deterrenza, o all'imparzialità e alla presunzione di innocenza — senza nominare ruoli processuali specifici. Questa scelta è coerente con il modello del *prosecutorial mindset* di Tetlock et al., (2007), secondo cui il *mindset* accusatorio si attiva come risposta a schemi valoriali orientati alla protezione normativa piuttosto che come conseguenza dell'assunzione formale di un ruolo³²⁴. In secondo luogo, il presente studio estende l'analisi alla fase di *sentencing*, non esaminata da Engel e Glöckner (2013), verificando se il *mindset* accusatorio si traduca anche in una maggiore severità della risposta sanzionatoria raccomandata. In terzo luogo, introduce un

³²⁰ Ivi.

³²¹ Ivi.

³²² Simon, D. (2004). A third view of the black box: Cognitive coherence in legal decision making. *U. Chi. L. Rev.*, 71, 511.

³²³ Engel, C., & Glöckner, A. (2013). Role-induced bias in court: An experimental analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26(3), 272-284.

³²⁴ Tetlock, P. E., Visser, P. S., Singh, R., Polifroni, M., Scott, A., Elson, S. B., ... & Rescober, P. (2007). People as intuitive prosecutors: The impact of social-control goals on attributions of responsibility. *Journal of experimental social psychology*, 43(2), 195-209.

intervento di *debiasing* — la *bench card* — al fine di valutare l'efficacia di uno strumento procedurale strutturato nel ridurre le distorsioni cognitive nella fase di determinazione della pena, colmando una lacuna rilevante nella letteratura sull'applicazione delle strategie di *debiasing* al ragionamento giudiziario³²⁵.

1.2 Obiettivi e ipotesi sperimentali

Lo studio persegue tre obiettivi specifici tra loro gerarchicamente connessi:

1. Effetto del *mindset* sulla valutazione delle prove e sul verdetto (H1)

Il primo obiettivo è verificare se l'attivazione implicita di un *accusatory mindset* produca effetti sistematici sulla valutazione delle prove, sulla probabilità di colpevolezza attribuita all'imputato e sul verdetto finale, rispetto a una condizione neutrale. In coerenza con questo obiettivo si formula la seguente ipotesi:

H1 — Role-induced bias nella valutazione delle prove: i partecipanti assegnati alla condizione con *mindset* accusatorio attribuiranno maggiore peso alle prove a carico e minore peso alle prove a discarico rispetto ai partecipanti nella condizione neutrale, con conseguenti differenze nella probabilità di colpevolezza stimata e nella proporzione di verdetti di condanna.

Questa ipotesi è direttamente derivata dai risultati di Engel e Glöckner (2013), i quali documentano come l'assunzione di una prospettiva processuale avversariale produca distorsioni sistematiche nella valutazione delle prove attraverso meccanismi di coerenza cognitiva, e dal modello di Berryessa et al. (2023) che identifica nel *role-induced bias* una delle tre fonti principali del *pro-prosecution bias*³²⁶. Il meccanismo atteso è quello descritto dal modello di *constraint satisfaction* di Simon (2020): la prospettiva iniziale attivata dal *mindset* orienta la valutazione delle evidenze successive verso la coerenza con quella prospettiva, producendo *coherence shifts* sistematici che si autoalimentano progressivamente nel corso della valutazione³²⁷.

2. Effetto del *mindset* sulla certezza e sulla resistenza al dubbio (H2)

Il secondo obiettivo è verificare se il *mindset* accusatorio produca effetti specifici sulla certezza nella decisione e sulla resistenza alla revisione del convincimento in presenza delle prove a discarico. In coerenza con questo obiettivo si formula la seguente ipotesi:

³²⁵ Dror, I. E., & Kukucka, J. (2021). Linear sequential unmasking—expanded (LSU-E): a general approach for improving decision making as well as minimizing noise and bias. *Forensic Science International: Synergy*, 3, 100161.

³²⁶ Engel, C., & Glöckner, A. (2013). Role-induced bias in court: An experimental analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26(3), 272-284.

³²⁷ Simon, D., Ahn, M., Stenstrom, D. M., & Read, S. J. (2020). The adversarial mindset. *Psychology, Public Policy, and Law*, 26(3), 353..

H2 — Belief perseverance nella formazione del convincimento: una volta formata un'ipotesi di colpevolezza, i partecipanti con *mindset* accusatorio mostreranno una maggiore certezza nella propria decisione rispetto ai partecipanti nella condizione neutrale, riflettendo una maggiore resistenza alla revisione del convincimento in presenza delle prove a discarico.

Questa ipotesi si fonda sulla letteratura sul *belief perseverance* — in particolare sui lavori di Anderson et al., (1980) che hanno dimostrato come le credenze iniziali, una volta consolidate attraverso spiegazioni causali, tendano a resistere all'evidenza disconfermante — e sulla documentazione sperimentale di Kukucka e Kassin (2014) che hanno mostrato come la conoscenza di una confessione orienti sistematicamente la valutazione di prove forensi indipendenti nella direzione accusatoria³²⁸. Nel presente paradigma, il *mindset* accusatorio attivato nella fase iniziale è atteso funzionare da cornice cognitiva che, attraverso l'interazione tra *confirmation bias* e *belief perseverance*, rende il convincimento di colpevolezza più stabile e meno permeabile alle evidenze a discarico rispetto alla condizione neutrale³²⁹.

3. Efficacia della bench card come intervento di debiasing (H3)

Il terzo obiettivo è valutare l'efficacia della *bench card* come intervento di *debiasing* strutturale nella fase di *sentencing*, con particolare attenzione al suo effetto differenziale nei partecipanti esposti al *mindset* accusatorio. In coerenza con questo obiettivo si formula la seguente ipotesi:

H3 — Effetto nudge della bench card sulla determinazione della pena: la presentazione della *bench card* con linee guida sulla determinazione della pena produrrà una riduzione significativa della severità della sanzione, con un effetto atteso superiore nei partecipanti esposti al *mindset* accusatorio.

Questa ipotesi si fonda sulla letteratura sul *debiasing* procedurale, che indica come interventi strutturali espliciti capaci di richiamare criteri normativi alternativi nel momento della decisione possano ridurre l'influenza dei *bias* cognitivi più efficacemente degli approcci basati sulla sola consapevolezza³³⁰. In particolare, la *bench card* è progettata per operare come ancoraggio cognitivo alternativo — richiamando i criteri di proporzionalità, i fattori attenuanti e le prospettive di reinserimento sociale — capace di

³²⁸ C.A. Anderson, M.R. Lepper, L. Ross, Perseverance of Social Theories, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 39, 1980, n. 6, pp. 1037-1049; J. Kukucka, S.M. Kassin, Do Confessions Taint Perceptions of Handwriting Evidence?, in *Law and Human Behavior*, 38, 2014, n. 3, pp. 256-270.

³²⁹ Ivi.

³³⁰ Kukucka, J., Kassin, S. M., Zapf, P. A., & Dror, I. E. (2017). Cognitive bias and blindness: A global survey of forensic science examiners. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 452-459.

contrastare l'effetto di ancoraggio della prospettiva accusatoria sulla fase di *sentencing* documentato da Englich e Mussweiler (2001)³³¹. L'ipotesi di un effetto differenziale superiore nei partecipanti con *mindset* accusatorio si fonda sul principio che in questo gruppo il divario tra la pena inizialmente indicata e quella attesa sulla base dei criteri normativi sia presumibilmente più ampio, lasciando maggiore margine di revisione verso il basso³³².

³³¹ Englich, B., & Mussweiler, T. (2001). Sentencing under uncertainty: Anchoring effects in the courtroom 1. *Journal of applied social psychology*, 31(7), 1535-1551.

³³² *Ivi*.

CAPITOLO 2: METODO

2.1 Partecipanti e procedura di reclutamento

Lo studio prevede il reclutamento di un campione di adulti di età superiore ai 18 anni attraverso somministrazione online del questionario elaborato tramite la piattaforma Qualtrics. Il reclutamento avviene mediante canali digitali e passaparola, senza criteri di selezione legati alla formazione giuridica o psicologica dei partecipanti. Questa scelta è coerente con il paradigma sperimentale adottato: il presente studio non mira a valutare le specificità della cultura giuridica professionale, ma i meccanismi cognitivi generali del processo decisionale in condizioni di ambiguità probatoria, indagando se schemi valoriali differenziali producano distorsioni sistematiche nella valutazione delle prove indipendentemente dalla formazione specialistica del decisore³³³. Questa impostazione trova giustificazione anche nel contributo di Melnikoff e Strohminger (2020), i quali hanno dimostrato che l'effetto distorcente dell'*advocacy* sul processo decisionale si manifesta con forza comparabile in campioni di laici e in campioni di professionisti legali³³⁴. La partecipazione è volontaria, anonima e non remunerata.

Prima dell'accesso al questionario, i partecipanti ricevono un'**informativa completa** sul trattamento dei dati personali e sullo scopo generale dello studio, e forniscono il **consenso informato**. L'informativa specifica che: la partecipazione è volontaria e revocabile in qualsiasi momento senza conseguenze; i dati raccolti sono trattati in forma anonima e aggregata nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); i dati non verranno condivisi con terzi e saranno utilizzati esclusivamente a fini di ricerca scientifica; lo scopo generale dello studio riguarda l'analisi dei processi decisionali in ambito giuridico, senza che vengano rivelati gli obiettivi specifici e la manipolazione sperimentale, al fine di non comprometterne la validità interna.

2.2 Disegno sperimentale

Lo studio adotta un disegno misto che combina una componente *between-subjects* e una componente *within-subjects nested*. La componente *between-subjects* riguarda la manipolazione del *mindset*: i partecipanti vengono assegnati casualmente a una di due condizioni sperimentali — *mindset* accusatorio o *mindset* neutrale — che rimane costante

³³³ Engel, C., & Glöckner, A. (2013). Role-induced bias in court: An experimental analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26(3), 272-284.

³³⁴ Melnikoff, D. E., & Strohminger, N. (2020). The automatic influence of advocacy on lawyers and novices. *Nature Human Behaviour*, 4(12), 1258-1264.

per tutta la durata della compilazione. La componente *within-subjects* riguarda l'intervento di *debiasing*: tutti i partecipanti che hanno espresso un giudizio di colpevolezza e indicato una prima pena ricevono la *bench card*, consentendo di misurare la variazione della decisione sanzionatoria prima e dopo l'intervento all'interno dello stesso gruppo. Le **variabili indipendenti** sono:

1. Il **tipo di *mindset*** (accusatorio vs. neutrale), variabile *between-subjects* a due livelli;
2. La **presenza della *bench card***, variabile che opera esclusivamente nel sottogruppo dei partecipanti condannanti.

Le **variabili dipendenti** sono:

1. La **valutazione delle prove** — credibilità, rilevanza e implicazione di colpevolezza attribuite a ciascuna delle quattro prove;
2. La **probabilità di colpevolezza stimata** (scala continua 0-100);
3. Il **verdetto** (colpevole/non colpevole);
4. La **certezza nella decisione** (scala ordinale a 5 livelli);
5. Il **tipo di sanzione** raccomandata;
6. La **durata della sanzione**;
7. La **variazione della pena** dopo la *bench card*.

2.2.1 Manipolazione del *mindset*

La manipolazione del *mindset* è operationalizzata attraverso due testi di istruzioni di ruolo, presentati ai partecipanti immediatamente prima della lettura del caso giudiziario. I testi sono costruiti secondo il paradigma del *role-playing* sperimentale, ispirato alla procedura adottata da Engel e Glöckner (2013), e mirano ad attivare schemi cognitivi differenziali attraverso la descrizione del contesto valoriale e degli obiettivi della funzione giudicante, senza fare riferimento esplicito ad alcun ruolo processuale specifico³³⁵. La scelta di una manipolazione implicita è motivata dall'obiettivo di avvicinare il paradigma alla realtà del processo decisionale giudiziario, in cui il *mindset* accusatorio non deriva dall'assunzione formale di un ruolo ma dalla sedimentazione di schemi valoriali attraverso la socializzazione professionale³³⁶.

³³⁵ Engel, C., & Glöckner, A. (2013). Role-induced bias in court: An experimental analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26(3), 272-284.

³³⁶ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

Nella **condizione accusatoria** i partecipanti leggono:

Q6

Ruolo del giudice

Immagina di essere un giudice che opera in un sistema giudiziario in cui la tutela della sicurezza pubblica rappresenta un obiettivo fondamentale. In questo contesto, il giudice svolge un ruolo cruciale nel garantire che i comportamenti che violano la legge vengano adeguatamente sanzionati. È importante identificare i responsabili dei reati e contribuire a prevenire ulteriori violazioni, assicurando che le decisioni abbiano anche una funzione deterrente. Nel valutare i casi, particolare attenzione viene posta ai rischi per la collettività e alla necessità di mantenere l'ordine sociale attraverso l'applicazione della legge.

Nella **condizione neutrale** i partecipanti leggono:

Q7

Ruolo del giudice

Immagina di essere un giudice che opera in un sistema giudiziario in cui l'imparzialità e il rispetto dei diritti rappresentano principi fondamentali. In questo contesto, il giudice ha il compito di valutare le prove in modo equilibrato, garantendo la presunzione di innocenza e assicurando che ogni decisione sia basata su una considerazione attenta sia degli elementi a carico sia di quelli a discarico. Nel valutare i casi, è essenziale mantenere una posizione neutrale e prendere decisioni giuste e proporzionate, nel rispetto dei principi del giusto processo.

Le due condizioni differiscono sistematicamente per l'orientamento valoriale attivato: sicurezza pubblica, deterrenza e ordine sociale nella condizione accusatoria; imparzialità, presunzione di innocenza e giusto processo in quella neutrale³³⁷.

2.2.2 Manipulation check

Al fine di verificare l'efficacia della manipolazione, i partecipanti completano una scala di *manipulation check* composta da 6 item, presentati in formato *matrix table* con scala di risposta a 5 punti (da "Completamente d'accordo" a "Completamente in disaccordo"). Gli item sono:

³³⁷ Engel, C., & Glöckner, A. (2013). Role-induced bias in court: An experimental analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26(3), 272-284.

Q8 Matrix table | Valuta quanto segue in termini di quanto sei d'accordo o in disaccordo con ogni affermazione. 💡 ★

Di seguito troverai alcune affermazioni relative al ruolo del giudice e al processo decisionale in ambito penale. Ti chiediamo di indicare quanto sei d'accordo con ciascuna affermazione, sulla base delle tue impressioni e del tuo modo di valutare le situazioni. Non esistono risposte giuste o sbagliate: siamo interessati al tuo punto di vista.

	Completamente d'accordo	Abbastanza d'accordo	Né d'accordo né in disaccordo	Abbastanza in disaccordo	Completamente in disaccordo
E' fondamentale che chi commetta un errore venga punito	☐	☐	☐	☐	☐
La protezione della società dovrebbe essere una priorità nelle decisioni giudiziarie	☐	☐	☐	☐	☐
E' importante considerare attentamente i rischi che un imputato può rappresentare la collettività	☐	☐	☐	☐	☐
Un giudice dovrebbe valutare le prove in modo completamente imparziale	☐	☐	☐	☐	☐
E' importante considerare con uguale attenzione prove a carico e a discarico	☐	☐	☐	☐	☐
In caso di dubbio, è preferibile evitare di condannare una persona innocente	☐	☐	☐	☐	☐

I primi tre item operazionalizzano l'orientamento accusatorio; gli ultimi tre operazionalizzano l'orientamento neutrale e garantista. È atteso che i partecipanti nella condizione accusatoria esprimano punteggi significativamente più elevati sugli item 1-3 e più bassi sugli item 4-6 rispetto ai partecipanti nella condizione neutrale.

2.2.3 Il caso giudiziario

Il caso giudiziario è costruito sulla base del paradigma delle vignette sperimentali ambigue, ispirato alla procedura di Engel e Glöckner (2013), e descrive la vicenda di **Paolo Garzia**, impiegato amministrativo presso una piccola azienda commerciale, accusato del furto di una somma significativa di denaro custodita nella cassaforte dell'ufficio³³⁸. Il caso è deliberatamente costruito con un livello di ambiguità sufficiente a rendere osservabili le differenze nella valutazione tra le condizioni sperimentali, attraverso la presenza bilanciata di quattro prove — due a carico e due a discarico — nessuna delle quali risulta conclusiva singolarmente³³⁹.

³³⁸ Engel, C., & Glöckner, A. (2013). Role-induced bias in court: An experimental analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26(3), 272-284.

³³⁹ Ivi.

Q9

Caso giudiziario

Paolo Garzia lavora da circa cinque anni come impiegato amministrativo presso una piccola azienda commerciale. Tra le sue mansioni rientra anche la gestione di alcune operazioni interne, tra cui l'accesso a documenti riservati e, in alcune occasioni, alla cassaforte dell'ufficio. Un mattino, il titolare dell'azienda scopre che una somma significativa di denaro, custodita nella cassaforte, è scomparsa. Non risultano segni di effrazione e il sistema di sicurezza non segnala intrusioni esterne. Di conseguenza, i sospetti si concentrano su qualcuno all'interno dell'azienda. Nel corso delle verifiche interne, emerge che Paolo Garzia era presente sul luogo di lavoro il giorno precedente alla scomparsa del denaro e che aveva accesso alle aree rilevanti. Tuttavia, non esistono prove dirette che lo colleghino in modo certo al furto. Durante il procedimento vengono raccolte diverse informazioni relative alla vicenda. Alcuni elementi sembrano suggerire un possibile coinvolgimento di Garzia, mentre altri introducono dubbi sulla sua responsabilità. Nessuna delle informazioni disponibili, considerata singolarmente, risulta tuttavia conclusiva. Nelle prossime schermate ti verranno presentate alcune informazioni relative al caso. Ti chiediamo di valutarle attentamente prima di esprimere un giudizio complessivo.

Le prove a carico fanno riferimento a:

Q10

PROVA 1

L'accesso alla cassaforte è limitato a pochi dipendenti fidati. Paolo Garzia è tra questi ed è a conoscenza del codice di apertura. Inoltre, nei giorni precedenti all'evento, aveva avuto occasione di utilizzare la cassaforte per alcune operazioni amministrative.

Q11

PROVA 2

Un collega ha riferito che, poco prima della fine del turno lavorativo, Paolo Garzia si trovava nei pressi dell'ufficio in cui è situata la cassaforte, in un momento in cui normalmente non avrebbe avuto necessità di accedervi. Il collega ha descritto il comportamento come insolito, anche se non ha assistito direttamente a nessuna azione specifica.

Le prove a discarico fanno riferimento a:

☐ Q12

PROVA 3

Dalla ricostruzione degli orari di lavoro e delle attività svolte, emerge che Paolo Garzia avrebbe avuto a disposizione un intervallo di tempo relativamente limitato per accedere alla cassaforte senza essere visto. Alcuni colleghi erano presenti nelle vicinanze durante buona parte di quel periodo.

☐ Q13

PROVA 4

Paolo Garzia è considerato da colleghi e superiori una persona affidabile e scrupolosa. Non risultano precedenti episodi di comportamento scorretto o problematico. Inoltre, non emergono evidenze di difficoltà economiche o motivazioni personali evidenti che possano spiegare un eventuale coinvolgimento nel furto.

Dopo di ciò vi è la fase di decisione sul caso: Questa fase si articola in tre passaggi sequenziali, presentati a tutti i partecipanti indipendentemente dalla condizione sperimentale.

1. I partecipanti esprimono una **stima continua della probabilità di colpevolezza** su una scala da 0 a 100, dove 0 corrisponde a "sicuramente non colpevole" e 100 a "sicuramente colpevole".

Decisione sul caso

Alla luce delle informazioni esaminate nelle sezioni precedenti, ti chiediamo di esprimere una valutazione complessiva del caso, dove 0= sicuramente non colpevole 100= sicuramente colpevole). Ti invitiamo a considerare attentamente tutti gli elementi disponibili, integrandoli tra loro, prima di formulare la tua decisione. Non esistono risposte giuste o sbagliate: siamo interessati alla tua valutazione personale



2. Viene richiesto un **verdetto dicotomico**: i partecipanti indicano se ritengono Paolo Garzia colpevole o non colpevole.

Q15



Sulla base delle informazioni disponibili, quale decisione ritieni più appropriata?

- ☐ Paolo Garzia è colpevole
- ☐ Paolo Garzia non è colpevole

3. Viene richiesto a tutti i partecipanti di indicare il **livello di certezza** nella decisione appena espressa, su una scala ordinale a 5 livelli: per niente, poco, moderatamente, molto, moltissimo.

I partecipanti che esprimono un giudizio di **non colpevolezza** concludono il questionario in questa fase. I partecipanti che esprimono un giudizio di **colpevolezza** proseguono con le fasi successive.

Q16



Quanto ti senti sicuro/a della decisione appena espressa?

- ☐ Per niente
- ☐ Poco
- ☐ Moderatamente
- ☐ Molto
- ☐ Moltissimo

I partecipanti che hanno espresso un giudizio di colpevolezza sono invitati a indicare il tipo di sanzione ritenuta appropriata, scegliendo tra cinque opzioni che integrano pene e misure alternative: reclusione, arresti domiciliari, affidamento in prova ai servizi sociali, multa, sospensione condizionale della pena.

Q17 ★

▼  Display this question

If Sulla base delle informazioni disponibili, quale decisione ritieni più appropriata? Paolo Garzia è colpevole Is Selected

Hai indicato che ritieni Paolo Garzia colpevole. Ti chiediamo ora di indicare quale pena o misura ritieni appropriata

- ☐ Reclusione
- ☐ Arresti domiciliari
- ☐ Affidamento in prova ai servizi sociali
- ☐ Multa
- ☐ Sospensione condizionale della pena

In funzione della tipologia di sanzione selezionata, viene successivamente chiesta la durata in anni attraverso domande con logica condizionale — per la reclusione per gli arresti domiciliari e per l'affidamento in prova ai servizi sociali . Per la multa e la sospensione condizionale della pena non viene richiesta una durata in anni, in quanto si tratta di misure per loro natura non quantificabili nella medesima unità di misura.

Q18 ★

▼  Display this question

If Hai indicato che ritieni Paolo Garzia colpevole. Ti chiediamo ora di indicare quale pena o misura... Reclusione Is Selected

Per la reclusione quanti anni ritieni appropriati?

- ☐ 2 anni
- ☐ 2 anni e 6 mesi
- ☐ 3 anni
- ☐ 4 anni

2.2.4 La *bench card*

A questo punto, tutti i partecipanti che hanno espresso un giudizio di colpevolezza ricevono la *bench card* contenente linee guida per la determinazione della pena. Lo strumento richiama i criteri normativi fondamentali della commisurazione della sanzione — proporzionalità tra fatto e pena, circostanze specifiche del caso, fattori attenuanti,

caratteristiche personali dell'imputato e prospettive di reinserimento sociale — e invita i partecipanti a riflettere su tali aspetti prima di formulare una decisione finale.

Q21

▼  Display this question

If Sulla base delle informazioni disponibili, quale decisione ritieni più appropriata? Paolo Garzia è colpevole Is Selected

Linee guida per la determinazione della pena

Nel determinare la pena, è importante considerare attentamente tutti gli elementi rilevanti del caso.

In particolare, si invita a tenere conto dei seguenti aspetti:

- La proporzionalità tra la gravità del fatto e la sanzione
- Le circostanze specifiche del caso: come il fatto che altri dipendenti avessero accesso alla cassaforte
- Eventuali fattori attenuanti: come il fatto che il reato sia stato messo in atto senza l'uso di violenza o minaccia, l'assenza di precedenti penali dell'imputato
- Le caratteristiche personali dell'imputato e le prospettive di reinserimento sociale
- Il principio secondo cui la pena deve essere giusta, equilibrata ed adeguatamente motivata

Ti invitiamo a riflettere su questi aspetti prima di formulare la decisione finale.

Infine, dopo aver letto la *bench card*, ai partecipanti viene chiesto di indicare nuovamente quale tipo di pena ritengono appropriata, se intendono cambiare la durata della pena precedentemente indicata e, in caso affermativo, la nuova durata in anni. Questo passaggio consente di misurare l'effetto dell'intervento di *debiasing* confrontando le decisioni sanzionatorie espresse prima e dopo la presentazione della *bench card*.

2.3 Analisi statistiche

Costruzione e preparazione del dataset. I dati raccolti tramite la piattaforma Qualtrics sono stati esportati in formato Excel in due versioni complementari: una con le etichette testuali delle risposte (*labels*) e una con i corrispondenti valori numerici (*table*), con lo scopo di disporre sia della formulazione estesa delle risposte sia di una codifica idonea all'analisi quantitativa. Le variabili originariamente registrate in formato testuale sono state successivamente ricodificate in variabili numeriche, così da consentirne il trattamento statistico. Prima delle analisi, il dataset è stato sottoposto a una procedura di pulizia: sono stati esclusi i partecipanti che non avevano prestato il consenso al trattamento dei dati e coloro che avevano avviato la compilazione senza completarla. Il campione finale risultante da tale selezione è composto da 363 partecipanti, suddivisi nelle due condizioni sperimentali: gruppo con mindset accusatorio (N = 184) e gruppo

con mindset neutrale ($N = 179$). Le analisi relative alla determinazione della pena sono state condotte sul solo sottogruppo dei partecipanti che hanno espresso un verdetto di colpevolezza, poiché soltanto a questi veniva richiesto di indicare una sanzione; ciò comporta una riduzione della numerosità campionaria in tali analisi.

Le analisi sono state condotte in ambiente R mediante i pacchetti *gtsummary*, *psych*, *ggplot2* e *sjPlot*. La soglia di significatività è stata fissata convenzionalmente a $p < .05$. Preliminarmente è stata verificata l'equivalenza tra i due gruppi sperimentali sulle principali variabili demografiche — genere, fascia d'età, titolo di studio e gruppo professionale — al fine di accertare la riuscita della randomizzazione; tale confronto è stato condotto mediante test chi-quadro di Pearson. Per verificare l'efficacia della manipolazione del mindset, le risposte ai sei item del *manipulation check* sono state confrontate tra i due gruppi mediante la medesima procedura. Le ipotesi sono state analizzate in funzione del tipo di variabile dipendente. La probabilità di colpevolezza, misurata su scala continua da 0 a 100, è stata confrontata tra i due gruppi mediante test t di Welch per campioni indipendenti, previa ispezione della distribuzione dei punteggi. La certezza decisionale, rilevata su scala ordinale a cinque livelli, e il verdetto, variabile dicotomica (colpevole/non colpevole), sono stati analizzati mediante test chi-quadro di Pearson, applicando la correzione di continuità di Yates per le tabelle 2×2 . La durata della sanzione inizialmente indicata (AnniPena1) è stata confrontata tra i gruppi mediante test chi-quadro. Al fine di valutare l'effetto della *bench card*, è stata calcolata una variabile differenza (diff_anni_pena), data dalla discrepanza tra la durata indicata prima e dopo la presentazione delle linee guida. Data la natura della variabile e la ridotta numerosità del sottogruppo, il confronto tra le due condizioni è stato effettuato mediante test non parametrico di Wilcoxon per campioni indipendenti, integrato da un test chi-quadro sulla distribuzione delle differenze.

L'effetto delle variabili demografiche sul verdetto è stato esaminato mediante test chi-quadro condotti separatamente per genere, fascia d'età e titolo di studio. Il gruppo professionale è stato ricodificato in tre categorie — Giuristi (giuristi e studenti di giurisprudenza), Psicologi (psicologi e studenti di psicologia) e Altro — e analizzato con la medesima procedura. Infine, per stimare l'effetto congiunto delle variabili demografiche e della condizione sperimentale sugli esiti principali, sono stati specificati modelli di regressione multipla. Il verdetto, in quanto variabile dicotomica, è stato analizzato mediante regressione logistica binaria, riportando gli odds ratio con i relativi

intervalli di confidenza al 95%. La probabilità di colpevolezza, la certezza decisionale e la durata della pena iniziale sono state analizzate mediante modelli di regressione lineare multipla. In tutti i modelli sono stati inseriti come predittori il genere, la fascia d'età, il gruppo professionale e la condizione sperimentale. Per ciascun esito è stato inoltre stimato un secondo modello comprensivo dei termini di interazione tra ciascuna variabile demografica e la condizione sperimentale, al fine di verificare se l'effetto del mindset variasse in funzione delle caratteristiche dei partecipanti.

CAPITOLO 3: RISULTATI

Nel presente capitolo vengono presentati i risultati dello studio sperimentale, organizzati secondo l'ordine delle ipotesi formulate. Si descrive dapprima la composizione del campione e la verifica dell'efficacia della manipolazione sperimentale; si riportano quindi gli esiti relativi all'effetto del mindset sulla valutazione delle prove e sul verdetto (H1), sulla certezza decisionale (H2) e sulla determinazione della pena (H3). Si presentano infine i modelli di regressione condotti per stimare il contributo congiunto delle variabili demografiche e della condizione sperimentale sugli esiti principali. In tutte le tabelle di regressione i predittori statisticamente significativi ($p < .05$) sono evidenziati su sfondo verde, mentre quelli non significativi sono evidenziati su sfondo arancione, al fine di rendere immediatamente leggibile il quadro complessivo degli effetti.

3.1 Descrizione del campione e verifica della randomizzazione

Allo studio hanno preso parte 440 soggetti. A seguito dell'esclusione dei partecipanti che non avevano prestato il consenso al trattamento dei dati e di coloro che non avevano completato la compilazione, il campione finale valido risulta composto da 363 soggetti, assegnati casualmente alla condizione con mindset accusatorio ($N = 184$) o alla condizione con mindset neutrale ($N = 179$).

Le due condizioni risultano equivalenti rispetto a tutte le variabili demografiche e di controllo rilevate, non emergendo differenze statisticamente significative tra i gruppi (tutti i valori di $p > .10$). Tale equivalenza conferma la riuscita della procedura di randomizzazione e consente di attribuire eventuali differenze negli esiti alla manipolazione sperimentale piuttosto che a caratteristiche preesistenti dei partecipanti. La Tabella 1 riporta la distribuzione delle principali variabili nelle due condizioni con i relativi valori di p .

Tabella 1. Caratteristiche del campione per condizione sperimentale

Variabile	Accusatore (N=184)	Neutrale (N=179)	p
Genere (femmine)	63%	62%	>.90
Età			.70
- fascia 18-24	50%	50%	
- 25- 34	27%	27%	

- 35- 44	5.4%	3.9%	
- 45- 54	6.0%	3.9%	
- 55- 64	8.2%	12%	
- + 65	3.3%	3.4%	
Titolo di studio			.30
- Licenza elementare	1.1%	0%	
- Licenza media	7.1%	3.9%	
- Diploma	49%	46%	
- Laurea triennale	23%	28%	
- Laurea magistrale	18%	22%	
- Dottorato	1.6%	3.4%	
Gruppo professionale (solo per laureati)			.3
- Studente di giurisprudenza	14%	14%	
- Giurista			
- Studente di psicologia	5.1%	1.1%	
- Psicologo	20%	12%	
- Altro	6.3%	4.4%	
	54%	68%	

Nota. Test chi-quadro di Pearson.

Il campione si caratterizza per una prevalenza femminile (circa il 63% in entrambi i gruppi) e per una concentrazione nelle fasce d'età più giovani: la fascia 18–24 anni rappresenta circa la metà del campione, seguita dalla fascia 25–34. Quanto al titolo di studio, prevalgono i partecipanti in possesso di diploma e di laurea triennale.

3.2 Verifica della manipolazione (*Manipulation check*)

Il confronto tra i due gruppi sulle risposte ai sei item del *manipulation check* non ha evidenziato differenze statisticamente significative su alcuno degli item considerati (tutti i valori di $p > .10$). Sebbene la direzione delle risposte sugli item relativi all'orientamento accusatorio fosse coerente con l'atteso — con una lieve maggiore adesione nel gruppo accusatorio — nessuna differenza raggiunge la soglia di significatività convenzionale. Questo risultato indica che la manipolazione del *mindset* non ha prodotto la differenziazione attesa tra le due condizioni e costituisce un elemento centrale per l'interpretazione complessiva degli esiti, che verrà ripreso e discusso nel capitolo successivo (Tabella 2).

Manipulation check 1	52%	73%	.10
Manipulation check 2	51%	39%	.11
Manipulation check 3	61%	56%	.70
Manipulation check 4	77%	77%	.70
Manipulation check 5	74%	79%	.30
Manipulation check 6	53%	53%	>.90

Tabella 2: item del manipulation check, la % riportata si riferisce esclusivamente alla voce “completamente d'accordo”

3.3 Effetti del *mindset* sulla valutazione delle prove e sul verdetto (H1)

La prima ipotesi prevedeva che i partecipanti esposti al *mindset* accusatorio attribuissero una maggiore probabilità di colpevolezza all'imputato e formulassero più frequentemente un verdetto di condanna rispetto ai partecipanti della condizione neutrale. I dati non confermano tale ipotesi. La probabilità di colpevolezza stimata non differisce significativamente tra i due gruppi (gruppo accusatorio: $M = 43.2$, $DS = 22.2$, $Mdn = 41.5$; gruppo neutrale: $M = 41.2$, $DS = 20.2$, $Mdn = 40$), come confermato dal test t di Welch, $t(359.5) = 0.89$, $p = .371$. La distribuzione dei punteggi, rappresentata in Figura 1, mostra un andamento pressoché sovrapponibile nelle due condizioni; dal grafico si coglie una distribuzione lievemente spostata verso valori superiori nel gruppo accusatorio, differenza che tuttavia non risulta statisticamente significativa.

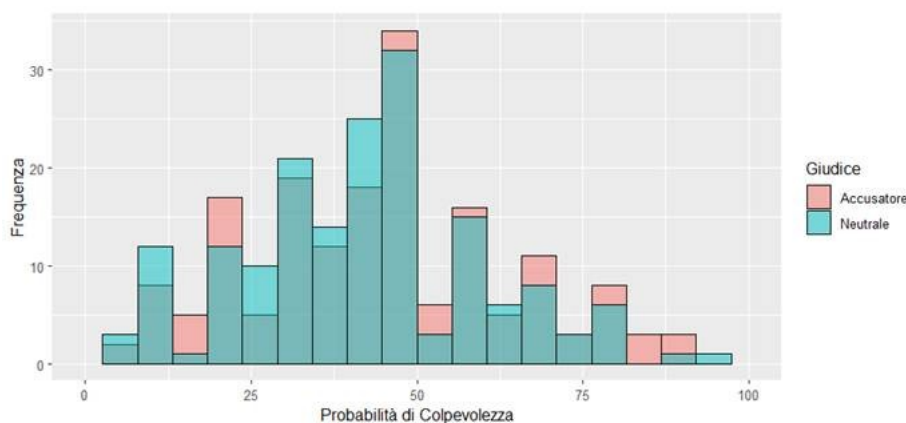


Figura 1. Distribuzione della probabilità di colpevolezza stimata nelle due condizioni sperimentali.

Coerentemente, anche la proporzione di verdetti di colpevolezza risulta identica nei due gruppi: il 26% dei partecipanti ha giudicato l'imputato colpevole in entrambe le

condizioni ($p > .90$). L'assenza di differenze sia sulla stima continua della probabilità sia sul verdetto dicotomico porta a non confermare l'ipotesi H1.

A titolo di verifica della validità interna del compito, la probabilità di colpevolezza stimata discrimina nettamente tra chi ha espresso un verdetto di colpevolezza e chi no ($M = 64.7$ contro $M = 34.3$; $t = -15.33$, $p < .001$). Come illustrato in Figura 2, le due distribuzioni non sono tuttavia nettamente separate: si osservano aree di sovrapposizione non limitate alla sola fascia centrale attorno al 50%, a indicare che a una stima probabilistica elevata non sempre corrisponde un verdetto di colpevolezza, e viceversa.

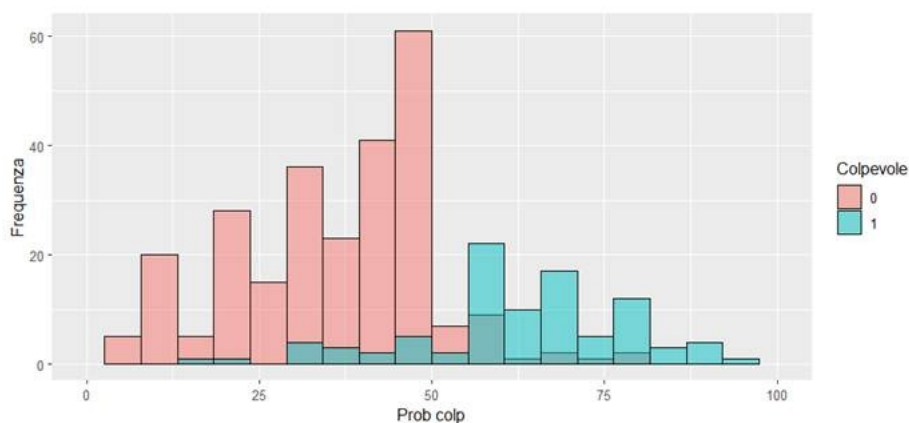


Figura 2. Distribuzione della probabilità di colpevolezza in funzione del verdetto espresso (0 = non colpevole; 1 = colpevole).

3.4 Effetti del *mindset* sulla certezza decisionale (H2)

La seconda ipotesi prevedeva che i partecipanti esposti al *mindset* accusatorio manifestassero una maggiore certezza nella propria decisione. Anche questa ipotesi non trova conferma: la distribuzione delle risposte sulla scala di certezza decisionale non differisce significativamente tra i due gruppi ($p = .60$). In entrambe le condizioni la maggioranza dei partecipanti si colloca sul livello intermedio della scala (“moderatamente sicuro”), con percentuali sostanzialmente equivalenti agli estremi. La Figura 3 evidenzia la sovrapposizione delle due distribuzioni.

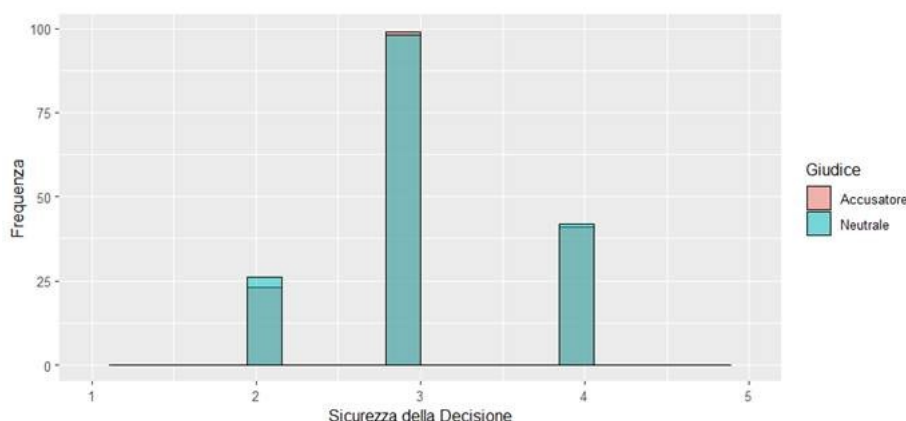


Figura 3. Distribuzione della certezza decisionale nelle due condizioni sperimentali.

L'assenza di un effetto del mindset sulla certezza decisionale porta a non confermare l'ipotesi H2, in coerenza con il quadro emerso per H1 e con l'esito del manipulation check.

3.5 Effetti sulla determinazione della pena e sulla *bench card* (H3)

La terza ipotesi riguardava da un lato l'effetto del mindset sulla severità della pena, dall'altro l'efficacia della bench card come intervento di debiasing. Le analisi sulla pena sono state condotte sul solo sottogruppo dei partecipanti che hanno espresso un verdetto di colpevolezza, con una conseguente riduzione della numerosità pari a 95 globalmente.

Relativamente alla durata della pena inizialmente indicata (AnniPena1), intesa come durata complessiva della misura), emerge una differenza statisticamente significativa tra le due condizioni ($p = .03$): i partecipanti del gruppo accusatorio indicano pene più severe rispetto al gruppo neutrale. Come mostrato in Figura 4, nel gruppo accusatorio si osserva una maggiore frequenza di pene pari o superiori ai tre anni — inclusi i casi di pena quadriennale, del tutto assenti nel gruppo neutrale — mentre nel gruppo neutrale prevalgono le pene intermedie di due anni e mezzo. L'analisi disaggregata per tipologia di misura indica, inoltre, che tale differenza si concentra principalmente nell'affidamento in prova ai servizi sociali, dove il divario tra le due condizioni raggiunge la soglia della quasi-significatività ($p = .055$).

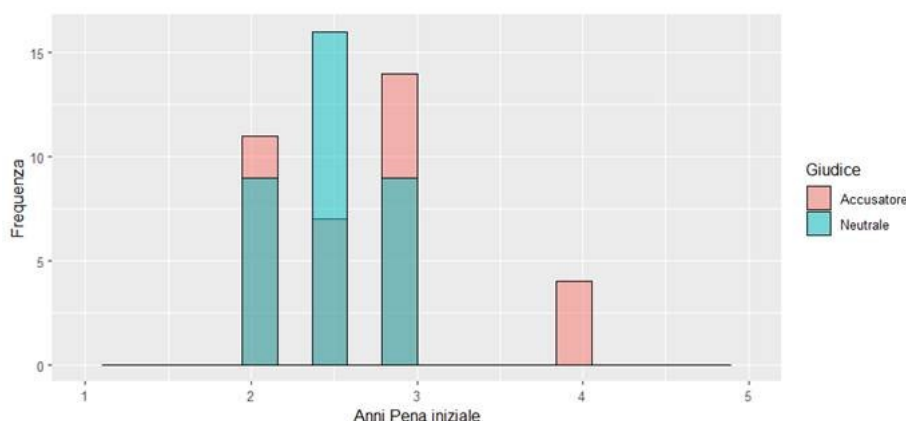


Figura 4. Distribuzione della durata della pena inizialmente indicata (in anni) nelle due condizioni.

Per quanto concerne l'effetto della bench card, la variazione della durata della pena tra la prima e la seconda decisione (*diff_anni_pena*) non differisce in modo statisticamente significativo tra le due condizioni (test di Wilcoxon, $W = 67$, $p = .456$; test chi-quadro sulla distribuzione delle differenze, $p = .80$). La differenza media è lievemente superiore nel gruppo accusatorio ($M = 0.54$) rispetto al neutrale ($M = 0.31$), in direzione coerente con l'ipotesi di un margine di revisione maggiore laddove la pena iniziale era più elevata.

L'analisi del confronto tra la pena indicata all'inizio (*AnniPena1*) e dopo (*AnniPena2*) la bench card, condotta a livello individuale, offre un quadro più articolato. Nel gruppo accusatorio, dei 15 partecipanti che hanno completato entrambe le valutazioni, 8 hanno ridotto la pena (53%), 5 sono rimasti stabili (33%) e 2 l'hanno aumentata (13%). Nel gruppo neutrale, degli 8 partecipanti, 4 hanno ridotto la pena (50%), 3 sono rimasti stabili (37%) e 1 l'ha aumentata (12%). Come illustrato in Figura 5, sebbene la tendenza generale sia orientata alla riduzione in entrambi i gruppi, le riduzioni di entità maggiore (un anno o un anno e mezzo) si osservano esclusivamente nel gruppo accusatorio, mentre le riduzioni di mezzo anno si distribuiscono equamente tra le due condizioni.

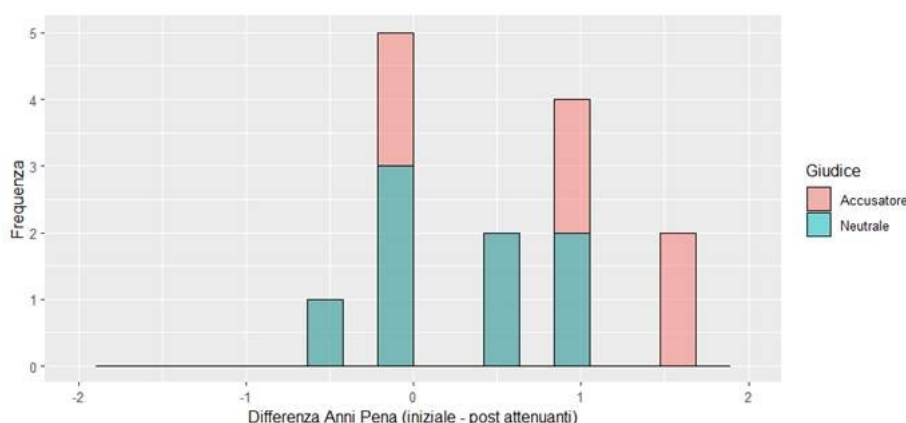


Figura 5. Distribuzione della differenza tra pena iniziale e pena successiva alla bench card nelle due condizioni (valori > 0 = riduzione; valori < 0 = aumento).

Nel complesso, l'ipotesi H3 risulta solo parzialmente sostenuta: pur osservandosi una differenza significativa nella severità della pena iniziale tra i due gruppi, l'effetto specifico della bench card come strumento di riduzione della pena non raggiunge la significatività statistica, verosimilmente anche a causa della limitata numerosità del sottogruppo coinvolto.

3.6 Analisi di regressione: il contributo delle variabili demografiche e del *mindset*

Al fine di stimare il contributo congiunto delle variabili demografiche e della condizione sperimentale sugli esiti principali, sono stati specificati quattro insiemi di modelli di regressione multipla — sul verdetto, sulla probabilità di colpevolezza, sulla certezza decisionale e sulla durata della pena iniziale. Per ciascun esito è stato stimato un modello con i soli effetti principali (genere, età, gruppo professionale e condizione sperimentale) e un secondo modello comprensivo dei termini di interazione tra ciascuna variabile demografica e la condizione.

3.6.1 Regressione logistica sul verdetto di colpevolezza

Il modello di regressione logistica binaria sul verdetto (Tabella 3) evidenzia: I partecipanti di sesso maschile presentano una probabilità di emettere un verdetto di colpevolezza più che doppia rispetto alle femmine (OR = 2.38, $p = .044$; Figura 6) l'età esercita un effetto protettivo, riducendo la probabilità di condanna all'aumentare della fascia (OR = 0.62, $p = .023$; Figura 7); il gruppo professionale mostra l'effetto più marcato, con i Giuristi (OR = 4.15, $p = .004$) e gli Psicologi (OR = 3.12, $p = .023$) significativamente più inclini alla condanna rispetto alla categoria di riferimento "Altro" (Figura 8). La condizione sperimentale non risulta significativa (Giudice neutrale: OR = 1.48, $p = .308$; Figura 9).

Tabella 3. Regressione logistica sul verdetto di colpevolezza — modello con effetti principali.

Predittore	OR	IC 95%	p	Sig.
(Intercetta)	0.27	0.09 – 0.80	.019	—
Genere [M]	2.38	1.03 – 5.65	.044	sig
Età	0.62	0.40 – 0.90	.023	sig
Gruppo [Giuristi]	4.15	1.58 – 11.05	.004	sig

Gruppo [Psicologi]	3.12	1.17 – 8.51	.023	sig
Giudice [Neutrale]	1.48	0.70 – 3.21	.308	ns

Nota. $N = 167$; R^2 di Tjur = .124. Verde = significativo ($p < .05$); arancione = non significativo.

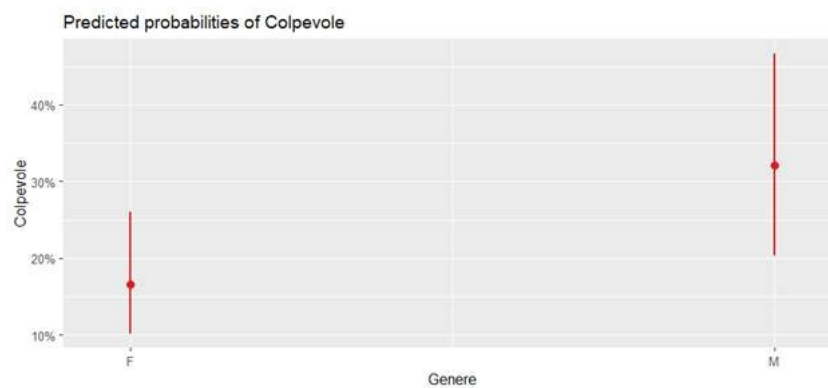


Figura 6. Probabilità predetta di colpevolezza per genere.

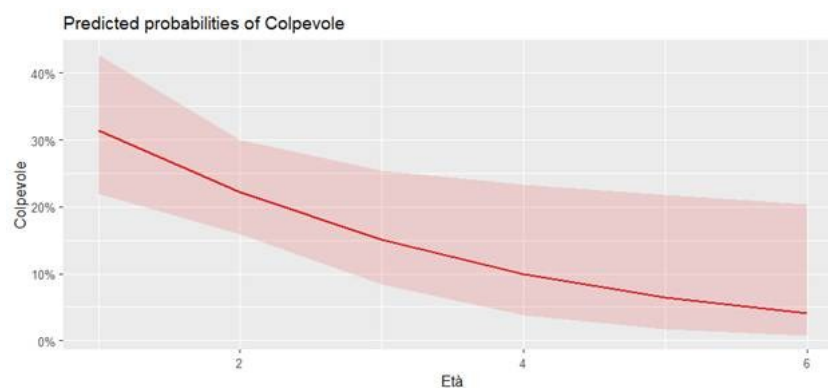


Figura 7. Probabilità predetta di colpevolezza per fascia d'età.

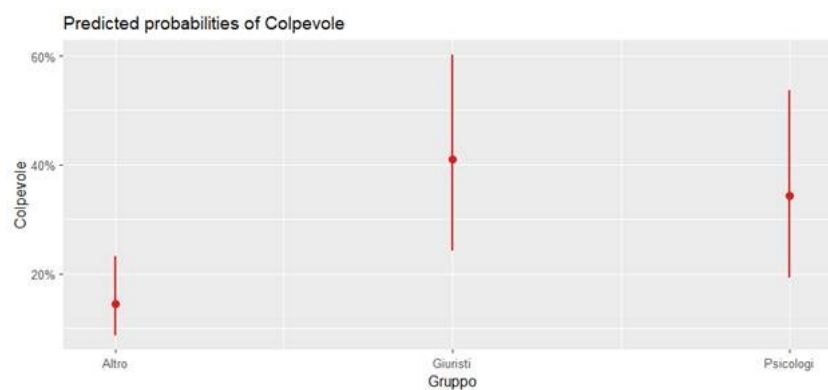


Figura 8. Probabilità predetta di colpevolezza per gruppo professionale.

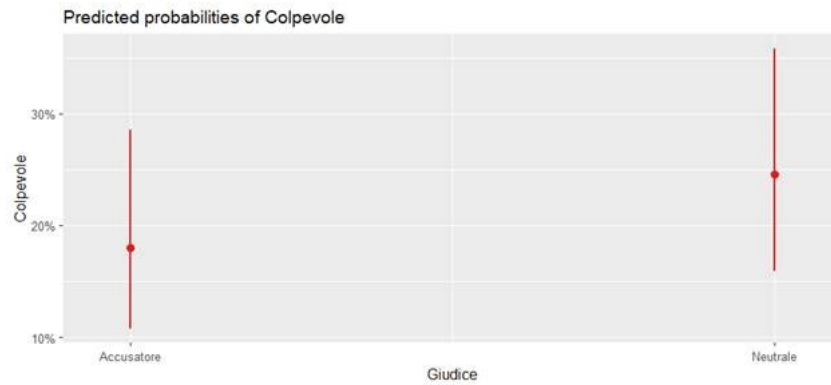


Figura 9. Probabilità predetta di colpevolezza per condizione sperimentale (effetto non significativo).

Il secondo modello, comprensivo dei termini di interazione (Tabella 4), conferma che nessuna interazione tra le variabili demografiche e la condizione sperimentale raggiunge la significatività. Ciò indica che gli effetti del gruppo professionale e dell'età sono indipendenti dalla condizione di mindset a cui i partecipanti sono stati assegnati.

Tabella 4. Regressione logistica sul verdetto di colpevolezza — modello con interazioni.

Predittore	OR	IC 95%	p	Sig.
(Intercetta)	0.46	0.08 – 2.42	.359	—
Genere [M]	1.60	0.39 – 6.97	.514	ns
Età	0.43	0.17 – 0.87	.042	sig
Gruppo [Giuristi]	7.69	1.82 – 37.35	.007	sig
Gruppo [Psicologi]	3.61	0.82 – 18.24	.099	ns
Giudice [Neutrale]	0.73	0.09 – 5.88	.762	ns
Genere [M] × Giudice	2.03	0.33 – 12.31	.440	ns
Età × Giudice	1.62	0.67 – 4.54	.311	ns
Gruppo [Giuristi] × Giudice	0.36	0.04 – 2.67	.322	ns
Gruppo [Psicologi] × Giudice	0.74	0.09 – 5.69	.771	ns

Nota. $N = 167$; R^2 di Tjur = .143.

3.6.2 Regressione sulla probabilità di colpevolezza

Nel modello con i soli effetti principali, nessun predittore risulta significativo nello spiegare la probabilità di colpevolezza stimata (Tabella 5): né le variabili demografiche né la condizione sperimentale raggiungono la soglia convenzionale.

Tabella 5. Regressione lineare sulla probabilità di colpevolezza — modello con effetti principali.

Predittore	b	IC 95%	p	Sig.
(Intercetta)	46.92	38.31 – 55.53	<.001	—
Genere [M]	2.43	-4.78 – 9.64	.507	ns
Età	-2.12	-4.71 – 0.47	.108	ns
Gruppo [Giuristi]	5.62	-3.61 – 14.85	.231	ns
Gruppo [Psicologi]	3.70	-5.35 – 12.74	.421	ns
Giudice [Neutrale]	-2.74	-9.47 – 3.99	.422	ns

Nota. $N = 167$; $R^2 = .042$ / $R^2 \text{ adj} = .012$.

Il modello con interazioni (Tabella 6) fa però emergere un dato di interesse: l'effetto del gruppo Giuristi diventa significativo ($b = 13.59$, $p = .037$), e l'interazione Giuristi $\times$ Giudice si colloca al limite della significatività ($b = -16.24$, $p = .085$). Il segno negativo dell'interazione indica che i Giuristi attribuiscono una probabilità di colpevolezza più elevata nella condizione accusatoria rispetto a quella neutrale — differenza che non si osserva negli altri gruppi. Pur trattandosi di un effetto non significativo, che si colloca a un $p = (.05 \leq p < .10)$, esso suggerisce una possibile maggiore permeabilità dei Giuristi alla manipolazione del mindset, coerente con il quadro teorico di riferimento. La Figura 10 illustra tale interazione.

Tabella 6. Regressione lineare sulla probabilità di colpevolezza — modello con interazioni.

Predittore	b	IC 95%	p	Sig.
(Intercetta)	49.61	37.28 – 61.94	<.001	—
Genere [M]	-1.16	-12.06 – 9.74	.834	ns
Età	-3.45	-7.91 – 1.01	.129	ns
Gruppo [Giuristi]	13.59	0.80 – 26.38	.037	sig
Gruppo [Psicologi]	2.06	-10.34 – 14.45	.744	ns
Giudice [Neutrale]	-5.91	-22.09 – 10.27	.472	ns
Genere [M] $\times$ Giudice	5.30	-9.33 – 19.92	.476	ns
Età $\times$ Giudice	1.70	-3.83 – 7.22	.546	ns
Gruppo [Giuristi] $\times$ Giudice	-16.24	-34.72 – 2.24	.085	ns ($\sim$)
Gruppo [Psicologi] $\times$ Giudice	3.15	-15.23 – 21.53	.736	ns

Nota. $N = 167$; $R^2 = .070$ / $R^2 \text{ adj} = .016$. " $\sim$ " = $(.05 \leq p < .10)$.

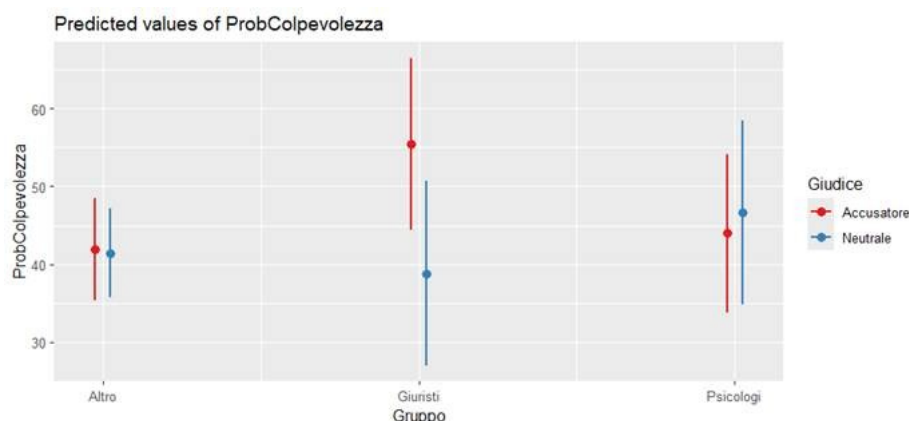


Figura 10. Valori predetti della probabilità di colpevolezza: interazione tra gruppo professionale e condizione sperimentale.

3.6.3 Regressione sulla certezza decisionale

Nel modello sulla certezza decisionale, il gruppo professionale risulta l'unico predittore significativo: i Giuristi riportano livelli di certezza più elevati rispetto alla categoria di riferimento ($b = 0.59$, $p = .001$), mentre Psicologi, genere, età e condizione sperimentale non raggiungono la significatività (Tabella 7). La Figura 11 illustra la maggiore certezza dei Giuristi.

Tabella 7. Regressione lineare sulla certezza decisionale — modello con effetti principali.

Predittore	b	IC 95%	p	Sig.
(Intercetta)	2.97	2.65 – 3.30	<.001	—
Genere [M]	0.02	-0.25 – 0.29	.880	ns
Età	0.09	-0.01 – 0.19	.069	ns
Gruppo [Giuristi]	0.59	0.24 – 0.93	.001	sig
Gruppo [Psicologi]	-0.08	-0.42 – 0.26	.631	ns
Giudice [Neutrale]	-0.04	-0.30 – 0.21	.732	ns

Nota. $N = 167$; $R^2 = .094$ / $R^2 \text{ adj} = .066$.

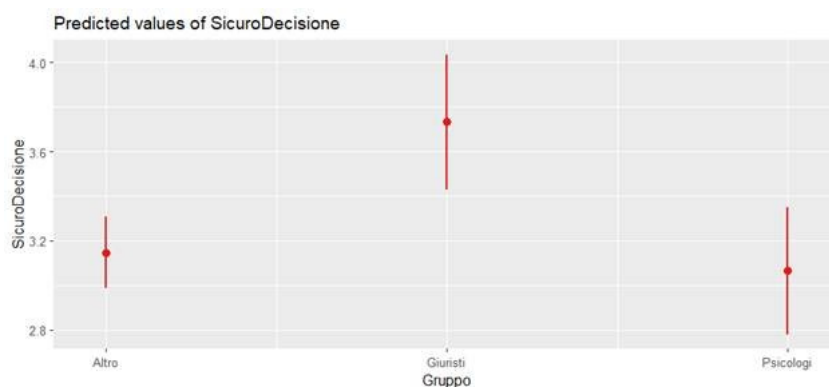


Figura 11. Valori predetti della certezza decisionale per gruppo professionale.

Nel modello con interazioni (Tabella 8), l'effetto dei Giuristi si rafforza ($b = 0.91$, $p < .001$) e l'interazione Giuristi $\times$ Giudice si colloca al limite della significatività ($b = -0.66$, $p = .061$): i Giuristi tendono a manifestare una certezza più elevata nella condizione accusatoria, come illustrato in Figura 12. Anche in questo caso si tratta di un effetto con $p = < .10$.

Tabella 8. Regressione lineare sulla certezza decisionale — modello con interazioni.

Predittore	b	IC 95%	p	Sig.
(Intercetta)	3.07	2.60 – 3.53	<.001	—
Genere [M]	0.07	-0.33 – 0.48	.718	ns
Età	0.00	-0.17 – 0.16	.968	ns
Gruppo [Giuristi]	0.91	0.43 – 1.39	<.001	sig
Gruppo [Psicologi]	-0.06	-0.53 – 0.40	.788	ns
Giudice [Neutrale]	-0.16	-0.76 – 0.45	.608	ns
Genere [M] $\times$ Giudice	-0.15	-0.70 – 0.40	.592	ns
Età $\times$ Giudice	0.14	-0.07 – 0.34	.195	ns
Gruppo [Giuristi] $\times$ Giudice	-0.66	-1.36 – 0.03	.061	ns (~)
Gruppo [Psicologi] $\times$ Giudice	0.02	-0.67 – 0.71	.955	ns

Nota. $N = 167$; $R^2 = .128$ / $R^2_{adj} = .078$.

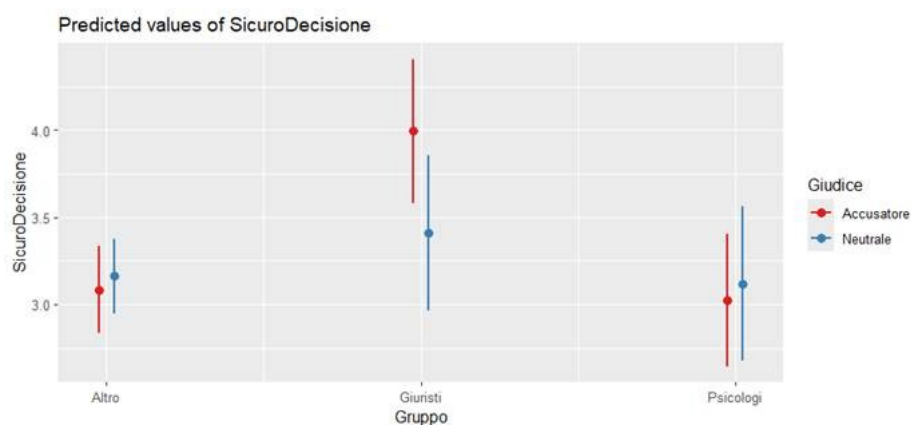


Figura 12. Valori predetti della certezza decisionale: interazione tra gruppo professionale e condizione sperimentale.

3.6.4 Regressione sulla durata della pena iniziale

Il modello sulla durata della pena iniziale (Tabella 9) conferma l'effetto della condizione sperimentale già emerso alle analisi bivariate: la condizione neutrale si associa a pene significativamente più brevi rispetto a quella accusatoria ($b = -0.56$, $p = .022$), mentre le variabili demografiche non risultano significative. È il solo modello in cui la condizione sperimentale esercita un effetto significativo, e tale effetto permane anche controllando per le caratteristiche anagrafiche dei partecipanti. La Figura 13 illustra la differenza nei valori predetti. Si sottolinea tuttavia che il modello si basa su un numero ridotto di osservazioni ($N = 29$) in quanto sono inclusi solo i rispondenti laureati per i quali è possibile la differenziazione tra i tre gruppi professionali: Giuristi, Psicologi e Altro.

Tabella 9. Regressione lineare sulla durata della pena iniziale — modello con effetti principali.

Predittore	b	IC 95%	p	Sig.
(Intercetta)	2.89	2.24 – 3.53	<.001	—
Genere [M]	0.37	-0.19 – 0.93	.183	ns
Età	-0.02	-0.27 – 0.24	.899	ns
Gruppo [Giuristi]	-0.03	-0.56 – 0.50	.894	ns
Gruppo [Psicologi]	-0.01	-0.70 – 0.69	.984	ns
Giudice [Neutrale]	-0.56	-1.04 – -0.09	.022	sig

Nota. $N = 29$; $R^2 = .255$ / $R^2 \text{ adj} = .094$. Modello con interazioni: tutte le interazioni non significative ($N = 29$; $R^2 = .395$).

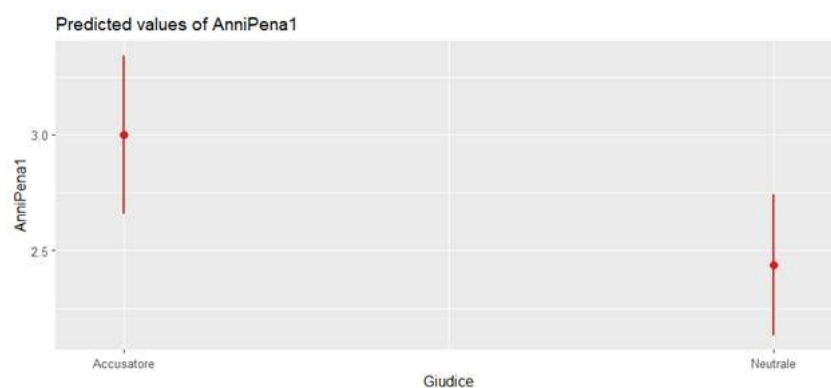


Figura 13. Valori predetti della durata della pena iniziale per condizione sperimentale.

3.6.5 Sintesi dei risultati

Nel complesso, i risultati delineano un quadro chiaro. La manipolazione sperimentale del mindset non ha prodotto gli effetti attesi sulla valutazione delle prove (H1), sul verdetto e sulla certezza decisionale (H2), come confermato sia dalle analisi bivariate sia dai

modelli di regressione, nei quali la condizione sperimentale non risulta significativa salvo che sulla durata della pena iniziale (H3, parzialmente sostenuta). Nessuna interazione tra le variabili demografiche e la condizione sperimentale raggiunge la significatività, sebbene due effetti tendenziali — entrambi a carico dei Giuristi, sulla probabilità di colpevolezza e sulla certezza — suggeriscano una loro possibile maggiore sensibilità al mindset accusatorio. Gli effetti più robusti e consistenti emergono invece a carico delle variabili demografiche: il genere (i maschi più inclini alla condanna), l'età (effetto protettivo) e soprattutto il gruppo professionale, con i Giuristi che si confermano significativamente più inclini ad attribuire la colpevolezza e più sicuri nella decisione.

CAPITOLO 4: DISCUSSIONE

4.1 L'esito delle ipotesi e il mancato effetto della manipolazione

Un dato rilevante dello studio è il mancato funzionamento della manipolazione sperimentale. Né il *manipulation check* né le variabili dipendenti relative alla prima e alla seconda ipotesi — probabilità di colpevolezza, verdetto, certezza decisionale — hanno mostrato differenze significative tra la condizione accusatoria e quella neutrale. L'assenza di differenziazione al *manipulation check* suggerisce che le due condizioni non abbiano realmente attivato schemi cognitivi distinti, il che rende l'assenza di effetti sulle variabili dipendenti una conseguenza attesa più che una vera e propria falsificazione del modello teorico³⁴⁰. Diverse ragioni possono spiegare il mancato effetto della manipolazione sul verdetto e sulla certezza. La prima riguarda la natura implicita della manipolazione adottata. A differenza del paradigma di Engel e Glöckner (2013), che assegnava esplicitamente i partecipanti al ruolo dell'accusa o della difesa, il presente disegno ha optato per un'attivazione valoriale implicita, mediante istruzioni che evocavano orientamenti differenti senza nominare alcun ruolo processuale. Questa scelta, motivata dall'intento di avvicinare il paradigma alla realtà della socializzazione professionale, può essersi rivelata troppo debole per produrre uno spostamento cognitivo misurabile: l'effetto distorto documentato in letteratura emerge con forza quando il soggetto agisce un ruolo, non quando si limita a leggere una cornice valoriale³⁴¹.

Una seconda ragione attiene alla natura del campione e del compito. Il modello di Berryessa et al. (2023) postula che il *prosecutorial mindset* sia uno schema cognitivo sedimentato attraverso anni di pratica professionale; è dunque plausibile che un'istruzione testuale di pochi paragrafi, somministrata a un campione di non professionisti in un contesto online privo di reali conseguenze, non possa replicare un orientamento che in origine si forma per stratificazione esperienziale. In questa prospettiva, il mancato effetto non contraddice il modello teorico, ma ne conferma indirettamente un presupposto: il *mindset* accusatorio non è una disposizione facilmente inducibile dall'esterno, bensì il prodotto della socializzazione, che il disegno non riesce ad evidenziare.³⁴²

³⁴⁰ Gruijters, S. (2020). Making inferential leaps: Manipulation checks and the road towards strong inference. *Journal of Experimental Social Psychology*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/fkzv5>

³⁴¹ Melnikoff, D. E., & Strohminger, N. (2020). The automatic influence of advocacy on lawyers and novices. *Nature Human Behaviour*, 4(12), 1258-1264.

³⁴² Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

4.2 L'effetto sulla severità della pena: una significatività da spiegare

Dai risultati emerge come la durata della pena inizialmente indicata è significativamente maggiore nella condizione accusatoria rispetto a quella neutrale, e tale differenza permane anche controllando, nel modello di regressione, per genere, età e gruppo professionale. Si tratta dell'unico esito in cui la condizione sperimentale esercita un effetto significativo, e proprio per questo merita un'analisi attenta, anche perché solleva una tensione apparente: come può il *mindset* non influenzare né la valutazione delle prove, né il verdetto, né la certezza, ma incidere sulla severità della pena.

Una spiegazione plausibile risiede nella diversa natura dei due momenti decisionali. Il giudizio di colpevolezza è un compito vincolato e dicotomico, ancorato ad uno standard probatorio esplicito — l'oltre ogni ragionevole dubbio — e percepito dai partecipanti come fortemente normato: di fronte a esso, anche un orientamento valoriale latente trova un argine nelle istruzioni del compito e nella struttura binaria della scelta³⁴³. La determinazione della pena, al contrario, è un compito intrinsecamente discrezionale e graduato, privo di una soglia netta e aperto a una pluralità di soluzioni legittime. È precisamente in questo spazio di indeterminatezza che un orientamento accusatorio, pur troppo debole per spostare il verdetto, può trovare margine per manifestarsi. In altri termini, il *bias* non avrebbe agito sulla decisione “se” condannare, ma sulla decisione “quanto” punire, là dove la discrezionalità è maggiore e i vincoli normativi più sfumati³⁴⁴. Questa lettura è coerente con la letteratura sull'ancoraggio nella commisurazione della pena — in particolare con gli studi di Englich et al., (2006) — secondo cui la fase sanzionatoria è particolarmente permeabile a influenze esterne proprio in ragione della sua natura quantitativa e prognostica. Il fatto che la differenza tra le condizioni si concentri prevalentemente nell'affidamento in prova ai servizi sociali, dove il divario sfiora la significatività, rafforza l'idea che siano le misure a maggiore margine valutativo a risentire più sensibilmente dell'orientamento attivato³⁴⁵.

³⁴³ Neal, T., Lienert, P., Denne, E., & Singh, J. P. (2022). A general model of cognitive bias in human judgment and systematic review specific to forensic mental health. *Law and human behavior*. <https://doi.org/10.1037/lhb0000482>

³⁴⁴ Olaborede, A., & Walt, L. M. D. (2021). Cognitive Bias Affecting Decision-Making in the Legal Process. 806-830. <https://doi.org/10.17159/obiter.v41i4.10489>

Bystranowski, P., Janik, B., Próchnicki, M., & Skórska, P. (2021). Anchoring effect in legal decision-making: A meta-analysis. *Law and human behavior*, 45 1, 1-23 . <https://doi.org/10.1037/lhb0000438>

³⁴⁵ Englich, B., Mussweiler, T., & Strack, F. (2006). Playing Dice With Criminal Sentences: The Influence of Irrelevant Anchors on Experts' Judicial Decision Making. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32, 188 - 200. <https://doi.org/10.1177/0146167205282152>

4.3 Le differenze tra gruppi professionali: giuristi e psicologi

Se la manipolazione non ha avuto effetti, i dati hanno tuttavia rivelato un effetto robusto e teoricamente significativo legato al gruppo professionale di appartenenza. Tanto i giuristi quanto gli psicologi hanno attribuito la colpevolezza con una frequenza significativamente superiore rispetto alla categoria di riferimento, ma è soprattutto il dato relativo ai giuristi a meritare attenzione, sia per la dimensione dell'effetto — una probabilità di condanna oltre quattro volte superiore — sia per la sua coerenza trasversale: i giuristi non solo condannano di più, ma si dichiarano anche più sicuri della propria decisione, e sono l'unico gruppo in cui la condizione accusatoria sembra spostare, sia pure a livello tendenziale, la probabilità di colpevolezza e la certezza. La maggiore propensione dei giuristi ad attribuire la colpevolezza può essere interpretata attraverso più chiavi di lettura complementari. La prima richiama il ragionamento per coerenza di Simon (2004) e il modello narrativo di Pennington e Hastie (1992): chi possiede una formazione giuridica dispone di schemi interpretativi consolidati per organizzare gli elementi di un caso in una struttura causale orientata. Di fronte a un materiale probatorio ambiguo, tali schemi possono favorire la costruzione di una narrazione coerente con l'ipotesi accusatoria, rendendo quest'ultima cognitivamente più accessibile e più "naturale". La familiarità con la logica del processo penale, paradossalmente, potrebbe quindi facilitare l'adozione di una prospettiva orientata alla colpevolezza piuttosto che garantirne la neutralità³⁴⁶.

Una seconda chiave di lettura riguarda la certezza decisionale, dimensione su cui i giuristi si distinguono nettamente. La letteratura sulla prestazione esperta — in particolare il contributo di Dror et. al., (2018) sul *bias blind spot* — evidenzia come la competenza tecnica si accompagni frequentemente a una maggiore fiducia nel proprio giudizio, che non sempre corrisponde a una maggiore accuratezza. La maggiore sicurezza dei giuristi potrebbe dunque riflettere non una superiore qualità del ragionamento, ma una maggiore disponibilità a impegnarsi in una decisione netta, riducendo lo spazio del dubbio. Questo elemento assume particolare rilievo in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: una soglia del dubbio più bassa, accompagnata da una maggiore certezza soggettiva, costituisce precisamente la condizione cognitiva che la regola di giudizio mira

³⁴⁶ Pennington, N., & Hastie, R. (1992). Explaining the evidence: Tests of the Story Model for juror decision making.. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62, 189-206. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.62.2.189>
Simon, D., Snow, C., & Read, S. (2004). The redux of cognitive consistency theories: evidence judgments by constraint satisfaction.. *Journal of personality and social psychology*, 86 6, 814-37 . <https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.6.814>

a contenere³⁴⁷. È opportuno sottolineare il carattere in parte controintuitivo di questo risultato. Ci si potrebbe attendere che proprio la formazione giuridica, basata sulla presunzione di innocenza e sullo standard probatorio rafforzato, renda i giuristi più prudenti nell'attribuzione della colpevolezza. Il dato osservato suggerisce invece il contrario, e proprio per questo si rivela teoricamente interessante: esso è coerente con l'idea, centrale nel modello di Berryessa et al. (2023), che l'esposizione alla logica accusatoria possa sedimentare orientamenti cognitivi operanti indipendentemente con le garanzie formali apprese. Va però ricordato che il campione era composto in larga parte da studenti, e non da magistrati: l'effetto non può dunque essere ricondotto a una socializzazione professionale compiuta, ma piuttosto a un orientamento già rilevabile nelle fasi formative, forse legato all'adesione a una cultura giuridica orientata all'accertamento della responsabilità. L'interpretazione del dato relativo agli psicologi è più incerta. La loro maggiore propensione alla condanna rispetto alla categoria "Altro" potrebbe dipendere da un atteggiamento analitico verso il materiale del caso in parte condiviso con i giuristi, oppure riflettere l'eterogeneità della categoria di riferimento, che raccoglie profili formativi diversi e meno definiti: in tal caso, l'effetto degli psicologi sarebbe in parte un artefatto del confronto con un gruppo poco omogeneo. La differenza essenziale rispetto ai giuristi è che l'effetto degli psicologi si limita alla maggiore frequenza di condanna, senza estendersi né alla certezza decisionale — sulla quale gli psicologi non si distinguono dalla categoria di riferimento — né agli effetti tendenziali di interazione con la condizione sperimentale. Questa asimmetria suggerisce che, mentre nei giuristi l'orientamento alla colpevolezza appare parte di un profilo cognitivo coerente e strutturato, negli psicologi esso si presenta come un effetto più isolato e di interpretazione meno univoca³⁴⁸.

Un elemento ulteriore che rafforza la centralità del dato sui giuristi riguarda le tracce di un effetto della manipolazione — le due interazioni tendenziali tra gruppo giuristi e condizione, osservate sulla probabilità di colpevolezza e sulla certezza — puntano nella medesima direzione: i giuristi attribuiscono una probabilità di colpevolezza più elevata e si dichiarano più sicuri nella condizione accusatoria rispetto a quella neutrale. Sebbene tali effetti non raggiungano la significatività statistica e debbano essere considerati con

³⁴⁷ Dror, I., Kukucka, J., Kassin, S., & Zapf, P. A. (2018). When Expert Decision Making Goes Wrong: Consensus, Bias, the Role of Experts, and Accuracy. *Journal of applied research in memory and cognition*, 7, 162-163.
<https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.01.007>

³⁴⁸ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

cautela, la loro convergenza è coerente con l'ipotesi che il *mindset* accusatorio agisca non in modo uniforme, ma selettivamente su chi possiede già schemi professionali capaci di accoglierlo. È precisamente il meccanismo descritto da Berryessa et al. (2023), secondo cui i *bias* cognitivi comuni amplificano tendenze già presenti nella struttura cognitiva del decisore: la manipolazione, troppo debole per il campione generale, potrebbe aver fatto presa solo là dove esisteva un terreno già predisposto ³⁴⁹.

4.4 Genere ed età come predittori dell'attribuzione di colpevolezza

Accanto al gruppo professionale, due variabili demografiche si sono rivelate predittori significativi del verdetto, configurandosi come effetti che operano a prescindere dalla condizione sperimentale. La prima è il genere: i partecipanti di sesso maschile hanno mostrato una probabilità di condanna più che doppia rispetto alle partecipanti di sesso femminile. Un aspetto metodologicamente rilevante è che tale effetto emerge nel modello di regressione ma non nel confronto bivariato, dove la differenza tra i sessi non raggiungeva la significatività. Questo un'informazione indica che l'effetto del genere si rende visibile solo una volta controllate le altre variabili — in particolare il gruppo professionale e l'età — le quali, nel confronto grezzo, ne mascheravano il contributo. Si tratta di un classico effetto di soppressione, che giustifica l'impiego del modello multivariato ma che impone anche prudenza interpretativa, trattandosi di un effetto che si manifesta solo a parità di altre condizioni. La direzione del risultato è comunque coerente con la letteratura sulle differenze di genere negli atteggiamenti punitivi, che tende a rilevare nei soggetti di sesso maschile una maggiore severità valutativa e una più marcata propensione ad attribuire responsabilità disposizionali³⁵⁰. La seconda variabile di rilievo fa riferimento all'età, che ha mostrato un effetto protettivo statisticamente significativo: all'aumentare della fascia anagrafica diminuisce la probabilità di attribuire la colpevolezza, con le fasce più giovani — segnatamente i 18-34enni — significativamente più inclini alla condanna. Questo risultato merita una riflessione articolata, perché la letteratura sul dual process offre indicazioni in apparente tensione tra loro. Da un lato, una maggiore propensione delle fasce giovani a una valutazione rapida e meno ponderata sarebbe compatibile con un minor ricorso al controllo analitico di Tipo 2 e con un peso

³⁴⁹ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

³⁵⁰ Kutateladze, B., & Crossman, A. (2009). An Exploratory Analysis of Gender Differences in Punitiveness in Two Countries. *International Criminal Justice Review*, 19, 322 - 343. <https://doi.org/10.1177/1057567709338921>

maggiore delle risposte intuitive di Tipo 1, in linea con quanto osservato nella prima parte del lavoro a proposito dell'asimmetria strutturale a favore del pensiero intuitivo. Dall'altro, una parte della ricerca associa l'età avanzata a un maggiore affidamento sull'intuizione, il che condurrebbe a una previsione opposta³⁵¹.

Il dato osservato circa la minore severità nei più anziani, sembra orientare verso la prima lettura, ma suggerisce anche che possano aver avuto impatto anche fattori non strettamente cognitivi come una maggiore esperienza di vita, una più ampia tolleranza dell'ambiguità e del dubbio, o una minore reattività emotiva agli elementi salienti del caso. È inoltre plausibile una connessione tra età e composizione del campione, dato che i partecipanti più giovani coincidono in larga parte con la componente studentesca: l'effetto dell'età e quello del gruppo professionale potrebbero quindi essere parzialmente sovrapposti, benché il modello di regressione, includendoli simultaneamente, ne stimi i contributi al netto l'uno dell'altro³⁵².

4.5 Implicazioni teoriche per il modello di Berryessa et al. (2023)

Nel complesso, i risultati offrono diverse informazioni in relazione al modello teorico di riferimento. Il fallimento della manipolazione, ne conferma indirettamente uno dei suoi presupposti: il *prosecutorial mindset* non è una disposizione che si attiva facilmente con un'istruzione, ma uno schema profondo che richiede tempo e pratica per consolidarsi. Una breve istruzione valoriale non basta a generarlo, il che è pienamente coerente con l'idea di una socializzazione professionale concepita come processo di sedimentazione prolungata³⁵³.

Inoltre, gli effetti del gruppo professionale e le interazioni tendenziali a carico dei giuristi forniscono supporto alla tesi centrale del modello: l'orientamento accusatorio non si distribuisce in modo uniforme, ma tende a concentrarsi in chi possiede già schemi interpretativi affini alla logica del processo. Lo studio sembra dunque suggerire che la radice del *pro-prosecution bias* vada indagata non tanto in una manipolazione situazionale del *mindset*, quanto nelle caratteristiche stabili e nella formazione del decisore. Questa lettura sposta l'accento dal versante situazionale a quello disposizionale

³⁵¹ Chen, G. (2016). Punitive attitudes and causal attribution of crime among Israeli police officers: is there a gender gap?.

Psychology, Crime & Law, 22, 758 - 776. <https://doi.org/10.1080/1068316x.2016.1181176>

³⁵² Hurwitz, J., & Smiley, S. (1998). Gender Differences on Crime and Punishment. *Political Research Quarterly*, 51, 115 - 89. <https://doi.org/10.1177/106591299805100104>

³⁵³ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

del modello, valorizzando in particolare le componenti della selezione e della socializzazione professionale rispetto a quella dell'attivazione contingente. È una distinzione tutt'altro che secondaria perché se il bias dipende prevalentemente da chi è il decisore più che dalla situazione in cui si trova, le strategie di contrasto dovranno agire sulla formazione e sulla composizione del corpo decidente, e non soltanto sul contesto della singola decisione. Va inoltre osservato che il risultato relativo ai giuristi si collega al filone di ricerca sull'influenza del background professionale sugli esiti decisionali — da Nagel (1962) fino agli studi più recenti di Harris e Sen (2019) e di Miller e Curry (2023) — che documenta come l'appartenenza professionale predica orientamenti decisionali sistematici. Pur con la distanza che separa un campione di studenti da una popolazione di magistrati, la convergenza direzionale suggerisce che gli orientamenti rilevabili già nelle fasi formative possano costituire un precursore di quelli osservati nei professionisti, aprendo la strada a studi longitudinali che ne traccino l'evoluzione dalla formazione all'esercizio della funzione³⁵⁴.

4.6 Implicazioni pratiche per il sistema giudiziario

Sul piano applicativo, i risultati invitano a una riflessione che va oltre il singolo dato sperimentale. Se l'orientamento alla colpevolezza si associa al gruppo professionale e si manifesta già nelle fasi formative, le strategie di prevenzione del bias non possono limitarsi al richiamo all'imparzialità o alla sensibilizzazione individuale — approcci che la letteratura, da Kukucka et al. (2017) in poi, ha mostrato essere necessari ma non sufficienti. La consapevolezza del bias, come ripetutamente documentato, non ne neutralizza gli effetti, e anzi può generare un falso senso di immunità che li rende più insidiosi³⁵⁵. Acquistano dunque rilievo le misure strutturali che operano sull'ambiente decisionale prima ancora che sull'individuo: procedure che regolino l'ordine di esposizione alle informazioni, la formalizzazione e l'esplicitazione dei criteri di valutazione, e strumenti di supporto come la *bench card* esaminata in questo studio. Il dato sulla severità della pena assume qui un significato pratico preciso: poiché l'orientamento accusatorio sembra incidere soprattutto nella fase discrezionale della

³⁵⁴ Nagel, S. (1962). Judicial Backgrounds and Criminal Cases. *Journal of Criminal Law & Criminology*, 53, 333. <https://doi.org/10.2307/1141469>

Harris, A. P., & Sen, M. (2019). Bias and Judging. *Annual Review of Political Science*. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051617-090650>

Miller, B., & Curry, B. (2023). When Advocates Become Adjudicators: Tracing the Effects of Prosecutorial and Public Defense Experience on Judicial Decision Making. *American Politics Research*, 51, 796 - 804. <https://doi.org/10.1177/1532673x231175138>

³⁵⁵ Pope, D. G., Price, J., & Wolfers, J. (2018). Awareness Reduces Racial Bias. *Manag. Sci.*, 64, 4988-4995. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2901>

commisurazione, ed è proprio in questa fase che gli strumenti di *debiasing* dovrebbero concentrarsi³⁵⁶. La *bench card*, pur non avendo prodotto un effetto statisticamente significativo, ha mostrato un andamento incoraggiante, con le riduzioni maggiori concentrate là dove la pena di partenza era più elevata; un segnale che, sebbene debole, merita di essere approfondito con campioni di dimensioni adeguate, costruiti in modo da garantire una sufficiente numerosità nella fase di *sentencing*³⁵⁷. Sul piano della formazione, il dato relativo ai giuristi suggerisce che la familiarità con la logica processuale, se non accompagnata da una riflessione eslicita su come funzioni la mente del decisore, rischi di tradursi in una effettiva propensione verso l'ipotesi accusatoria. Risulta dunque fondamentale formare decisori consapevoli del funzionamento della propria mente, oltre che competenti sul piano tecnico³⁵⁸.

4.7 Limiti dello studio e direzioni future

I risultati vanno anche interpretati alla luce di alcuni limiti significativi. A causa del mancato funzionamento della manipolazione sperimentale studi futuri dovrebbero adottare una manipolazione più robusta come ad esempio l'assegnazione esplicita di un ruolo processuale rinforzata da un compito attivo come la formulazione di argomenti a sostegno di una parte e prevedere un controllo della sua efficacia più stringente, con un manipulation check validato a monte.

Un secondo limite riguarda la natura del campione, composto prevalentemente da giovani donne di varia estrazione studentesca, distante dalla popolazione dei magistrati reali. Questo rende difficile estendere i risultati al contesto della magistratura. L'effetto osservato nei giuristi, in particolare, andrebbe verificato su un campione di magistrati con effettiva esperienza professionale, idealmente confrontando soggetti con trascorso requirente e giudicante, in linea con il disegno degli studi sul background professionale. Solo un campione di questo tipo consentirebbe di verificare se l'orientamento rilevato nelle fasi formative si consolidi, si attenui o si trasformi con l'esperienza concreta³⁵⁹.

³⁵⁶ Merla, I., Gabbert, F., & Scott, A. J. (2025). Interventions to Reduce Implicit Bias in High-Stakes Professional Judgements: A Systematic Review. *Behavioral Sciences*, 15. <https://doi.org/10.3390/bs15111592>

³⁵⁷ Ivi.

³⁵⁸ Kukucka, J., Kassir, S. M., Zapf, P. A., & Dror, I. E. (2017). Cognitive bias and blindness: A global survey of forensic science examiners. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 452-459.

³⁵⁹ Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.

Un terzo limite riguarda la ridotta numerosità campionaria. La struttura sequenziale del questionario ha fatto sì che dai 363 partecipanti validi, si arrivasse a un sottogruppo molto ristretto composto da coloro che hanno espresso un verdetto di ccompletato le due fasi di valutazione della pena. Questo ha ridotto sensibilmente la potenza statistica delle analisi su H3 e le conclusioni relative tato all'effetto del *mindset* sulla pena e alla *bench card* che vanno dunque considerate preliminari. Studi futuri dovrebbero considerare un campione più ampio e un caso costruito in modo da generare una maggiore proporzione di verdetti di colpevolezza, così da garantire una numerosità adeguata nella fase di *sentencing*.

Infine, l'impiego di un caso giudiziario unico e deliberatamente ambiguo, se da un lato ha consentito di standardizzare lo stimolo, dall'altro limita la generalizzabilità a tipologie di reato e configurazioni probatorie diverse. Ricerche successive potrebbero variare sistematicamente la natura del caso e il grado di ambiguità delle prove, per verificare la stabilità degli effetti osservati.

4.8 Sintesi conclusiva

Alla luce dell'insieme dei risultati, il contributo principale di questo studio non risiede dove ci si attendeva. L'ipotesi di partenza — che un *mindset* accusatorio attivato sperimentalmente potesse orientare la valutazione delle prove e il verdetto — non ha trovato conferma. Tuttavia, proprio da questo risultato emerge un aspetto importante: l'orientamento alla colpevolezza non si è lasciato indurre dall'esterno, ma si è manifestato come caratteristica stabile ed interna di chi possiede una determinata formazione, in primo luogo i giuristi. Il risultato sposta l'attenzione dal *mindset* come stato situazionale al *mindset* come disposizione, sedimentata già nei percorsi formativi e coerente con la componente disposizionale del modello di Berryessa et al. (2023). A ciò si aggiunge l'effetto sperimentale significativo — la maggiore severità della pena nella condizione accusatoria — il quale arricchisce il quadro generale suggerendo che il *bias* trovi il proprio spazio elettivo non nella decisione vincolata sulla colpevolezza, ma in quella discrezionale sulla pena. Nel loro insieme, questi risultati confermano che l'imparzialità del giudice non può essere data per acquisita in virtù del solo ruolo o della sola competenza tecnica, ma va costruita e protetta attraverso la consapevolezza dei meccanismi cognitivi e attraverso garanzie strutturali che operino proprio là dove la discrezionalità — e con essa la vulnerabilità al bias — è maggiore. È in questa direzione

che lo studio, pur con i suoi limiti, offre una base di partenza per ricerche future più mirate ed ecologicamente valide.

BIBLIOGRAFIA

- Alexander, J., & Feinberg, J. (1987). The moral limits of the criminal law, Vol 1. Harm to others. <https://doi.org/10.1093/0195046641.001.0001>
- Ambos, K. (2023). Intime conviction in Germany: Conceptual foundations, historical development and current meaning. *Quaestio facti. Revista internacional sobre razonamiento probatorio*. https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.il.22839
- Amrianto, A. D. (2023). Peran Kepastian Hukum oleh Hakim atas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Korupsi: Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Yyk. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1801>
- Anderson, C. A., Lepper, M. R., & Ross, L. (1980). Perseverance of social theories: The role of explanation in the persistence of discredited information. *Journal of personality and social psychology*, 39(6), 1037.
- Antolisei, F., & Conti, L. (Aggiornatore). (2003). *Manuale di diritto penale: Parte generale* (16a ed.). Giuffrè.
- Arvai, J. (2013). Thinking, fast and slow, Daniel Kahneman, Farrar, Straus & Giroux. *Journal of Risk Research*, 16(10), 1322–1324. <https://doi.org/10.1080/13669877.2013.766389>
- Bechara, A., & Damasio, A. R. (2005). The somatic marker hypothesis: A neural theory of economic decision. *Games and economic behavior*, 52(2), 336-372.
- Berryessa, C. M., Dror, I. E., & McCormack, C. J. B. (2023). Prosecuting from the bench? Examining sources of pro-prosecution bias in judges. *Legal and criminological psychology*, 28(1), 1-14.
- Bohdanevych, T., & Bzova, L. (2024). Legislative regulation of criminal liability of judges for passing an unjust or illegal judgement. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.81.3.5>
- Bray, E., Harding, K., & Hughes, T. (2015). Thinking, Fast and Slow. *Practical Neurology*, 15, 327. <https://doi.org/10.1136/practneurol-2015-001218>
- Buzescu, G. (2024). Legal irresponsibility. *TechHub Journal*. <https://doi.org/10.47577/techhub.v7i.127>
- Carlizzi, G. (2020). Scientific questions of fact between free evaluation of evidence and proof beyond any reasonable doubt in the criminal trial. 133-176. https://doi.org/10.33115/udg_bib/qf.i0.22366
- Čevers, T. (2025). Importance of ultima ratio principle in criminal law. *Journal of the University of Latvia. Law*. <https://doi.org/10.22364/jull.19.11>
- Cooper, G. S., & Meterko, V. (2019). Cognitive bias research in forensic science: A systematic review. *Forensic science international*, 297, 35-46.

- Curley, L., Munro, J., Lages, M., Maclean, R., & Murray, J. (2019). Assessing cognitive bias in forensic decisions: A review and outlook. *Journal of Forensic Sciences*, 65. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.14220>
- Dachak, H. (2021). The principle of proportionality of crime and punishment in international documents. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i4.2661>
- Damasio, A. R. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. Putnam.
- Davies, M. F. (1997). Belief persistence after evidential discrediting: The impact of generated versus provided explanations on the likelihood of discredited outcomes. *Journal of Experimental Social Psychology*, 33(6), 561-578.
- DiCiro, M., & Sreenivasan, S. (2025). A forensic science-based model for identifying and mitigating forensic mental health expert biases. *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 53, 172-182. <https://doi.org/10.29158/jaapl.250019-25>
- Ditrich, H. (2015). Cognitive fallacies and criminal investigations. *Science & Justice*, 55(2), 155-159.
- Donini, M. (2004). Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà (pp. IX-XIII). Giuffrè.
- Dror, I. (2017). Human expert performance in forensic decision making: Seven different sources of bias. *Australian Journal of Forensic Sciences*, 49, 541-547. <https://doi.org/10.1080/00450618.2017.1281348>
- Dror, I. (2026). Navigating the bias danger zone: Evaluating the (in)efficiency of Linear Sequential Unmasking (LSU-E) as a bias countermeasure. *Forensic Science International: Synergy*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2025.100657>
- Dror, I. E. (2016). A hierarchy of expert performance. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 5(2), 121-127.
- Dror, I. E. (2020). Cognitive and human factors in expert decision making: six fallacies and the eight sources of bias. *Analytical chemistry*, 92(12), 7998-8004.
- Dror, I. E., & Kukucka, J. (2021). Linear sequential unmasking–expanded (LSU-E): a general approach for improving decision making as well as minimizing noise and bias. *Forensic Science International: Synergy*, 3, 100161.
- Dror, I. E., Champod, C., Langenburg, G., Charlton, D., Hunt, H., & Rosenthal, R. (2011). Cognitive issues in fingerprint analysis: Inter-and intra-expert consistency and the effect of a 'target' comparison. *Forensic Science International*, 208(1-3), 10-17.

Dror, I. E., Morgan, R. M., Rando, C., & Nakhaeizadeh, S. (2017). The bias snowball and the bias cascade effects: Two distinct biases that may impact forensic decision making. *Journal of forensic sciences*, 62(3), 832-833.

Dror, I., & Murrie, D. (2017). A hierarchy of expert performance applied to forensic psychological assessments. *Psychology, Public Policy, and Law*, 24, 11-23. <https://doi.org/10.1037/law0000140>

Dror, I., Thompson, W., Meissner, C. A., Kornfield, I., Krane, D., Saks, M., & Risinger, M. (2015). Letter to the editor — Context management toolbox: A Linear Sequential Unmasking (LSU) approach for minimizing cognitive bias in forensic decision making. *Journal of Forensic Sciences*, 60. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.12805>

Edmond, G., Tangen, J., Searston, R., & Dror, I. (2015). Contextual bias and cross-contamination in the forensic sciences: the corrosive implications for investigations, plea bargains, trials and appeals. *Law, Probability and Risk*, 14, 1-25. <https://doi.org/10.1093/lpr/mgu018>

Eeden, C. V. D., De Poot, C. J., & Van Koppen, P. J. (2019). The forensic confirmation bias: A comparison between experts and novices. *Journal of Forensic Sciences*, 64. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.13817>

Engel, C., & Glöckner, A. (2013). Role-induced bias in court: An experimental analysis. *Journal of Behavioral Decision Making*, 26(3), 272-284.

Englich, B., Mussweiler, T., & Strack, F. (2006). Playing dice with criminal sentences: The influence of irrelevant anchors on experts' judicial decision making. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32(2), 188-200.

Enough, B., & Mussweiler, T. (2001). Sentencing under uncertainty: Anchoring effects in the courtroom. *Journal of applied social psychology*, 31(7), 1535-1551.

Esser, J. (2022). Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts. *Rechtsvergleichende Beiträge zur Rechtsquellen-und Interpretationslehre* (pp. 1-414). Mohr Siebeck GmbH & Co. KG.

Evans, J. S. B., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate. *Perspectives on psychological science*, 8(3), 223-241.

Falato, F. (2024). Principio del ragionevole dubbio e libero convincimento del giudice cautelare. *Archivio penale*, (3), 5.

Ferrajoli, L. (1989). *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale*.

Ferrajoli, L. (2014). *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale* (11a ed.). Laterza.

Ferrua, P. (2004). L'uso strumentale delle garanzie produce effetti rovinosi sul processo. *D & G. Diritto e Giustizia*, 14-17.

- Festinger, L. (1959). *Cognitive dissonance*. New York.
- Festinger, L. (1972). A theory of cognitive dissonance. *Social psychology: Experimentation, theory, research*, 254-257.
- Fiandaca, G., & Musco, E. (1995). *Diritto penale*. Zanichelli.
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2019). *Diritto penale: Parte generale* (8a ed.). Zanichelli.
- Gigerenzer, G. (2008). Why heuristics work. *Perspectives on psychological science*, 3(1), 20-29.
- Goldberg, J. H., Lerner, J. S., & Tetlock, P. E. (1999). Rage and reason: The psychology of the intuitive prosecutor. *European Journal of Social Psychology*, 29(5-6), 781-795.
- Gordon, S. G. (2025). Old habits die hard: Precedent, psychology, and the admissibility of forensic evidence. *University of Toronto Law Journal*. <https://doi.org/10.3138/utlj-2024-0095>
- Guaragni, G. V., & Guaragni, F. A. (2020). O conceito de bem jurídico como relação de disponibilidade no direito penal: limites ao poder punitivo estatal a partir da autonomia da vítima. <https://doi.org/10.36598/dhrd.v3i7.1945>
- Gulotta, G. (2011). *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa* (Vol. 53). Giuffrè Editore.
- Guthrie, C., Rachlinski, J. J., & Wistrich, A. J. (2000). Inside the judicial mind. *Cornell L. Rev.*, 86, 777.
- Guzeeva, O. (2021). Constitutional basis of commensuration and proportionality of criminal punishment. *Vestnik of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. <https://doi.org/10.35750/2071-8284-2021-3-73-81>
- Harris, A. P., & Sen, M. (2026). How judges' professional experience impacts case outcomes: an examination of public defenders and criminal sentencing. *The Journal of Politics*, 88(1), 431-437.
- Hartley, S., & Winburn, A. (2021). A hierarchy of expert performance as applied to forensic anthropology. *Journal of Forensic Sciences*, 66. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.14761>
- Hayes, A. F. (2017). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford publications.
- Hirschman, E. (1983). Book Review: *Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases*. *Journal of Marketing Research*, 20, 217. <https://doi.org/10.1177/002224378302000213>
- Iacoboni, A. (2006). *Prova legale e libero convincimento del giudice*. Giuffrè Editore.
- Jones, E. E., & Nisbett, R. E. (1987). The actor and the observer: Divergent perceptions of the causes of behavior. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Jordaan, L. (2014). Die legaliteitsbeginsel en die toelaatbaarheid van regterlike aktivisme by die ontwikkeling van die substantiewe strafreg (deel 2). 447-458.

Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: A perspective on intuitive judgment and choice.

Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow.

Kahneman, D. (2012). Pensieri lenti e veloci. Italia: Mondadori.

Kahneman, D. (2013). The Riddle of Thinking Thinking, Fast and Slow.

Kahneman, D. (2020). Intelligence in Public Literature Thinking, Fast and Slow.

Kahneman, D., & Frederick, S. (2002). Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment. *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment*, 49(49-81), 74.

Kahneman, D., & Frederick, S. (2004). Attribute Substitution in Intuitive judgment. <https://doi.org/10.7551/mitpress/4709.003.0040>

Kahneman, D., Gilovich, T., & Griffin, D. (Eds.). (2002). *Heuristics and biases: the psychology of intuitive judgement*. Cambridge University Press.

Kappes, A., Harvey, A. H., Lohrenz, T., Montague, P. R., & Sharot, T. (2020). Confirmation bias in the utilization of others' opinion strength. *Nature neuroscience*, 23(1), 130-137.

Kassin, S., Dror, I., & Kukucka, J. (2013). The forensic confirmation bias: Problems, perspectives, and proposed solutions. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 2, 42-52. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2013.01.001>

Kaur, S. (2022). Cognitive and other types of biases affecting forensic evidence: Research analysis and expert conclusions. *Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science*. <https://doi.org/10.31979/themis.2022.1008>

Kovera, M. B., & Katzman, J. (2023). Diversifying the bench: A commentary on Berryessa, Dror, and McCormack (2022). *Legal & Criminological Psychology*, 28(2).

Kukucka, J. (2023). Growing pains of addressing cognitive bias in legal contexts: A commentary on Berryessa et al. (2022). *Legal & Criminological Psychology*, 28(2).

Kukucka, J., & Kassin, S. M. (2014). Do confessions taint perceptions of handwriting evidence? An empirical test of the forensic confirmation bias. *Law and human behavior*, 38(3), 256.

Kukucka, J., Kassin, S. M., Zapf, P. A., & Dror, I. E. (2017). Cognitive bias and blindness: A global survey of forensic science examiners. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 452-459.

Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. *Psychological bulletin*, 108(3), 480.

- Kunkler, K. S., & Roy, T. (2023). Reducing the impact of cognitive bias in decision making: Practical actions for forensic science practitioners. *Forensic Science International: Synergy*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2023.100341>
- Lerner, J. S., Li, Y., Valdesolo, P., & Kassam, K. S. (2015). Emotion and decision making. *Annual review of psychology*, 66(1), 799-823.
- Lutfiu, N., & Halimi, B. (2025). The principle of legality in international criminal law. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i2.529>
- Manes, V. (2005). Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza (pp. 1-329). Giappichelli Editore.
- Mantovani, F. (2020). *Diritto penale: Parte generale* (11a ed.). CEDAM.
- Maskanah, U. (2024). Independence of judges in deciding criminal cases perspective on the principle of legality. *Jurnal Legisci*. <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i5.241>
- Matis, J. (2025). The principle of the free evaluation of evidence. *Visegrad Journal on Human Rights*. <https://doi.org/10.61345/1339-7915.2025.1.11>
- Melnikoff, D. E., & Strohminger, N. (2020). The automatic influence of advocacy on lawyers and novices. *Nature Human Behaviour*, 4(12), 1258-1264.
- Meterko, V., & Cooper, G. (2021). Cognitive biases in criminal case evaluation: A review of the research. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 37, 101-122. <https://doi.org/10.1007/s11896-020-09425-8>
- Micheletto, L. (2021). Towards an integrated (and possibly pan-European?) prima facie legitimacy test: Merging the Rechtsgut theory, the offensività principle, and the harm principle. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1163/15718174-bja10025>
- Mihai, Ș. (2025). The constitutional and conventional foundation of the principle nullum crimen, nulla poena sine lege. *SWS International Scientific Conferences on Social Sciences - ISCSSL*. <https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2025/s01.09>
- Miller, B., & Curry, B. (2023). When advocates become adjudicators: Tracing the effects of prosecutorial and public defense experience on judicial decision making. *American Politics Research*, 51(6), 796-804.
- Miller, B., & Curry, B. (2024). Exploring the influence of wealth on judicial decision making. *Social Science Quarterly*, 105(4), 1193-1204.
- Moise, A. (2020). The "Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege" principle and foreseeability of the criminal law in the jurisprudence of European Court of Human Rights. 240-247. <https://doi.org/10.36348/sijlci.2020.v03i07.004>

- Morewedge, C. K., & Kahneman, D. (2010). Associative processes in intuitive judgment. *Trends in cognitive sciences*, 14, 435-440. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.07.004>
- Nagel, S. S. (1962). Judicial backgrounds and criminal cases. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 53(3), 333-339.
- Neal, T., Lienert, P., Denne, E., & Singh, J. P. (2022). A general model of cognitive bias in human judgment and systematic review specific to forensic mental health. *Law and Human Behavior*. <https://doi.org/10.1037/lhb0000482>
- Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of general psychology*, 2(2), 175-220.
- Nir, E., & Liu, S. (2023). The influence of prior legal background on judicial sentencing considerations. *International Journal on Responsibility*, 6(1), 5.
- Oren, O., & Topaz, C. M. (2025). Judicial Professional Background and Pretrial Detention Outcomes. *Journal of Law and Courts*, 1-24.
- P., R., & Holcomb, L. (2022). Individualizing criminal law's justice judgments: Shortcomings in the doctrines of culpability, mitigation, and excuse.
- Palazzo, F. (2016). *Corso di diritto penale: Parte generale* (6a ed.). Giappichelli.
- Papagno, C. (2009). *L'interpretazione del giudice penale tra regole probatorie e regole decisorie* (Vol. 109). Giuffrè Editore.
- Pavlova, T. (2024). Criminal responsibility as a fundamental institution of criminal law. *Odesa National University Herald. Jurisprudence*. [https://doi.org/10.32782/2304-1587/2024-26-1\(38\)-8](https://doi.org/10.32782/2304-1587/2024-26-1(38)-8)
- Pena, M. M., Stoiloff, S., Sparacino, M., & Compo, N. S. (2024). The effects of cognitive bias, examiner expertise, and stimulus material on forensic evidence analysis. *Journal of Forensic Sciences*, 69, 1740-1757. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.15565>
- Pennington, N., & Hastie, R. (1992). Explaining the evidence: Tests of the Story Model for juror decision making. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62(2), 189.
- Pennington, N., & Hastie, R. (1993). *The story model for juror decision making* (pp. 192-221). Cambridge: Cambridge University Press.
- Penzo, M. (2010). *Le autorità di vigilanza nel sistema penale*.
- Peršak, N. (2007). Criminalising harmful conduct: The harm principle, its limits and continental counterparts.

Plesničar, M. M. (2024). The challenges of being imperfect: how do judges and prosecutors deal with sentencing disparity. *Frontiers in Sociology*, 9, 1488786.

Pulitanò, D. (2021). *Diritto penale* (8a ed.). Giappichelli.

Puspito, B., & Masyhar, A. (2023). Dynamics of legality principles in Indonesian national criminal law reform. *Journal of Law and Legal Reform*. <https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078>

Quigley-Mcbride, A., Dror, I., Roy, T., Garrett, B. L., & Kukucka, J. (2022). A practical tool for information management in forensic decisions: Using Linear Sequential Unmasking-Expanded (LSU-E) in casework. *Forensic Science International: Synergy*, 4. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2022.100216>

Radzievsky, Y. Y. (2026). An advance (reasonable) assessment of evidence by the investigating judge as a reason of making ungrounded criminal procedural decisions during court control. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2026.01.3.20>

Rau, V., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan di Kabupaten Ende. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4974>

Sarch, A. (2023). Fundamentals of criminal law: Responsibility, culpability, and wrongdoing. *Ethics*. <https://doi.org/10.1086/724534>

Satlanis, C. (2023). The free objective evaluation of the evidence in European criminal law. *Yearbook of International & European Criminal and Procedural Law*. <https://doi.org/10.12681/yiecp.33007>

Scarpazza, C., & Ghidini, G. (2023). I bias cognitivi e la loro influenza sull'esito processuale. *Giornale italiano di psicologia*, 50(4), 757-780.

Setiawan, A. D. W., & Mumpuni, N. W. R. (2025). Penerapan Hukum Pidana Atas Kelalaian Berkendaraan yang Menyebabkan Kematian Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kotamobagu). *Educatoria: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.36312/educatoria.v5i3.551>

Shafer, G., Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (1984). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Journal of the American Statistical Association*, 79, 223. <https://doi.org/10.2307/2288362>

Simester, A. (2021). Crime, responsibility, culpability, and wrongdoing. 3-25. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198853145.003.0001>

Simon, D. (2004). A third view of the black box: Cognitive coherence in legal decision making. *U. Chi. L. Rev.*, 71, 511.

Simon, D., Ahn, M., Stenstrom, D. M., & Read, S. J. (2020). The adversarial mindset. *Psychology, Public Policy, and Law*, 26(3), 353.

Simon, D., Snow, C. J., & Read, S. J. (2004). The redux of cognitive consistency theories: evidence judgments by constraint satisfaction. *Journal of personality and social psychology*, 86(6), 814.

Situmorang, A. M., Kurniawan, I., & Darma, I. M. W. (2025). Implementation of the principle of proportionality in criminal sentencing in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6487>

Śliwiński, E. (2023). Principle of proportionality as a threat to criminal-law-related fundamental rights. *New Journal of European Criminal Law*, 14, 327-344. <https://doi.org/10.1177/20322844231158323>

Snigur, M. (2024). Standard of proof 'beyond reasonable doubt' in criminal proceedings: analysis of national and international experience. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.83.3.44>

Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). Advancing the rationality debate. *Behavioral and brain sciences*, 23(5), 701-717.

Stanovich, K., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? *Behavioral and Brain Sciences*, 23, 645-665. <https://doi.org/10.1017/s0140525x00003435>

Stanovich, K., West, R. F., & Manktelow, K. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate?-Open Peer Commentary-Dilemmas of rationality.

Stanovich, K., West, R. F., & McCain, R. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate?-Open Peer Commentary-Differences, games, and pluralism.

Stanovich, K., West, R. F., Greene, A. J., & Levy, W. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate?-Open Peer Commentary-Individual differences: Variation by design.

Stanton-Ife, J. (2016). What is the harm principle for? *Criminal Law and Philosophy*, 10, 329-353. <https://doi.org/10.1007/s11572-014-9311-8>

Stewart, C., & Kukucka, J. (2025). Cognitive bias affects perception and decision-making in simulated facial recognition searches. *Behavioral Sciences*, 15. <https://doi.org/10.3390/bs15081094>

Suryana, I. (2025). Construction of judicial interpretation in Indonesia's criminal justice system regarding the implementation of the new penal code. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3853>

Swisher, K. (2010). Pro-prosecution judges: Tough on crime, soft on strategy, ripe for disqualification. *Ariz. L. Rev.*, 52, 317.

Taruffo, M. (1975). *La motivazione della sentenza civile*. CEDAM.

- Taruffo, M. (2009). *La semplice verità: Il giudice e la costruzione dei fatti*. Laterza.
- Taruffo, M. (2026). *La motivazione della sentenza civile*. Roma TrE-Press.
- Tate, C. N. (1981). Personal attribute models of the voting behavior of US Supreme Court justices: Liberalism in civil liberties and economics decisions, 1946–1978. *American political Science review*, 75(2), 355-367.
- Tetlock, P. E., Visser, P. S., Singh, R., Polifroni, M., Scott, A., Elson, S. B., ... & Rescober, P. (2007). People as intuitive prosecutors: The impact of social-control goals on attributions of responsibility. *Journal of experimental social psychology*, 43(2), 195-209.
- Thompson, V. A., Turner, J. A. P., & Pennycook, G. (2011). Intuition, reason, and metacognition. *Cognitive psychology*, 63(3), 107-140.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124-1131.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). Judgments of and by representativeness. 84-98. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511809477.007>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1982). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511809477.002>
- Ubertis, G. (2009). Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio). *Criminalia*, 324.
- Ubertis, G. (2015). *Profili di epistemologia giudiziaria*. Giuffrè.
- Ubertis, G. (2021). *Profili di epistemologia giudiziaria*. Giuffrè Francis Lefebvre.
- Ulmer, J. T., & Johnson, B. D. (2017). Organizational conformity and punishment. *The Journal of Criminal Law and Criminology* (1973-), 107(2), 253-292.
- Vasiljević, D. (2022). Policy of criminal law protection of the constitutional order of the modern state. *Politea*. <https://doi.org/10.5937/politeia0-38603>
- Viale, R., Gallagher, S., & Gallese, V. (2023). Bounded rationality, enactive problem solving, and the neuroscience of social interaction. *Frontiers in Psychology*, 14, 1152866. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1152866>
- Walén, A. (2020). Criminal law and penal law: The wrongness constraint and a complementary forfeiture model. *Criminal Law and Philosophy*, 14, 431-446. <https://doi.org/10.1007/s11572-019-09515-7>

Williams, G. (2022). What is fundamental in criminal law? Criminal Justice Ethics, 41, 278-290.
<https://doi.org/10.1080/0731129x.2022.2144059>

Wilson, T. D., & Brekke, N. (1994). Mental contamination and mental correction: unwanted influences on judgments and evaluations. Psychological bulletin, 116(1), 117.

Wistrich, A. J., & Rachlinski, J. J. (2017). Implicit bias in judicial decision making how it affects judgment and what judges can do about it. Chapter, 5, 17-16.

Wistrich, A. J., Guthrie, C., & Rachlinski, J. J. (2004). Can judges ignore inadmissible information-the difficulty of deliberately disregarding. U. Pa. L. Rev., 153, 1251.

Yushchyk, O. (2026). Individualisation of punishment through the prism of the principle of proportionality and human rights protection standards. Uzhhorod National University Herald. Series: Law.
<https://doi.org/10.24144/2307-3322.2026.93.4.36>

Zagrebelsky, G. (1992). Il diritto mite: Legge, diritti, giustizia.

Zucca, L. (2020). The constitution of criminal law. University of Toronto Law Journal, 70, 27-43.
<https://doi.org/10.3138/utlj.2019-0061>

SITOGRAFIA

[211-219++Casale+et+al.pdf](#)

[Heuristics, Biases and the Psychology of Reasoning: State of the Art](#)

[Measuring Individual Differences and Changes in Moral Reasoning: An Economic Game Approach](#)

[IL DISTURBO DI MENTE E LE SUE ACCEZIONI NEL DIRITTO PENALE, TRA PARADIGMI PSICHIATRICI E TEORIE PSICOLOGICHE](#) [Proposte di riforma e considerazioni critiche sulla regolamentazione giuridica dell'infermità mentale](#)

[Attribuzione di significato in situazioni di incertezza: costruzione delle rappresentazioni mentali, ragionamento probabilistico e risoluzione dei problemi](#)

[Heuristics, Biases and the Psychology of Reasoning: State of the Art](#)

[95686ORO.pdf](#)

[Publications | Daniel Kahneman](#)

[Art. 25 costituzione - Brocardi.it](#)

[Costituzione della Repubblica Italiana - Per la pace](#)

[Un diritto alla settimana: verso la Marcia per la Pace. Articolo 7 - I Cultunauti](#)

[LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999, n. 2 - Normattiva](#)

[Decision making: il processo decisionale e i fattori che lo condizionano](#)

[Sentenza n. 327 del 2008](#)

[Il “tempus commissi delicti” nei reati ad evento differito | Salvis Juribus](#)

[Nardozza.pdf](#)

[Art. 69 codice penale - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Brocardi.it](#)

[Art. 133 codice penale - Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena - Brocardi.it](#)

[i-bias-cognitivi-e-la-loro-influenza-sull.pdf](#)

[95686ORO.pdf](#)

[How We Think: The Rationality of Our Reasoning | Springer Nature Link](#)

[The Position of the Attorney General’s Office as the Single Prosecutor in Indonesia’s Criminal Justice System | International Journal of Law, Environment, and Natural Resources](#)

[Role-induced bias in criminal prosecutions](#)

[Role-Induced Bias in Court: An Experimental Analysis](#)

[95686ORO.pdf](#)